

XVIII legislatura

A.S. 2668:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2022

n. 322



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2668: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL322, luglio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE.....	1
Capo I Misure in materia di energia.....	1
Articolo 1 (<i>Bonus sociale energia elettrica e gas</i>).....	1
Articolo 1-bis (<i>Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela</i>).....	4
Articolo 1-ter (<i>Azzerramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022</i>).....	4
Articolo 1-quater, commi 1 e 2 (<i>Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022</i>).....	6
Articolo 1-quater, commi da 3 a 6 (<i>Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022</i>).....	9
Articolo 2 (<i>Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale</i>).....	10
Articolo 2-bis (<i>Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale</i>).....	14
Articolo 3 (<i>Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus</i>).....	15
Articolo 3-bis (<i>Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca</i>)....	18
Articolo 4 (<i>Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</i>).....	19
Articolo 5 (<i>Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione</i>).....	22
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale</i>).....	24
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</i>).....	27
Articolo 7 (<i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</i>).....	28
Articolo 7-bis (<i>Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire</i>).....	29
Articolo 8 (<i>Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo</i>).....	29
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili</i>).....	30
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di VIA</i>).....	31
Articolo 11 (<i>Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica</i>).....	33
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili</i>).....	34
Articolo 13 (<i>Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025</i>).....	35
Articoli 14 e 57, comma 3 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – Disposizioni transitorie</i>).....	36

Articolo 14-bis (<i>Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci</i>)	38
Capo II Misure a sostegno della liquidità delle imprese	39
Articolo 15 (<i>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.</i>)	39
Articolo 15-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di liquidità</i>)	44
Articolo 15-ter (<i>Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale</i>)	45
Articolo 16 (<i>Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese</i>)	46
Articolo 17 (<i>Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato</i>)	48
Articolo 18 (<i>Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina</i>)	49
Articolo 18-bis (<i>Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale</i>)	51
Articolo 18-ter (<i>Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche</i>)	52
Articolo 19 (<i>Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	52
Articolo 20 (<i>Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>)	53
Articolo 20-bis (<i>Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole</i>)	54
Articolo 20-ter (<i>Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione</i>)	55
Capo III Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti	55
Articolo 21 (<i>Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0</i>)	55
Articolo 22 (<i>Credito d'imposta per la formazione 4.0</i>)	57
Articolo 23 (<i>Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo</i>)	60
Articolo 24 (<i>Rifinanziamento del Fondo IPCEI</i>)	62
Articolo 24-bis (<i>Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale</i>)	65
Articolo 25 (<i>Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri</i>)	65
Articolo 25-bis (<i>Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia</i>)	67
Articolo 26 (<i>Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori</i>)	69
Articolo 26-bis (<i>Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa</i>)	75
Articolo 27 (<i>Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori</i>)	76

Articolo 28 (<i>Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali</i>)	77
Articolo 29 (<i>Misure a favore di imprese esportatrici</i>).....	83
Articolo 30 (<i>Semplificazioni procedurali in materia di investimenti</i>).....	84
Articolo 30-bis (<i>Semplificazioni in materia di telecomunicazioni</i>).....	85

TITOLO II MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E FINANZIARIE 85

Capo I Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport 85

Articolo 31 (<i>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</i>)	85
Articolo 32 (<i>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</i>).....	87
Articolo 32-bis (<i>Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro</i>)	90
Articolo 33 (<i>Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi</i>).....	91
Articolo 33-bis (<i>Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa</i>).....	92
Articolo 34 (<i>Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza</i>).....	93
Articolo 34-bis (<i>Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26</i>).....	95
Articolo 35 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico</i>)	96
Articolo 36 (<i>Servizi di trasporto pubblico locale</i>).....	98
Articolo 36-bis (<i>Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative</i>).....	99
Articolo 37 (<i>Misure in materia di locazione</i>).....	100
Articolo 37-bis (<i>Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia</i>)	101
Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale</i>)	101
Articolo 39 (<i>Disposizioni in materia di sport</i>)	103
Articolo 39-bis (<i>Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusioneale</i>)	105

Capo II Misure in favore degli enti territoriali 106

Articolo 40 (<i>Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali</i>).....	106
Articolo 40-bis (<i>Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane</i>).....	107
Articolo 41 (<i>Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale</i>).....	108
Articolo 42 (<i>Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città</i>)	108
Articolo 43, commi da 1 a 8 (<i>Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane</i>).....	110

Articolo 43, commi 9 e 10 (<i>Funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard</i>)	112
Articolo 43, comma 11 (<i>Termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>).....	112
Capo III Disposizioni in relazione alla crisi ucraina	113
Articolo 44 (<i>Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022</i>).....	113
Articolo 45 (<i>Misure per l'attività di emergenza all'estero</i>).....	118
Articolo 46 (<i>Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini</i>).....	119
Articolo 47 (<i>Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina</i>)	122
Articolo 48 (<i>Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa</i>)	129
Articolo 48-bis (<i>Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina</i>)	130
Articolo 48-ter (<i>Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati</i>)	132
Capo IV Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti	132
Articolo 49 (<i>Disposizioni in materia di spesa pubblica</i>)	132
Articolo 50 (<i>Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato</i>).....	137
Articolo 51 (<i>Disposizioni in materia di pubblica amministrazione</i>)	139
Articolo 51-bis (<i>Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana</i>)	151
Articolo 51-ter (<i>Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2</i>).....	151
Articolo 52 (<i>Misure in materia di società pubbliche</i>)	152
Articolo 52-bis (<i>Misure in materia di società benefit</i>)	155
Articolo 53 (<i>Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana</i>).....	155
Articolo 54 (<i>Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità</i>).....	156
Capo V Disposizioni transitorie, finali e finanziarie	157
Articolo 55 (<i>Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette</i>).....	157
Articolo 56 e articolo 58, comma 4, lettere f) e g) (<i>Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>)	160
Articolo 57 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	163
Articolo 58 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	163
Articolo 58-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	175

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1 (Bonus sociale energia elettrica e gas)

Il comma 1 stabilisce che, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, 21, sono rideterminate dall'ARERA con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.

Il comma 2 nel testo modificato in prima lettura stabilisce che, fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 234 del 2021, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

Il comma *2-bis* prevede che l'ARERA definisca una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici al fine di informarli sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Il comma *2-ter*, per le finalità di cui al comma 2, trasferisce entro il 31 ottobre 2022 alla CSEA l'importo di 116 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma *4-bis*.

La RT ribadisce il contenuto del comma 1 e afferma che il comma 2 (come sostituito attraverso la trasposizione nel presente articolo di disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2022) mira a chiarire l'applicazione anche al primo trimestre del 2022 del meccanismo della presentazione della dichiarazione ISEE

in data successiva a quella dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre 2022 (8.250 euro). Come chiarito dall'ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti. Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di rimborso. La RT prosegue affermando che il tenore testuale della versione originaria del comma 2 in oggetto ha suscitato dubbi interpretativi in merito alla relativa applicazione anche al primo trimestre dell'anno, per cui si rende opportuna la presente norma, che espressamente ne preveda l'applicazione anche per detto periodo, ma con la precisazione che il valore ISEE di riferimento continua ad essere quello, più basso, previsto per detto trimestre. Per le finalità della disposizione si prevede il trasferimento a CSEA dell'importo di 116 milioni di euro ai sensi del comma 2-ter, che afferisce quanto a 56 milioni di euro al settore elettrico e 60 milioni di euro al settore gas. La RT esclude oneri in relazione al comma 2-bis.

Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico riconosciuti automaticamente agli aventi diritto					-116				-116			
Bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico riconosciuti automaticamente agli aventi diritto – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	116											

Al riguardo, giova ricordare in premessa che il D.M. 29 dicembre 2016 recante “Riforma del bonus elettrico” – adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto

legislativo n. 102 del 2014 – all'articolo 1, comma 1, dispone che, dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione sia rideterminato dall'ARERA in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio domestico, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. Lo sconto sulla bolletta del gas è pari invece al 15%. Ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE. Da ultimo, la Deliberazione ARERA n. 499/2019/R/com, ha elevato a 8.265 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale in oggetto. Successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha esteso la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile–31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione, valutando oneri per 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. La RT riferita al citato articolo 6 del decreto-legge 21/2022, non ha fornito i dati e gli elementi relativi alla quantificazione, ma si è limitata ad indicare gli oneri complessivi per classe di ISEE interessata dall'estensione. Va anche evidenziato che l'articolo 6 del decreto-legge 21/2022 non ha configurato gli oneri come tetto di spesa bensì come "spesa valutata" e la misura del bonus, in quanto prorogata, resta commisurata a ciascun beneficiario e non delimitata allo stanziamento disposto. Pertanto andrebbero acquisite conferme circa la correttezza della valutazione onde evitare maggiori oneri.

Inoltre, l'onere stimato dalla RT all'articolo 6 del decreto-legge 21/2022, sebbene la norma si applichi a tutto il 2022, era invece riferito al solo II trimestre 2022. In proposito, si evidenzia che la Nota del Governo, depositata nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che: a partire "dal terzo trimestre del 2022 il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi".

Sul comma 2 nel prendere atto che è stato inoltre introdotto, in virtù della previsione di cui al comma 2-ter, uno stanziamento *ad hoc* pari a 116 milioni di euro, andrebbero forniti elementi a fondamento dell'indicazione di tale cifra, al fine di valutarne l'appropriatezza rispetto alle necessità, anche alla luce del fatto che tale somma non rappresenta un limite di spesa.

Per quanto attiene al comma 1, si osserva che la norma pone due vincoli di cui andrebbe dimostrata la compatibilità: da un lato il limite delle disponibilità presso il bilancio della CSEA, dall'altro l'obiettivo di mantenere inalterata nel terzo trimestre 2022 rispetto al secondo trimestre 2022 la spesa dei beneficiari. Andrebbero pertanto forniti elementi quantitativi circa l'ammontare effettivamente utilizzabile di dette risorse unitamente con una stima dei costi alla luce degli eventuali ulteriori aumenti dei prezzi intervenuti tra secondo e terzo trimestre, al fine di valutare la congruità della disposizione rispetto alle finalità perseguite. Inoltre, al fine di escludere la sussistenza di effetti sui flussi di cassa, andrebbe assicurato che la tempistica di spesa delle risorse in questione che si sarebbe altrimenti realizzata per gli interventi finanziati dalla CSEA (per i quali andrebbe inoltre esclusa l'insorgenza di effetti pregiudizievoli in relazione a misure già avviate) si sarebbe comunque esaurita nel corso del 2022, al fine di

riflettere quella chiaramente correlata a riduzioni dei prezzi sulle utenze elettriche e del gas per il 2022.

Articolo 1-bis

(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nell'ambito delle misure volte a favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica, interviene sul settore del mercato tutelato, attribuendo alla società Acquirente unico Spa la funzione di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1-ter

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce all'ARERA il compito di annullare per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1), e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (comma 2), anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Ai relativi oneri, pari a 1.915 milioni per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

La RT riferita al DL 80/2022, qui trasposto con l'approvazione di un emendamento in prima lettura, afferma che l'onere derivante dal comma 1 (utenze fino a 16,5 kW) è pari a 717 milioni di euro e l'onere derivante dal comma 2 (utenze superiori a 16,5 kW) è pari a 1.198 milioni di euro, per complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022.

Tale quantificazione tiene conto del fatto che le somme stanziare, per la stessa finalità di annullamento degli oneri generali elettrici, in relazione al I trimestre 2022 (ai sensi dell'articolo 1, comma 505 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2022 e al II trimestre 2022 (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 2022) sono valutate attualmente eccedenti rispetto a quanto previsto al momento della stima dell'onere di tali disposizioni, in particolare per effetto dell'andamento effettivo dei prezzi sul mercato elettrico nel I semestre 2022, come evidenziato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nella Relazione di rendicontazione del 16 maggio 2022, n.

212/2022/I/com, adottata ai sensi dell'art. 2-bis del già richiamato decreto-legge n. 17 del 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Azzeramento, per il III trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW					-717					-717		
Azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico – terzo trimestre 2022					-1198					-1198		
Maggiori spese correnti												
Azzeramento, per il III trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW – Trasferimento ulteriori risorse alla CSEA	717											
Azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico – terzo trimestre 2022 – Trasferimento ulteriori risorse alla CSEA	1198											

Al riguardo, pur se l'onere è configurato come limite di spesa, si osserva che la RT nel determinare l'azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022 in 1.915 milioni di euro, non fornisce alcun elemento di dettaglio utilizzato nella quantificazione del predetto onere che si osserva è inferiore di 1.085 milioni di euro rispetto al medesimo onere previsto per l'azzeramento degli oneri generali di sistema del I e II trimestre 2022, quantificati in 3.000 milioni di euro per ciascun trimestre. Infatti, la RT si limita a segnalare quanto evidenziato dall'ARERA nella relazione di rendicontazione del 16 maggio 2022, n. 212/2022/I/com, che le somme stanziare per l'annullamento degli oneri generali di sistema del I e II trimestre 2022 sono valutate eccedenti rispetto a quanto previsto al momento della stima dell'onere, ma non produce sia pure in misura di massima una proiezione relativa al I e II trimestre 2022 e conseguentemente non fornisce gli elementi di dettaglio per la quantificazione dell'onere del III trimestre 2022. A tal fine, si segnala che l'aumento del PUN¹ ha un

¹ PUN: Prezzo Unico Nazionale, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana

effetto di parziale sollievo sugli oneri a supporto delle fonti rinnovabili coperti dalla componente Asos, mentre comporta un appesantimento degli oneri relativi ad alcuni conti alimentati dalla componente Arim. Di conseguenza, le stime appaiono suscettibili di notevole incertezza e sono influenzate dall'andamento dei prezzi dell'energia elettrica per i prossimi mesi.

Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti al fine di confermare che l'onere recato dalla disposizione sia in linea con i reali oneri generali di sistema azzerati per il terzo trimestre del 2022, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-quater, commi 1 e 2
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

Le disposizioni in commento, introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 50 del 2022, al primo comma, assoggettano² ad aliquota IVA agevolata del 5%³ le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,⁴ contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Si precisa che qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Il secondo comma valuta in 480,98 mln di euro per l'anno 2022, gli oneri associati all'attuazione di quanto disposto al comma 1. Per la relativa copertura finanziaria si fa rinvio all'art. 58, comma 4-*bis*.

La RT non è al momento disponibile. Tuttavia, poiché le disposizioni in commento fanno confluire nel DDL all'esame le identiche disposizioni di cui all'art. 2 del DL n. 80 del 2022 si può far riferimento alla RT associata alla disposizione da ultimo citata. Nello specifico detta RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione in commento evidenziando che la stessa rappresenta una ulteriore estensione per i mesi di luglio agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'art. 2, comma 1 del DL n. 130 del 2021, procede alla stima degli effetti finanziari come segue. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il terzo trimestre incide per circa il 17,60% sul totale annuo in termini di consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (425,98 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello

² In deroga alla disciplina di cui al DPR n. 633 del 1972.

³ In luogo dell'aliquota al 10 o al 22 per cento, prevista in relazione alle diverse fattispecie dal DPR n. 633 del 1972.

⁴ Di cui all'art. 26, comma 1, del Testo unico accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995).

delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a -447,28 milioni di euro nel terzo trimestre 2022. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2019 (che non risentono del periodo di pandemia). A tali consumi, viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in -33,7 milioni di euro. La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in -480,98 milioni di euro nel 2022.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le disposizioni in commento fanno confluire nel DDL all'esame esame le previsioni di identico contenuto di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 80 del 2022. Le norme estendono anche al terzo trimestre 2022 l'agevolazione IVA al 5% riconosciuta per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali – introdotta inizialmente dall'art. 2, comma 1, del DL 130 del 2021 per l'ultimo trimestre 2021 e successivamente riproposta per il primo ed il secondo trimestre 2022 rispettivamente dall'art. 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021 e dell'art. 2, comma 1, del DL n. 17 del 2022.

Si riportano nella tabella seguente gli oneri ipotizzati in relazione alla misura agevolativa in commento per i diversi trimestri considerati.

(milioni di euro)

	DL 50/2022 (luglio – settembre 2022)	DL 17/2022 (aprile- giugno 2022)	L.234/2021 (gennaio – marzo 2022)	DL 130/2021 (ottobre – dicembre 2021)
Anno	2022	2022	2022	2021
Fonte utilizzata	Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2022) - non risentono della pandemia -	Istat - consumi famiglie 2020 (dati aggiornati al 2021)	Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2021)	Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2021)
Famiglie (A) Minor gettito	425, 98 (i consumi del trimestre incidono il 17,60% sul totale annuo)	531,55	547,4	547,4
Usi diversi Minor gettito	+ 5% (A) = 21,29	+ 5% (A) = 26,57	+ 5% (A) = 27,37	+ 5% (A) = 27,37
Totale usi civili Minor gettito	447,28	558,13 ⁵ (558,12)	574,7	574,7

⁵ Stima indicata nella RT.

Fonte utilizzata	Dogane 2019 Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte ⁶ (prezzo medio)	Dogane 2020 Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte ⁷ (prezzo medio)	Dogane 2020 Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte ⁸ (prezzo medio)	Dogane 2020 Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte ⁹ (prezzo medio)
Totale usi industriali Minor gettito	33,7	33,7	33,7	33,7
TOTALE usi civili ed industriali Minor gettito	480,98	591,83	608,4	608,4

Dal confronto tra le differenti stime si formulano le seguenti osservazioni:

- la stima associabile al DL 50 ritorna ad utilizzare, come banca dati per i consumi delle famiglie, l'ISTAT – consumi famiglie – anno 2019 (dati aggiornati al 2022), con la precisazione che tali dati non risentono della pandemia. Poiché per la RT pertinente al DL 17/2022 si è fatto riferimento a dati più aggiornati (ISTAT-consumi famiglie – anno 2020), sulla cui base si è contabilizzato un minor onere rispetto a quanto stimato in precedenza, appare opportuno un approfondimento sul punto al fine di escludere una sottostima del minor gettito per quanto concerne la proroga riferita al secondo trimestre 2022. Per detto trimestre l'onere era stato indicato in 558,13 mln di euro a fronte dei 574,7 mln di euro ipotizzati sia per l'ultimo trimestre 2021 sia per il primo trimestre 2022;
- poiché la perdita di gettito per i consumi industriali è la stessa ipotizzata per gli esercizi precedenti (-33,7 mln di euro) appare opportuna una conferma che i consumi del terzo trimestre per usi industriali incidono nella stessa misura degli altri periodi, diversamente dagli usi civili che – come si legge in RT – rappresentano circa il 17,60% sul totale annuo; in via ulteriore si rileva che, pur utilizzando una banca dati differente (DOGANE 2019), rispetto a quanto fatto per i trimestri precedenti (DOGANE 2020), si giunge allo stesso valore in termini di oneri. Sul punto appare utile un chiarimento al fine di escludere una sottostima dell'onere indicato per la proroga riferita al terzo trimestre 2022;
- andrebbe chiarito se nella stima si sia tenuto conto del più recente andamento al rialzo dei prezzi del gas metano;
- in termini più generali, la RT, così come quelle precedenti, non riporta i consumi delle famiglie entro i 480 mc annui, né quelli riferiti agli usi civili diversi, ovvero agli usi industriali. Anche la percentuale del 5% dell'onere utilizzata per stimare il peso della riduzione dell'aliquota IVA per i consumi civili diversi da quelli

⁶ Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

⁷ Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

⁸ Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

⁹ Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

delle famiglie, non è supportata da informazioni che possano consentire un riscontro del carattere prudenziale della quantificazione.

Articolo 1-quater, commi da 3 a 6
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

Il comma 3, affida ad ARERA il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con riferimento al terzo trimestre 2022, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

Il comma 4 rinvia all'articolo 58 per la copertura dell'onere, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

Il comma 5 dispone una ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema gas. Tale intervento, aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 3, riguarda gli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi all'anno.

Il comma 6 rinvia all'articolo 58 per la copertura dell'onere, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

La RT riferita al DL 80/2022, qui trasposto con l'approvazione di un emendamento in prima lettura, afferma che:

- l'onere per mantenere per il III trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel II trimestre 2022, è quantificato in 292 milioni di euro per l'anno 2022;
- che l'ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema gas, in particolare attuabile tramite un rafforzamento del valore negativo dell'elemento UG_{2c} rispetto a quanto previsto con la deliberazione 148/2022/R/gas comporta un onere pari a 240 milioni di euro per il III trimestre dell'anno 2022, ulteriori rispetto all'onere della misura di cui al comma 3. Tale intervento, in base alle previsioni di adeguamento delle condizioni di tutela effettuate a regolazione vigente, consente di annullare la variazione attesa per l'utente gas domestico-tipo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Estensione al terzo trimestre 2022 riduzione aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale					-292				-292			
Ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas nel 3° trimestre con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno					-240				-240			
Maggiori spese correnti												
Estensione al terzo trimestre 2022 riduzione aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale – Trasferimento a CSEA	292											
Ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas nel 3° trimestre con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno- Trasferimento a CSEA	240											

Al riguardo, in merito alla riduzione degli oneri generali operata al comma 3 andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio per la quantificazione dell'onere, atteso che la norma autorizza ARERA a mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022 e non si limita a prevedere solamente una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino alla concorrenza delle risorse stanziare (come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022).

Con riferimento al comma 5, non si hanno osservazioni trattandosi di una riduzione operante entro il limite delle risorse stanziare.

Articolo 2

(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

Le disposizioni in commento incrementano alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il DL n. 21 del 2022 e con il DL n. 17 del 2022.

Nello specifico, il comma 1 incrementa il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 4 del DL n. 21 del 2022 per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale¹⁰, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolata sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Indica quindi gli oneri derivanti dalla rimodulazione del contributo valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, disponendone la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 2 incrementa il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 5 del DL n. 17 del 2022 per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) e già elevato dall'art. 5, comma 2 DL n. 21 del 2022, portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Dispone quindi che agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 58.

¹⁰ Di cui all'art. 5 del DL n. 17 del 2021.

Il comma 3 innalza il credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL n. 21 del 2022 concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Indica quindi oneri associati valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, disponendone la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che¹¹ - qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 - il venditore¹² invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Si prevede poi che l'ARERA¹³ debba definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Con il nuovo comma 3-*ter*, infine, si dispone che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

La RT riferisce che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione:

- per il comma 1, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 4, comma 1, del DL n. 21 del 2022 che stima in 1,189 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 59,45 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- per il comma 2, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 5, comma 2 del DL n. 21 del 2022 che stima in circa 4,7 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- per il comma 3 si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 3, comma 1, del DL n. 21 del 2022 che stima in circa 7,1963 miliardi di euro la spesa complessiva delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022. Applicando alla

¹¹ Ai fini della fruizione dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta di cui agli articoli 3 e 4 del DL n. 21 del 2022.

¹² Entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta.

¹³ Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

predetta spesa la percentuale incrementale del 3 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 215,89 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese in conto capitale/correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2, c.1	s	k	59,5				59,5				59,5			
2, c. 2	s	k	235,2				235,2				235,2			
2, c. 3	s	c	215,9				215,9				215,9			

Al riguardo si rappresenta che la RT, per i profili di quantificazione, utilizza i medesimi parametri considerati dalle RT annesse agli analoghi precedenti interventi normativi (in particolare, quelli relativi agli articoli 3, 4 e 5 del DL n. 21 del 2022). Nello specifico:

- per il comma 1, la quantificazione ripropone l'impostazione metodologica, utilizzando anche le medesime variabili, di cui alla RT annessa al citato articolo 4, comma 1, del DL n. 21 del 2022. In particolare assume un consumo di gas naturale, per le imprese non gasivore, per il secondo trimestre in argomento, di circa 1,125 mld di mc, che rappresenta una quota del 15% rispetto ai consumi su base annua stimati in 7,5 mld di mc. Utilizza il fattore di conversione da Smc a MWh¹⁴ per determinare il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che assume pari a 100 €/MWh, ottenendo un onere complessivo di 1,189 mld di euro. Pertanto determina l'impatto finanziario della disposizione in commento, applicando all'onere complessivo di 1,189 mld di euro la percentuale aggiuntiva del 5% e quantificando in tal modo il maggior onere di 59,5 mln di euro¹⁵. In proposito, sarebbe utile poter acquisire, qualora disponibili: - dati più aggiornati relativi ai consumi ed al prezzo medio di riferimento di 1MWh di gas; - la numerosità dei soggetti interessati dalla disposizione in esame; - i consumi medi del settore agevolato. Tale approfondimento consentirebbe una verifica puntuale dell'onere stimato in RT volta a garantire una quantificazione aderente alla realtà del mercato all'esame, pur nella consapevolezza che la disciplina vigente prevede una opportuna attività di monitoraggio ai sensi del comma 5 del citato DL n. 21 del 2022.
- per il comma 2, utilizza la stima contenuta nella RT annessa all'articolo 5, comma 2, del citato DL n. 21 del 2022 con il quale si era già proceduto ad un incremento del 5% dell'agevolazione in commento riconosciuto alle imprese c.d.

¹⁴ Pari a 0.01057275 MWh/Smc.

¹⁵ Cioè: 1.189 mld di euro * 5% = 59,45 mln di euro

gasivore; in particolare, in quella sede, all'incremento di 5 punti di percentuale (dal 15% al 20%) erano stati associati oneri pari a 235,24 mln di euro che la RT all'esame ripropone in ragione dell'utilizzo delle medesime variabili e degli stessi valori considerati dalla citata RT annessa al DL n. 21 del 2022¹⁶. Si reitera il suggerimento di utilizzare dati più aggiornati, qualora disponibili¹⁷, (in particolare riferiti: ai consumi medi delle imprese all'esame, alla numerosità dei soggetti ed alle modalità di determinazione del prezzo del gas che la RT assume pari a 100 euro per MWh¹⁸). Anche in tal caso, si è consapevoli che la disciplina vigente prevede una opportuna attività di monitoraggio da parte del MEF ai sensi del comma 5 del citato DL n. 17 del 2022.

- con riferimento al comma 3, basandosi sulla quantificazione di cui alla RT annessa all'articolo 3, comma 1, del citato DL n. 21 del 2022, la stima all'esame riproporziona l'onere applicando l'incremento di 3 punti percentuali del credito d'imposta riconosciuto alle imprese con consumi pari o superiori a 16,5 kW. Utilizza pertanto le medesime variabili poste a base del calcolo dell'onere originario: i consumi energetici stimati per il II trimestre 2022 ed il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) indicato in 257 euro/MWh, attraverso il cui utilizzo si era stimata una spesa complessiva per tali soggetti pari a circa 7,1963 mld di euro. Applicando alla spesa complessiva ipotizzata per il secondo trimestre 2022 la percentuale di incremento del 3% la RT definisce un maggior onere di circa 215,9 mln di euro. In ragione di tale ricostruzione, ed essendosi ormai concluso il secondo trimestre del 2022, andrebbero fornite, qualora disponibili, informazioni in merito ai dati di consuntivo relativi sia all'effettivo consumo di energia da parte dei soggetti in argomento, sia al PUN determinato per il trimestre di riferimento. Tale approfondimento consentirebbe una verifica puntuale dell'onere stimato in RT volta a garantire una quantificazione aderente alla realtà del mercato all'esame. Si ricorda in ogni caso che la disciplina vigente prevede una opportuna attività di monitoraggio ai sensi del comma 5 del citato art. 3 del DL n. 21 del 2022.
- In ordine alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati non si hanno osservazioni per i profili di competenza.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi dalle misure sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che il prospetto riepilogativo relativo alle norme in esame

¹⁶ In particolare spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, stimata in circa 4,7 mld di euro, prezzo di 1MWh di gas naturale assunto pari a 100 €/MWh.

¹⁷ Si rappresenta, a mero titolo informativo che l'ARERA in data 15 febbraio 2022 ha predisposto il documento per la consultazione n. 59/2022/R/Gas finalizzato a determinare le "Modalità operative per la prima applicazione in via urgente delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale (Imprese "gasivore") a decorrere dal 1 aprile 2022 - Prima attuazione del decreto del Mite n. 541/2021. In esso, in particolare nell'appendice, si legge il metodo di calcolo degli indici di gasivorità (agevolazione 2022). <https://www.arera.it/it/docs/22/059-22.htm#>

¹⁸ Che è peraltro il medesimo di quello utilizzato per la quantificazione degli oneri associati all'agevolazione prevista per le imprese non gasivore, di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

classifica in conto spese in conto capitale i maggiori oneri previsti in relazione ai soli commi 1 e 2. Sul punto, appare opportuno un chiarimento.

Per i profili di copertura delle norme, si rinvia all'articolo 58.

Articolo 2-bis ***(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)***

Il comma 1 attribuisce, per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il comma 2 esclude che l'indennità di cui al presente articolo concorra alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986. L'indennità è erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021.

La RT annessa all'emendamento di origine parlamentare, non bollinata dalla Ragioneria, afferma che la platea dei possibili beneficiari è stata stimata a partire dagli archivi Uniemens del 2019, ultimo anno prima della pandemia, con riferimento ai rapporti di lavoro con un contratto di part time verticale. Si tratta di circa 270.000 lavoratori con un monte retributivo per il 2019 pari a 2,3 miliardi di euro. In mancanza di definizione del "periodo interamente non lavorato" si è ipotizzato che questo potesse essere pari a un mese, escludendo così tutti coloro che hanno forme di part time ciclico settimanale o giornaliero. Dalla prima platea sono stati quindi selezionati solo i rapporti di lavoro che nel 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, arrivando ad una stima di circa 54.000 soggetti annui interessati. Pertanto scaturiscono oneri pari a circa 30 milioni di euro per il 2022.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato come limite di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di nuove concessioni del beneficio nel caso del raggiungimento del limite stesso, si prende atto della quantificazione riportata dalla RT che risulta corretta sulla base della platea individuata, sulla quale non è tuttavia possibile un autonomo processo di riscontro. Si fa comunque presente sul punto che la RT relativa al comma 350 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), inerente a riconoscimenti contributivi ai soggetti

in part time ciclico verticale, riportando dati desunti da archivi INPS, evidenziava che dal 2005 al 2018 fossero stati complessivamente 416.200 i lavoratori in questione. Tale dato, considerando il lungo arco temporale di riferimento e le specifiche condizioni richieste dal presente articolo, sembra nel complesso compatibile con la stima di 54.000 lavoratori per il solo anno 2019.

Articolo 3

(Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus¹⁹)

Le disposizioni in commento, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconoscono in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate²⁰ un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. L'agevolazione spetta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.

Il comma 2 individua le modalità operative del credito d'imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (versamento in conto unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Al credito di imposta non si applicano i limiti di utilizzabilità cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244²¹, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388²². È stabilito che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917 del 1986. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 afferma che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

¹⁹ La rubrica è stata integrata dalla Camera dei deputati per dar conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame all'articolo in commento, con i nuovi commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*.

²⁰ Si tratta delle attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Accise, D.Lgs. n. 504 del 1995 - TUA)

²¹ L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

²² L'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) a 2 milioni di euro, confermando così per gli anni a venire l'importo indicato transitoriamente, per il 2021, dall'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*).

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 5 abroga l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che aveva istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Il comma 6 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La Camera dei deputati ha inserito i nuovi commi da 6-*bis* a 6-*quater*. Con la prima disposizione, al fine di sostenere il servizio di trasporto di passeggeri con autobus, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

Il comma 6-*ter* fa rinvio ad un emanando DM²³ per la fissazione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6-*bis* anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

Con il comma 6-*quater* si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT illustra brevemente la disciplina in commento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, si utilizzano i quantitativi di gasolio riconducibili all'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lett. a). A tal fine, si utilizzano i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili relativamente ai consumi del primo trimestre del 2021 che sono pari a 1.183.200.407 di litri.

Moltiplicando questi ultimi consumi per il prezzo medio del primo trimestre 2022 del gasolio al netto dell'IVA pari a circa 1,5 euro (fonte MITE), si stima che la spesa per l'acquisto, nel primo trimestre dell'anno 2022, del gasolio impiegato dalle imprese esercenti le attività che si intendono agevolare sia pari a 1.774.800.611 di euro (1.774.800.610,50 di euro = 1.183.200.407 di litri * 1,5 euro). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 28% per l'intero ammontare della predetta spesa si stimano effetti finanziari negativi per l'anno 2022 pari a 496.945.000 euro.

Inoltre, il comma 4 prevede la copertura finanziaria, disponendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Si prevede, infine, ai commi 5 e 6 l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

²³ Si tratta del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3	s	c	496,9				496,9				496,9			
3, c. 6	s	c	-500,0				-500,0				-500,0			

Al riguardo, in merito alla stima si evidenzia che il periodo preso in considerazione (gennaio - marzo 2021) per la determinazione dei consumi di gasolio riconducibili alle specifiche attività di trasporto di merci in esame, rappresenta un arco temporale che potrebbe aver risentito delle contrazioni delle attività per effetto delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus²⁴. In assenza di maggiori informazioni di dettaglio, la quantificazione evidenziata in RT - che utilizza il dato di consumo del gasolio riferito al primo trimestre 2021 e lo moltiplica per il prezzo medio del gasolio (al netto dell'IVA) del primo trimestre 2022 - potrebbe non essere sufficientemente rappresentativa dell'impatto finanziario associato all'agevolazione in argomento. In via ulteriore, si rileva che da dati tratti dal Ministero della transizione ecologica - DGIS - Divisione 2²⁵ - i consumi di gasolio rilevati per il primo trimestre dei due anni presi in considerazione (2021/2022), hanno fatto registrare un incremento per l'anno 2022 di circa il 12,9% rispetto al 2021. In considerazione di quanto evidenziato si chiedono chiarimenti al fine di un riscontro del carattere prudenziale della stima.

Inoltre, la quantificazione:

- non evidenzia alcun dato relativo alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore ed ai connessi consumi medi, che rappresentano i presupposti oggettivi su cui si basa il riconoscimento del beneficio in parola;
- dal punto di vista metodologico, utilizza dati non omogenei tra loro sotto il profilo temporale: in particolare, al prezzo del gasolio rilevato nel primo trimestre 2022²⁶, si sarebbero dovuti considerare i consumi relativi al medesimo trimestre, e non già quelli relativi al 2021, potendo disporre di dati di pre-consuntivo²⁷.

Sul comma 5, posto che la norma dispone, a compensazione degli oneri previsti per l'attuazione delle norme in esame, la soppressione del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 17 del D.L. n. 21/2022 prevista per il 2022, in mancanza di specifiche indicazioni della RT e considerato che il decreto attuativo della misura non risulta ancora adottato, andrebbe confermato che le risorse ivi indicate a

²⁴ I primi allentamenti delle misure restrittive si sono avuti con il DL n. 52 del 22 aprile del 2021.

²⁵ https://dgsaie.mise.gov.it/pub/consumi_petroliiferi/preconsuntivi/2022/Consumi_Petrolio_2022_03.xlsx; per la pagina del Ministero della transizione ecologica: <https://dgsaie.mise.gov.it/consumi-petroliiferi>

²⁶ In merito alle modalità di formazione del prezzo di un bene si rammenta, in via sintetica e parziale, che nella sua determinazione influiscono diverse variabili, tra cui, oltre la domanda del bene stesso (consumo), il periodo socio-economico congiunturale, nonché le politiche economiche di settore.

²⁷ Il dato era disponibile già dal mese di aprile 2022; fonte MITE - DGIS - div. 2.

"compensazione" siano ad oggi ancora libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Infine, sul comma 6, premesso che la misura di sostegno in esame prevede il riconoscimento del credito d'imposta per gli autotrasportatori in termini di diritto soggettivo in presenza dei requisiti e in relazione ai consumi di gasolio effettivamente sostenuti e trattandosi quindi di un onere non rimodulabile, si evidenzia l'opportuna previsione del monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

Per i profili di copertura finanziaria, si rinvia all'articolo 58, comma 4.

Con riferimento ai commi aggiuntivi introdotti dalla Camera dei deputati non si hanno osservazioni in quanto si tratta di un intervento che opera entro il limite delle risorse stanziato e l'adottando decreto ministeriale, nel fissare le modalità attuative, ha per obiettivo anche quello di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Articolo 3-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'esame dalla Camera dei deputati, estendono alle imprese esercenti la pesca²⁸, l'agevolazione fiscale, prevista sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 18 del DL n. 21 del 2022, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Quantificano quindi gli oneri associati alle disposizioni in commento in 23 mln di euro per l'anno 2022, disponendone la relativa copertura finanziaria mediante la riduzione, per l'importo corrispondente, del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014.

La RT non è stata resa al momento disponibile.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il citato art. 18 del DL n. 21/2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e pesca²⁹, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La RT associata alla disposizione originaria (art. 18 del citato DL n. 21), per quanto concerne i consumi nel settore della pesca, utilizzando informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, giungeva a stimare in 15.900.220 euro l'onere associato al contributo del 20% per il primo trimestre 2022 a fronte di una spesa per l'acquisto di carburanti nel medesimo periodo di euro 79.501.100,00.

L'onere indicato nella disposizione in commento, valutato in 23 mln di euro, fa registrare per il secondo trimestre 2022 un aumento del minor gettito (+7 mln di euro

²⁸ Con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante.

²⁹ A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

circa rispetto al primo trimestre 2022) che parrebbe coerente con l'andamento dei prezzi dei carburanti. Appare in ogni caso necessario poter disporre della RT per un riscontro del carattere prudenziale della stima.

Articolo 4

(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Con il comma 1, si interviene sulla disciplina del DL n. 4 del 2022 inserendovi un nuovo articolo: il 15.1 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022*). Nello specifico si prevede che in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale³⁰ sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 precisa l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo che accedono al credito di imposta, le imprese operanti in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, sempre ai fini dell'accesso al credito di imposta, le imprese devono aver consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il comma 3 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (versamento in conto unico, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro il 31 dicembre 2022. Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244³¹, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388³². Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917 del 1986. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

³⁰ Meglio identificate al comma 2.

³¹ L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza

³² L'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha fissato un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) a 2 milioni di euro, confermando così per gli anni a venire l'importo indicato transitoriamente, per il 2021, dall'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis).

Il comma 4 prevede che il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possano essere fatte solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. È stabilito che si applica a tali cessioni l'articolo 122-*bis*, comma 4, del D.L. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati al rispetto del D.Lgs. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio (in particolare, gli intermediari finanziari), non devono procedere all'acquisizione di un credito d'imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l'adeguata verifica della clientela. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, che, in caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito, che può essere rilasciato dai centri di assistenza fiscale, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. La norma rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alle cessioni e alla tracciabilità del credito e prevede che queste siano effettuate in via telematica, anche avvalendosi di soggetti che possono essere incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 199. L'ultimo periodo del comma prevede l'applicazione ai crediti di imposta delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del D.L. n. 34/2020, che prevedono la eventuale sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del DL n. 34 del 2020, relative ai poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 del nuovo articolo affida quindi al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, affinché, in caso riscontri che l'attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La RT illustra brevemente le disposizioni in commento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione, stima, sulla base delle informazioni più recenti ricevute da ARERA, che il consumo di gas naturale da parte delle imprese a forte impiego di tale prodotto sia pari a 16 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, a 4 miliardi di Smc. Di conseguenza, si valuta una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel primo trimestre 2022, pari a 4,27 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che è risultato pari, per il primo trimestre 2022, a 100,99 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 10 per cento, stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 427,10 milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4	s	c	427,1				427,1				427,1			

Al riguardo, si osserva che la RT, pur indicandone la fonte, non dettaglia la base dati utilizzata, con la quale determina il consumo di gas naturale da parte delle imprese c.d. gasivore, indicandolo in 16 mld di Smc/anno che, con riferimento ai consumi del primo trimestre 2022, è fatto pari a circa 4 mld di Smc³³. Non è possibile operare pertanto un riscontro delle informazioni indicate³⁴. Nello specifico, andrebbe chiarito inoltre se il dato da ultimo fornito è un valore di consuntivo relativo al primo trimestre dell'anno in corso o se rappresenta una stima dei consumi delle imprese in argomento per tale periodo; in questo ultimo caso andrebbero evidenziate le ipotesi poste alla base della quantificazione dei consumi indicati. Andrebbe inoltre chiarito se vi sia stato l'utilizzo, da parte della RT, del recente documento dell'ARERA per la consultazione, n. 59/2022/R/gas del 15 febbraio 2022 - richiamato nella nota n. 6 dell'articolo 2 del decreto in esame - nel quale viene definito il metodo di calcolo degli indici di gasivoria. Inoltre si osserva che il presente credito di imposta intende agevolare tali consumi anche per il primo trimestre dell'anno 2022³⁵, ma la verifica dell'onere associato alla disposizione non è agevole in quanto la RT non fornisce alcun dato circa le variabili utilizzate per il calcolo, quali: numerosità dei soggetti gasivori, periodo di riferimento per la determinazione dei consumi³⁶, consumi medi, ammontare dei consumi suddivisi tra gas naturale impiegato in usi termoelettrici (escluso dal *benefit* in argomento) e altri usi. Pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, si suggerisce di svolgere un approfondimento della stima, pur nella consapevolezza dell'operatività del monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a garanzia degli obiettivi di finanza pubblica³⁷.

Quanto ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 58.

³³ 25% del consumo annuo complessivo.

³⁴ La RT rappresenta che la quantificazione è effettuata sulla base delle informazioni più recenti ricevute da ARERA, senza specificare se sono dati consultabili o dati ottenuti per le vie brevi.

³⁵ Per il secondo trimestre del 2022 le agevolazioni sono state predisposte con l'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 e successive modificazioni.

³⁶ Nel citato documento ARERA per la consultazione del 15 febbraio 2022 si legge che "il periodo di riferimento per l'agevolazione 2022 è il biennio 2018-19".

³⁷ Ai sensi dell'articolo 17, comma 13 della L. n. 196 del 2009.

Articolo 5

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il comma 1 stabilisce che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché delle connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti. Per la loro autorizzazione e realizzazione si prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio di uno o più Commissari straordinari di Governo, a cui non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti e che si avvarranno delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che i Commissari rilascino l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007³⁸, ferma restando l'intesa con la regione interessata, a seguito di un procedimento unico da concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il comma 3 dispone che le opere in esame potranno essere esentate dallo svolgimento della VIA, salva valutazione da parte del Ministro della transizione ecologica circa l'opportunità di svolgere un'altra forma di valutazione.

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, stanza per la rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del CIPESS, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi in esame.

Il comma 4 stabilisce che le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo siano chiamate a dare priorità ed urgenza negli adempimenti e valutazioni di competenza. L'autorizzazione rilasciata dai Commissari tiene luogo dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso necessari ai fini della localizzazione e realizzazione dell'opera e ha effetto di variante urbanistica e di variante al progetto regolatore portuale, comportando l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

Il comma 5 prevede che entro trenta giorni dalla data di nomina del commissario, i soggetti interessati alla realizzazione delle unità di stoccaggio e rigassificazione presentino la relativa istanza di autorizzazione al medesimo commissario.

Il comma 6 prevede obblighi informativi da parte dei Commissari riguardo alle istanze loro presentate e ai progetti autorizzati.

Il comma 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di VAS e VIA di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel caso in cui l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti sia un sito militare.

Il comma 8, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Arera 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. Si rinvia ad un decreto del Ministero

³⁸ L'articolo 46 del D.L. n. 159/2007 disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

dell'economia e delle finanze, sentita l'Arera, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di impiego del fondo.

Il comma 9 stabilisce che i Commissari, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE.

I commi da 10 a 12 introducono una serie di esenzioni e semplificazioni ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture propedeutiche alla realizzazione di tali opere. Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati prevede che le impugnazioni degli atti e provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 avvengano unicamente mediante ricorso al TAR competente.

Il comma 13 dispone che le opere autorizzate e le connesse infrastrutture siano identificate dal codice unico di progetto (CUP). Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

Il comma 13-bis, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.

Il comma 14 prevede che agli oneri derivanti dalla norma in esame, si provveda, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58 e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del fondo per spese indifferibili.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione di un fondo destinato allo sviluppo di opere per l'incremento della capacità di rigassificazione			30	30			30	30			30	30
Minori spese correnti (copertura dal 2027)												
Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica – copertura dal 2027												
Riduzione fondo per esigenze indifferibili – copertura dal 2027												

La RT originaria afferma che il numero dei commissari è rimesso alla scelta del Governo, tenuto conto dell'obiettivo di assicurare la sicurezza energetica nazionale. Per i commissari non sono previsti oneri finanziari, in quanto ad essi non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. La RT afferma che

la loro attività sarà prettamente di carattere amministrativo, in quanto volta ad accelerare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, per cui non sono destinatari di risorse finanziarie né viene prevista la creazione di apposita contabilità speciale, né la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività.

Con riferimento all'avvalimento delle amministrazioni centrali e periferiche competenti la RT evidenzia che la norma prevede che questo avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'avvalimento attiene soprattutto all'espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito all'istituzione del fondo di cui al comma 8 la RT ribadisce il contenuto della norma mentre relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 9 a 13, sottolinea il loro carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma introduce una serie di semplificazioni amministrative e accelerazioni procedurali, andrebbe assicurato che le stesse non determinino una connessa accelerazione della spesa diversa rispetto a quella scontata nei tendenziali e che comunque si possa fare fronte alle predette attività e procedure nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Analogamente andrebbe confermato che alle attività poste in capo ai commissari si possa farvi fronte senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito alla copertura finanziaria a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 (comma 3-bis), sul fondo per interventi strutturali di politica economica e sul fondo per spese indifferibili (comma 14) andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente mediante le medesime risorse.

Articolo 5-bis ***(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provveda a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Si prevede che il servizio di riempimento di ultima istanza sia disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA, da adottare entro il 15 luglio 2022.

Si demanda quindi al GSE il compito di comunicare al MEF e al MISE il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti del predetto importo di 4.000 milioni di euro.

Per tali finalità, viene previsto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020³⁹.

La RT riferita al DL 80/2022, qui trasposto con l'approvazione di un emendamento in prima lettura, afferma che dall'operazione di acquisto del gas naturale da parte del GSE a fini di stoccaggio e successiva vendita non derivano oneri per la finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dal momento che l'operazione di acquisto e successiva cessione si chiude entro l'anno 2022. Tale operazione, ai fini dei conti nazionali, si configura come operazione di commercializzazione, determinando una variazione positiva delle scorte al momento dell'acquisto e una variazione negativa al momento della successiva rivendita. Dal momento che l'operazione di acquisto e successiva cessione si chiude entro l'anno, non si ravvisano effetti sull'indebitamento netto. Inoltre, essendo il prestito dal bilancio dello Stato al GSE rimborsato entro l'anno 2022, l'operazione non ha effetti sul fabbisogno.

In termini di saldo netto da finanziare le risorse necessarie, pari a un importo massimo di 4.000 milioni di euro, sono reperite mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹ La predetta norma autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'acquisto di gas naturali, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022	4.000											
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del DL n. 34/2020-Patrimonio destinato CDP	4.000											

Al riguardo, si osserva che l'operazione di acquisto del gas naturale da parte del GSE a fini di stoccaggio e la successiva vendita presuppone l'assenza di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto alla sola condizione che il prezzo di acquisto e di vendita del gas sia lo stesso. Tale presupposto nell'attuale situazione di forte incertezza e variabilità dei prezzi del gas sembra di non facile realizzazione. Tra l'altro sembra che l'operazione di acquisto e vendita prefigurata dalla norma abbia effettivamente senso in un quadro di prezzi del gas in crescita e si possa procedere alla vendita delle quote acquisite in momenti in cui il prezzo di mercato del prodotto risulta aumentato rispetto al momento dell'acquisizione. Dall'altro lato però occorre sottolineare che in caso di prezzi in discesa il GSE potrebbe avere difficoltà a vendere le quote acquisite ad un prezzo più alto rispetto al mercato e, a cascata, avrebbe difficoltà a rimborsare il prestito concesso dallo Stato, con possibili riflessi negativi anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito all'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché l'assenza di pregiudizi per le finalità cui le risorse erano destinate. Infatti, si ricorda che l'articolo 27, comma 17 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto per il 2020 uno stanziamento di 44 miliardi autorizzando CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", con effetti sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto operazione a carattere finanziario. Si rammenta, in proposito, che le suddette risorse sono allocate sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale – in base al Rendiconto generale dello Stato riferito all'esercizio finanziario 2020 – il citato importo di 44 miliardi di euro risulta integralmente non impegnato al termine dell'esercizio finanziario 2020 e come tale iscritto in conto residui.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la funzione di impulso in caso di mancata adozione con legge delle aree idonee da parte delle regioni entro il termine previsto dalla legislazione vigente. A tal fine, si prevede di poter far riferimento anche alle aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda (sui beni culturali), oppure dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42 relativi agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

La disciplina relativa alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee viene estesa alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Inoltre, si modifica la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l'aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW.

Si estende anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale.

Il comma 2 attribuisce ad un atto della Direzione generale del Ministero della cultura la determinazione dei criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili.

I commi da *2-bis* a *2-sexies*, introdotti dalla Camera dei deputati, intervengono sulla geotermia, includendo la coltivazione delle risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo e prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle predette risorse. Inoltre, si prevede la costituzione di un tavolo paritetico al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Il comma *2-septies*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, siano realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La RT originaria afferma che la norma introduce disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, in particolare, il comma 1 ha natura ordinamentale, per cui non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *a*), n. 2, si limita a individuare ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad

opera delle Regioni delle aree idonee. Trattasi, dunque, di mera semplificazione procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso è a dirsi per la lettera *b*) del medesimo comma, che estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

Al riguardo, in merito al comma *2-quater* e alla previsione per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, andrebbe assicurato che la predetta contribuzione non determini una rideterminazione delle condizioni della concessione e, di conseguenza, produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sulle restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

Il comma 1 stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.

Il comma 2 prevede che tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall'Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Il comma 3 dispone che alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Il comma *3-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 12, comma *4-bis*, del decreto legislativo n. 387 del 2003, stabilendo che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

I commi da *3-ter* a *3-quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, intervengono sulla norma che prescrive la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,

specificando che la disciplina può anche riguardare la localizzazione in “porzioni di cave”, fermo restando che non devono essere suscettibili di ulteriore sfruttamento.

In merito alle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale considerate aree idonee *ex lege* all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, si specifica che sono considerate idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Con riguardo alla norma che sottopone a PAS l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, si specifica che gli impianti in questione possono essere collocati anche negli invasi idrici nelle cave in esercizio.

La RT originaria afferma che la norma è volta a introdurre forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7-bis ***(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 15, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, prevede che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il termine per l'inizio dei lavori venga fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8 ***(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)***

Il comma 1 consente alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, nonché la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione in esame si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa.

Il comma 3 subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La RT afferma che il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in

campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la norma in esame si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera *b*), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Per la RT tale approccio consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

La RT evidenzia che mentre il comma 1 ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo *pro futuro* con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato di cui innanzi in scadenza al 31 dicembre 2022, il comma 2 dell'articolo estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea, DG Concorrenza, al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.

La RT conclude affermando che la disposizione, contenendo norme di carattere programmatico, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

Il comma 1 nel sostituire il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, introduce la possibilità, per il Ministero della difesa e terzi concessionari di beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, di costituire Comunità energetiche rinnovabili nazionali. In particolare, tali Comunità possono essere istituite anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Viene, altresì, prevista la possibilità di derogare alle condizioni di operatività indicate per le Comunità energetiche rinnovabili dall'art. 31, comma 2, lett. *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 199/2021⁴⁰, nonché l'attribuzione della facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal

⁴⁰ Le sopra richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 199/2021 prevedono che le Comunità energetiche rinnovabili siano tenute ad operare nel rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni: l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo ovvero per la condivisione con i membri della Comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina

medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Il comma 2 prevede che le Autorità di sistema portuale possano costituire una o più Comunità energetiche rinnovabili, con l'applicazione ai relativi impianti, anche se di potenza superiore a 1 MW, degli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 199/2021. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991.

La RT in merito al comma 1 ribadisce il contenuto della norma mentre con riguardo al comma 2 evidenzia che, dal punto di vista degli effetti finanziari, né l'eventuale costituzione o partecipazione alle Comunità energetiche da parte dell'Autorità di sistema portuale, né la fruizione degli incentivi di cui al D.Lgs. n. 199/2021 possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito agli oneri derivanti dal sistema incentivante previsto dal citato decreto legislativo la RT riferisce che questi gravano sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 199/2021.

La RT precisa, altresì, che già a legislazione vigente la costituzione o partecipazione alle Comunità energetiche costituisce una facoltà per determinate categorie di pubbliche amministrazioni (amministrazioni comunali, enti di ricerca, amministrazioni locali inserite nell'elenco ISTAT) che possono esercitare detta facoltà se e in quanto compatibili con la loro specifica situazione economica e finanziaria, come precisato dalla clausola di invarianza finanziaria recata dall'art. 50, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 199/2021. La RT conclude evidenziando che il comma 2 si limita ad estendere detta possibilità anche alle Autorità di sistema portuale e, pertanto, ha contenuto meramente ordinamentale.

Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Disposizioni in materia di VIA)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152/2006. In particolare:

- viene meno il diritto di voto del rappresentante del Ministero della cultura partecipante alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- si integrano i contenuti dell'istanza di VIA che deve contenere, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata e l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico; inoltre si amplia la documentazione da allegare all'istanza di VIA per particolare tipologie progettuali. Per tali impianti viene previsto che all'istanza di VIA non basta allegare la documentazione di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art. 23 del Codice, ma

primaria per l'accesso agli incentivi per la condivisione energetica e per l'interazione con il sistema energetico previsti dal decreto legislativo rispettivamente agli artt. 8 e 32, comma 3, lettera a).

occorre allegare tutta la documentazione prevista dal comma 1 dell'art. 23, quindi dalla lettera a) alla nuova lettera g-ter) introdotta dall'articolo in esame;

- il provvedimento di proroga della VIA, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Inoltre, si dispone che decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente – al fine di precisare i contenuti dell'istanza di proroga, presentata dal proponente. In particolare, tale istanza deve essere corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute;
- si modifica il disposto del secondo periodo del comma 7 dell'art. 27 del Codice, ove si disciplina, in sede di indizione della conferenza di servizi decisoria che dovrà adottare la VIA, la richiesta di integrazioni al proponente. La modifica è volta a precisare che le richieste di integrazioni avanzate dall'autorità competente possono essere effettuate anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura;
- si introducono disposizioni volte a disciplinare le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA;
- con riferimento ai progetti di competenza statale, si abroga il punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'ambiente, che prevede l'obbligo di VIA per gli Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km, nonché per gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

La RT originaria afferma che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, quanto alla lettera b), nella parte in cui prevede un coinvolgimento del Ministero della cultura nella fase di verifica della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA da parte del proponente, la RT rappresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Difatti, la verifica documentale in questione, allo stato attuale, risulta già svolta dagli uffici del Ministero della cultura benché in una fase successiva. In particolare, il Ministero della cultura, secondo la disciplina attualmente vigente, è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica.

In altri termini, la completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Senonché, ove la

documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi.

Da qui, la modifica normativa in questione, con la quale si è previsto, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche il Ministero della cultura, ossia l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa.

Con riferimento alla lettera *d*) la RT evidenzia che la norma si limita a sanare una duplicazione nella disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale per gli elettrodotti aerei, attualmente prevista sia al punto 4) che al punto 4-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11

(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica)

Il comma 1, nell'introdurre il comma 4-*septiesdecies* all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, apporta semplificazioni ai procedimenti di realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili.

In particolare, si prevede che determinati interventi su linee aeree esistenti, nonché quelli volti a consentire l'esercizio in corrente continua per cui siano necessarie nuove stazioni elettriche sono realizzati con denuncia di inizio attività.

L'esercizio delle linee autorizzate sopra citate avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che la procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applichi oltre che ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici anche alle relative opere connesse.

La RT originaria afferma che la norma reca disposizioni di carattere ordinamentale ed è priva di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

La norma modifica l'articolo 5-*bis* del decreto-legge, n. 14 del 2022, concernente disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

In particolare, ai fini del programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile predisposto dalla società Terna S.p.A., si prevede che tali impianti non vengano assimilati alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

Sull'esercizio degli impianti a carbone o olio combustibile, coinvolti nel programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia, si prevede che i gestori degli impianti comunichino all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative per un periodo di sei mesi, rinnovabili per un periodo ulteriore di sei mesi. Nella comunicazione si indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini dei relativi accertamenti. In ogni caso, i valori limite in deroga non possono eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale.

Inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni dei gestori degli impianti al Ministero della transizione ecologica predisponendo idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e adeguando il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione UE, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato.

La RT afferma che l'articolo prevede misure relative alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del D.L. n. 14/2022 e, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* del suddetto articolo 5-*bis*, introdotto dalla disposizione in esame, prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale. Per la RT si tratta di compiti che rientrano tra le attribuzioni istituzionali delle autorità competenti (Ministero della transizione ecologica ovvero regione in base al riparto di competenze ai sensi dell'allegato VIII e dell'allegato XII della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006) che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'attività di controllo, la RT evidenzia che i relativi costi saranno a carico del gestore ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Il comma 1 assegna al Commissario straordinario del Governo nominato per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le seguenti competenze regionali:

- predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- regolamentare le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- elaborare e approvare il piano per la bonifica delle aree inquinate;
- approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti;
- autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti.

Il comma 2, ai fini dell'esercizio di tali compiti, attribuisce al Commissario straordinario, ove necessario, la facoltà di provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 prevede che per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità per le fattispecie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Detta limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 5 stabilisce che dall'applicazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 integra l'articolo 1, comma 423, della legge n. 234/2022 allo scopo di prevedere che per ogni opera del programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale (non superiore al 2 per cento) dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società Giubileo 2025.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur se la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e, in particolare, alla possibilità che il Commissario possa effettuare tutte le nuove attività che gli vengono attribuite e avvalersi di altre amministrazioni ad invarianza d'oneri. Si ricorda che per gli oneri correlati alla gestione commissariale per il Giubileo è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (legge di bilancio 2022).

Inoltre, atteso che la norma prevede che nell'esercizio dei propri compiti il commissario agisca in deroga a norme di legge e che si stabiliscono, inoltre,

limitazioni all'azione di responsabilità per le fattispecie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di risvolti onerosi a carico della finanza pubblica, laddove tali norme derogate o limitate scontino risparmi o maggiori entrate.

Articoli 14 e 57, comma 3

(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – Disposizioni transitorie)

La disciplina in commento, intervenendo sulla materia del c.d. super bonus 110%⁴¹ e con specifico riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ammette alla detrazione fiscale del 110 per cento anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020.

Le disposizioni in esame ritornano anche sulla disciplina – di cui all'art. 121 del DL n. 34 del 2020 – dell'opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale ampliando le possibilità consentite dalla legislazione previgente. Nello specifico, in relazione ad entrambe le fattispecie opzionali, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1983, è sempre consentita la cessione, sulla base del testo originario del decreto, a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 58 del 1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si è estesa ulteriormente la possibilità di cessione da parte dei sopra indicati soggetti cedenti: nello specifico la cessione potrà operare a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) del codice di consumo (di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005). Con l'art. 57 (Disposizioni transitorie), comma 3 del provvedimento in commento si prevede che tali nuove norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Sono quindi indicati gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Con il nuovo comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, si disciplina il regime transitorio riferito alla operatività della nuova regolamentazione delle possibilità di cessione del credito⁴². Il nuovo comma 1-*ter* novella gli articoli 3 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia⁴³ al fine di operare per entrambe le disposizioni un richiamo all'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, nell'ambito della nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

⁴¹ Nello specifico operando una novella all'art. 119, comma 8-*bis*, del DL n. 34 del 2020.

⁴² La RGS, con nota n. 0184839/2022, ha osservato che la formulazione della novella introdotta dalla Camera (per cui le nuove norme si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) confligge con il comma 3 dell'art. 57 del provvedimento in esame che fa decorrere l'operatività delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del DL n. 50 in esame alle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1 maggio 2022.

⁴³ Di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

La RT illustra brevemente la disposizione che interviene nella disciplina del cd Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. Ricorda, in particolare, che la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

Rappresenta quindi che la stima è stata elaborata sulla base dei dati degli interventi effettuati nell'anno 2021 desunti dal monitoraggio Enea, relativi alla tipologia di edifici in esame, tenendo anche conto dei ridotti termini della proroga in esame, degli impatti macroeconomici dovuti alle situazioni contingenti.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-1,2	-12,6	-7,9	-7,9	-7,9	14,8	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	-3,1	0
Credito	0	-115	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	15,1	-6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	1,9	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2,4	-110,6	-130,2	-122,9	-122,9	14,8	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	-3,1	0

Milioni di euro

La disposizione, al comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 121, comma 1, del DL n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del DL n. 17 del 2022. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 58 del 1998, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati", ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

La disposizione non reca maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto contiene di norme di tipo procedurale.

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Al riguardo, con riferimento alla proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine entro il quale devono essere effettuati lavori per almeno il 30 per cento complessivo, si osserva che la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione senza fornire dati ed ipotesi posti a base della stima (ad esempio la spesa complessiva ipotizzata, quella incentivata e l'effetto indotto). Non è quindi possibile ripercorrere e riscontrare i valori indicati nella tabella che si legge in RT⁴⁴ che peraltro ripropone la consueta metodologia seguita nella valutazione dell'impatto finanziario delle detrazioni fiscali nella materia considerata⁴⁵. Si osserva inoltre – in relazione a quanto si legge in RT per cui la stima è stata elaborata sulla base dei dati degli interventi effettuati nell'anno 2021 desunti dal monitoraggio ENEA – che la stessa non parrebbe tener conto del fatto che il *superbonus* 110% è riconosciuto anche in relazione ad interventi antisismici, per cui sarebbe opportuno un approfondimento in proposito al fine di escludere una sottostima dell'onere associato alla proroga al 30 settembre 2022. Poiché la RT – peraltro in linea con l'approccio metodologico costantemente seguito in materia – continua a proporre ed a contabilizzare effetti positivi in termini di gettito a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP ascrivibili ai maggiori investimenti del settore indotti dalle spese aggiuntive ammesse all'agevolazione fiscale, sarebbe utile poter disporre di informazioni e dati a consuntivo per un riscontro del carattere prudenziale dell'approccio seguito che contabilizza *ex ante* e non *ex post* il maggior gettito associato.

Con riferimento all'intervento operato sulla disciplina dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, operandosi un ampliamento delle possibilità di cessione consentite, ulteriormente determinatosi a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, non si hanno osservazioni per quanto di competenza⁴⁶.

Articolo 14-bis

(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, è volta a stabilizzare l'inclusione delle categorie N2 e N3 tra i veicoli il cui motore può essere trasformato in ibrido o motore esclusivamente elettrico.

La RT non considera la norma.

⁴⁴ Si ripropone in proposito quanto già rilevato nel dossier del 7 giugno 2022 – D.L. 50/2022 – A.C. 3614 – Parte II – Profili finanziari, p.43 considerato che non si dispone delle risposte del Governo in proposito.

⁴⁵ Da cui consegue: - l'avvenuta contabilizzazione di oneri nella prima riga della tabella a titolo di minor gettito IRPEF/IRES direttamente associabili alla detrazione fiscale in esame, operante per 4 anni con il conseguente recupero di gettito rispetto alla disciplina a regime per gli anni successivi; – l'impatto della disciplina del credito di imposta; – il maggior incasso a titolo di IVA, imposte dirette ed IRAP apprezzabile fino al 2024 ascrivibile agli investimenti del settore, stimolati dall'agevolazione in commento.

⁴⁶ Si ricorda, peraltro, che la materia è stata interessata da numerosi interventi normativi succedutisi a breve distanza tra loro. Per una sintesi delle modifiche intervenute, si fa rinvio alla [nota di lettura del Servizio del bilancio n. 302](#) – aprile 2022 – A.S. 2588: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*" (Approvato dalla Camera dei deputati) – art. 29-bis pp. 65 e ss..

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 15

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.)

Il comma 1, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, prevede che la società SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia, Bielorussia od Ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.

Il comma 2 stabilisce che la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Il comma 3 permette l'accesso alla garanzia alle imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo

regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il comma 4 esclude in ogni caso dalle garanzie di cui al presente articolo le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità od organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Il comma 5 prevede la concessione delle garanzie di cui al presente articolo alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
 - 2) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
- c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
 - 1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
 - 2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
 - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità alla decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;

- f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
- h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Il comma 6 stabilisce che, qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante « Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il comma 7 prevede che, per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applichino, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

Il comma 8 stabilisce che, per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data del 18 maggio 2022, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 9 dispone che, qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto interministeriale con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il comma 10 accorda di diritto sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Il comma 11 prevede che la SACE S.p.A. svolga anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 12 dispone che i soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 13 stabilisce che la SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 13-*bis*, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del

2012, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

Il comma 14-*bis*, modificando l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, confermando la misura che mira ad assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e che autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, precisa che la garanzia opera alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, riferita alla versione originaria dell'articolo, ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la misura insiste finanziariamente sul *plafond* di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020) fino a 200 miliardi (di cui 30 miliardi in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL Liquidità e dell'articolo 31 del DL rilancio). A tal riguardo la RT segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 miliardi in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 21 del 2022. La RT afferma quindi che l'intervento proposto non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente

Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto comunicato da SACE spa⁴⁷ sono circa 35,2 miliardi di euro, per un totale di 5.316 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia". Di questi, circa 10,3 miliardi di euro riguardano 18 operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal "decreto liquidità", relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Crescono inoltre a 24,9 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di 5.298 richieste di garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing. Si segnala, tuttavia, che rispetto a questi dati riportati il 18 maggio u.s., l'ultimo comunicato del 6 luglio del MEF⁴⁸ riporta 42 miliardi di euro di volumi

⁴⁷ Cfr. Comunicato SACE del 18 maggio 2022.

⁴⁸ Cfr. [Comunicato MEF](#), N° 130 del 06/07/2022

complessivi di prestiti garantiti da SACE, in crescita quindi di circa 7 miliardi in poco più di un mese.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse statali già stanziare per "Garanzia Italia", si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la capienza del fondo già istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale risulta capiente rispetto alle richieste che potrebbero scaturire dal provvedimento in esame, alla luce dell'ampio margine ancora esistente fino al massimo di impegni assumibili (200 – 42 miliardi), a sua volta assistito da un livello di risorse stanziare (31 miliardi) che garantisce in modo più che prudenziale la copertura delle garanzie assunte (scontando un tasso di escussione pari a circa il 15%).

Articolo 15-bis ***(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)***

Le disposizioni in commento⁴⁹, introdotte durante l'esame dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina generale della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo⁵⁰. Nello specifico, si ricorda che per il contribuente che ne faccia richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione concede la ripartizione delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La novità introdotta dalla Camera dei deputati riferisce tale possibilità "per ciascuna richiesta". Sempre la regolamentazione vigente, prevede che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 60.000 euro la dilazione può essere richiesta se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà. Con la novella approvata dall'altro ramo del Parlamento, la predetta soglia di valore è innalzata a 120.000 euro, con la conseguenza che per importi inferiori il richiedente la dilazione non sarà tenuto a documentare detta situazione⁵¹. Si interviene inoltre sulla decadenza dal beneficio della rateazione, in senso più favorevole per il contribuente. Nello specifico, con le novelle introdotte dalla Camera dei deputati, la decadenza opererà in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate previste dalla disciplina vigente. Nel contempo, però, il carico non potrà essere più rateizzato⁵². Con il nuovo comma 3-ter, introdotto all'art. 19, si prevede poi che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 19, la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Il comma 2 disciplina l'operatività delle nuove norme. Nello specifico si prevede che le stesse trovino applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50 all'esame.

Il comma 3 dispone che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data

⁴⁹ Le norme perseguono l'obiettivo di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità anche temporanee.

⁵⁰ Di cui all'art. 19 del DPR n. 602 del 1973.

⁵¹ Si veda anche l'articolo 13-*decies* del DL n. 137 del 2020 che era intervenuto in via temporanea sulla disciplina degli obblighi di documentazione della obiettiva difficoltà, prevedendo che per le richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, gli obblighi di documentazione operano solo per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 100.000 (dai 60.000 previsti per la norma vigente).

⁵² La disciplina vigente dispone che il carico possa essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento.

La RT non è stata resa al momento disponibile.

Al riguardo, si osserva che alle disposizioni in commento non sono stati associati effetti finanziari. Come si evince dalle finalità perseguite dalla norma e dalla stessa enunciate, la nuova disciplina potrebbe agevolare il contribuente nell'assolvimento degli obblighi tributari (il pagamento delle somme iscritte a ruolo), attraverso una disciplina meno stringente sia della decadenza dal beneficio della rateazione sia degli obblighi di documentazione della situazione di obiettiva difficoltà. Tali nuove norme, similmente ad altre di analogo contenuto, potrebbero risultare suscettibili di favorire la ripresa dei pagamenti e quindi garantire gli incassi attesi se non maggiori rispetto alla disciplina vigente. Non si hanno osservazioni pertanto per quanto di competenza⁵³.

Articolo 15-ter

(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

Il comma 1, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, estende le garanzie di cui all'articolo 15 anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La RT, riferita all'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2022 trasposto nel testo in esame con l'approvazione di un emendamento durante la prima lettura, afferma che la misura insiste finanziariamente sul *plafond* di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020) fino a 200 miliardi (di cui 30 miliardi in favore delle PMI}, e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità e dell'articolo 31 del decreto Rilancio). A tal riguardo segnala che le valutazioni in merito alla copertura finanziaria risultano invariate rispetto a quelle sottese alla RT relativa all'articolo 15, in

⁵³ Si ricorda, ad esempio che in occasione della stima associata all'art. 13-*decies* del DL n. 137 del 2020 (si veda la nota 51 in proposito) la RT così osservava "*Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica, l'accesso all'istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l'intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutata idonea a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l'accesso all'istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all'Agente della riscossione*". Si veda anche in senso analogo la RT associata all'art. 13-*bis*, comma 4, del DL n. 113 del 2016.

quanto la norma interviene, anche per fini di chiarezza operativa, nell'ambito di una operatività generale già consentita dal menzionato articolo 15. La misura proposta non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente e non genera nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dell'ampio margine di impegni ancora assumibili a valere sullo stanziamento previsto. Un aggiornamento del quadro complessivo delle garanzie attese per effetto degli interventi del presente decreto-legge sarebbe comunque auspicabile.

Articolo 16

(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

Il comma 1 inserisce i seguenti due commi nell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022):

- il comma 55-*bis*, fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, consente che fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (fondo di garanzia PMI) sia concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18 maggio 2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
 - 1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), (ovvero quelle connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80%) nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
 - 2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 2.1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
 - 2.2) il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
 - 3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro

l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "*de minimis*" o di esenzione per categoria;

- 4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità od organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il comma 55-*ter* dispone che, per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-*bis* non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-*bis* possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-*bis*, numero 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che l'intervento proposto è stato strutturato in termini di integrazione, coerenza ed armonizzazione al regime di *phasing out* dallo stato emergenziale COVID disposto dall'articolo 1, comma 55, della legge di bilancio per il 2022.

In termini di impatti finanziari della misura, la RT rappresenta che sulla base dei dati forniti dal Gestore, alla data del 30/04/2022, il fondo di garanzia PMI presentava risorse libere pari a circa 5,6 miliardi di euro. Rispetto alla predetta disponibilità, sempre alla medesima data, sono state perfezionate garanzie per circa 16,7 miliardi di euro, per un impegno pari a circa 1,9 miliardi di euro (+ 200 milioni di euro per l'integrazione straordinaria del fondo Accantonamento Supplementare Eurofidi), corrispondenti ad un risparmio, in termini di volumi garantiti, pari a circa il 22% e, in termini di accantonamento, pari a circa il 39%. Alla medesima data e sulla base dell'andamento attuale, il Gestore stima, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022, un potenziale impegno aggiuntivo quantificato in circa 3,9 miliardi di euro, rispetto al quale, considerata la natura selettiva dell'intervento proposto, le condizioni restrittive di accesso alla garanzia al 90% e la sua vigenza temporale limitata fino al 31 dicembre 2022, la RT stima un ulteriore impegno di circa 42 milioni di euro, corrispondenti ad un volume di garantito pari a circa 400 milioni di euro. Considerato che sulla base di tali premesse, il Gestore stima, al 31 dicembre 2022, un potenziale risparmio di circa 1,7 miliardi di euro, non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura della misura proposta.

Al riguardo, si sottolinea che la RT non fornisce elementi a supporto della stima di circa 400 milioni di euro di finanziamenti garantiti per un impegno finanziario a carico del fondo valutato in 42 milioni di euro.

Il potenziale risparmio stimato a fine anno (1,7 miliardi), evidentemente corrispondente alla differenza fra le risorse libere (5,6 miliardi) e il potenziale impegno aggiuntivo stimato fino a fine anno (3,9 miliardi).

Articolo 17

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

Il comma 1, modificando l'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, specifica e amplia le finalità dell'intervento in garanzia fornito dalla SACE sui finanziamenti alle imprese italiane (inclusendovi la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, il miglioramento della capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale ecc.) e precisa, inoltre, che le imprese beneficiarie debbano avere la sede legale in Italia, ovvero si debba trattare di imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia. Inoltre, prevede che, in luogo del decreto del MEF per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie, i medesimi criteri e modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. siano definiti in un allegato tecnico al decreto-legge n. 269 del 2003, riportato nel presente decreto-legge n. 50⁵⁴. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non

⁵⁴ In particolare, si segnala che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare le garanzie a condizioni di mercato entro l'importo complessivo massimo di **200 miliardi di euro**, per cui la **somma degli impegni** in essere assunti da SACE S.p.A. non può superare tale importo. L'allegato prevede poi limiti più ridotti per i primi 18 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Le garanzie su finanziamenti sono concesse per una percentuale massima di copertura del **70%**, salva la facoltà di arrivare al 100% qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi. In base all'ammontare della garanzia e al rapporto con il fatturato dell'impresa la procedura di rilascio della garanzia viene progressivamente rafforzata, arrivando a prevedere oltre alla delibera finale anche l'immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie e dei relativi esiti. I **limiti di rischio** prevedono una **durata massima** della singola garanzia pari a **20 anni**, con **massima esposizione** su singola controparte pari all'**8%** dell'importo massimo delle garanzie concedibili, ovvero del **15%** nei confronti di un gruppo di controparti connesse. Con riferimento al **settore di attività economica**, il limite è pari al **25%** dell'importo massimo delle garanzie concedibili. Il **rating minimo** assegnato alla controparte al momento del rilascio delle Garanzie deve essere non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala **Standard and Poor's**.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso**. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'**informativa** volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio. Inoltre, con cadenza almeno trimestrale, trasmette un'**informativa ex ante** sugli impegni da assumere.

Per quanto riguarda la **remunerazione della garanzia e le commissioni spettanti a SACE S.p.A.**, l'allegato prevede che il **livello dei premi** sia rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini dell'**autofinanziamento del regime di garanzia**.

Le **commissioni** dovute a SACE S.p.A. sono **limitate alla copertura dei costi sostenuti**. Da ultimo, con riferimento a **gestione, indennizzi e recuperi**, l'allegato richiede a SACE S.p.A. di svolgere con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo

regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una novella di carattere ordinamentale necessaria ad assicurare l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità). La norma, pertanto, opera nei limiti dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il *plafond* massimo di esposizione, pari a 200 miliardi di euro.

In proposito, la RT precisa che, ai sensi del menzionato articolo 31, il fondo è stato incrementato di 30 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,7 miliardi di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5 (a copertura del fabbisogno finanziario per la campagna SACE di riassicurazione dei crediti commerciali a breve termine, scaduta lo scorso 30 giugno 2021 e non ulteriormente rinnovata). A tal riguardo la RT segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 miliardi in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 21 del 2022, nonché dell'impegno massimo assumibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto-legge, pari a 5 miliardi di euro. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, che assicurano la perdurante disponibilità di gran parte delle risorse appostate, anche se va rilevato che risultano perfezionate garanzie per 35,6 miliardi di euro, in luogo dei 32,5 miliardi riportati dalla RT⁵⁵.

Articolo 18

(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

Il comma 1 istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di

mandato a terzi e/o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.

⁵⁵ V. [Comunicato MEF, 1° giugno 2022](#).

contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Il comma 2 prevede che siano destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR approvato con DPR n. 917 del 1986.

Il comma 3 stabilisce che le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

Il comma 4 dispone che i contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso del termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5% delle risorse stesse.

Il comma 6 stabilisce che, qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Il comma 7 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina	130,0				130,0				130,0			

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all'entità dello stanziamento del fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina per l'anno 2022, anche se non vengono forniti elementi che possano condurre ad una valutazione di accettabile congruità delle somme stanziare, anche considerando il fatto che dei 130 milioni previsti 10 milioni sono utilizzati con finalità di copertura dall'articolo 25-bis.

Articolo 18-bis
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende la disciplina degli accordi di foresta ad alcune tipologie di imprese forestali. In particolare, si estende la predetta disciplina alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4470 del 29 aprile 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera come le imprese operanti nel settore della bioedilizia nonché ai produttori finali di manufatti di legno, di imballaggi e di finiture lignee.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur evidenziando il carattere sostanzialmente ordinamentale delle disposizioni inerenti la disciplina degli accordi di foresta, si segnala che l'estensione della predetta disciplina ad altre imprese pone la necessità di acquisire maggiori elementi di valutazione circa la possibilità di beneficiare di regimi agevolativi e incentivanti non configurati quale tetto di spesa, nonché circa le attività di promozione degli accordi da parte delle regioni, dalla cui attuazione potrebbero dunque derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.

Articolo 18-ter

(Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in prima lettura⁵⁶, estende dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea delle "materie prime critiche" e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia. A tal fine esso novella il comma 4, dell'articolo 30 (*Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche*) del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita ad aggiornare il termine già previsto dalla normativa vigente dall'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 21/2022, in relazione al previsto obbligo di notifica al MAECI da parte del MISE, relativamente alle esportazioni fuori dalla UE di materie prime "critiche" e dei rottami ferrosi, e che il comma 4 del medesimo articolo citato, reca una clausola di neutralità per cui dagli adempimenti ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁵⁷, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma incrementa per l'anno 2022 la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di 20 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per il sostegno delle filiere agricole danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazioni a fondo perduto (comma 1)	20				20				20			

La RT descrive la norma.

⁵⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 35.

⁵⁷ Sul punto, tuttavia, si osservava che la RT non dovrebbe limitarsi a ribadire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ma recare l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni per le Amministrazioni interessate dagli adempimenti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse per loro già previste ai sensi della legislazione vigente. Come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Cfr. Nota di Lettura n. 300, pagina 65.

Al riguardo, pur trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la rappresentazione della spesa in conto capitale in esame sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbero chiariti i motivi per cui, pur in presenza di una spesa in conto capitale, sono stati ascritti identici effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 20

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)

Il comma 1 autorizza l'ISMEA a concedere garanzia diretta, con copertura al 100 per cento, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

Il comma 2 provvede agli oneri, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie in esame.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che nell'ambito di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, qualora alla scadenza della locazione abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Trasferimento da versare a ISMEA per le garanzie concesse	100				100				100			

La RT, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, afferma che le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria intestato a ISMEA saranno utilizzate con le medesime modalità previste per la gestione delle garanzie COVID e saranno oggetto di relazione al Parlamento, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 102

del 2004, oltre ad essere oggetto anche di specifico rendiconto allegato al bilancio d'esercizio di ISMEA. La RT afferma quindi che non sono previsti effetti finanziari ulteriori, considerato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

Al riguardo, si osserva che la concessione della garanzia da parte di ISMEA copre il 100 per cento dei nuovi finanziamenti fino a un importo di 35.000 euro e non sembra evincersi dalla norma che la misura della garanzia sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse allo scopo destinate, così come affermato dalla RT. Al fine, dunque, di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbero fornite maggiori informazioni circa la circostanza che le garanzie concesse da ISMEA operino entro il limite di spesa recato dalla norma.

Inoltre, si segnala che il comma 5-*bis* dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede la possibilità che le garanzie fornite dall'ISMEA siano assistite dalla garanzia dello Stato. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che le garanzie previste alla presente disposizione, non siano corredate dalla garanzia dello Stato.

Nulla da osservare con riferimento all'imputazione di effetti finanziari sui tre saldi già dal 2022 considerato che l'ISMEA non rientra tra le pubbliche amministrazioni ricomprese nel conto economico consolidato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e pertanto il trasferimento a suo favore determina immediatamente un'uscita per la finanza pubblica.

Infine, in merito all'utilizzo, a titolo di copertura finanziaria, delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, si segnala che il citato decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto il versamento di 100 milioni di euro su un conto corrente di tesoreria centrale, appositamente istituito e intestato a ISMEA, da utilizzare per il potenziamento delle garanzie esistenti in favore delle imprese agricole e della pesca. Sul punto appare opportuno che siano fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura e l'assenza di pregiudizi nei confronti degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo conto corrente.

Articolo 20-bis
(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede disposizioni in materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole. In particolare, si prevede che il diritto di prelazione non può essere esercitato, tra l'altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20-ter

(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, a tal fine novellando l'art. 28-*quater* del DPR n. 602 del 1972. La novella estende le possibilità di compensazione anche per i crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. Si prevede quindi che tale possibilità operi anche per le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Un ulteriore intervento concerne il raccordo tra la nuova disciplina e quella delle certificazioni della PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sono utilizzate per il pagamento.

Con il comma 2 è disposta l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'art. 12 del DL n. 145 del 2013 che faceva rinvio ad un DM per la disciplina delle modalità di compensazione.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, si rileva che alle norme in commento non sono stati associati effetti finanziari. Sul punto appare necessario conoscere le valutazioni della RT in merito. Appare in ogni caso opportuna una conferma che l'ampliamento delle possibilità di compensazione non determina pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica. Si ricorda che la norma di cui si propone l'abrogazione demanda ad un DM la disciplina delle modalità di attuazione delle compensazioni precisando che le stesse sono stabilite "*nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica*".

CAPO III

MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 21

(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

Con il comma 1 si interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (di cui al comma 1058 della legge di bilancio 2021 - legge n. 178 del 2020). Nello specifico si eleva la misura dell'agevolazione fiscale in commento dal 20 al 50 per cento del costo di acquisizione⁵⁸ per gli investimenti aventi ad oggetto i predetti beni, se effettuati a decorrere dal 1°

⁵⁸ Si ricorda che l'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 1 milione di euro pro capite per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) funzionali ai processi di trasformazione 4.0, fino al 2023. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Il comma 2 dispone che, agli oneri derivanti dalle norme in esame, valutati in 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 58, alla cui scheda di lettura si rinvia).

La RT, ai fini della stima, adotta la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di bilancio 2021, che stimava gli investimenti in base alle informazioni dichiarative relative alle maggiorazioni previste fino agli investimenti 2019, aggiornando le medie di tali investimenti con gli ultimi dati disponibili (Redditi 2021, anno di imposta 2020) ed applicando la riduzione NADEF indicata nella relazione tecnica originaria alla L. 178/2020.

Gli effetti differenziali rispetto alla legislazione vigente sono riportati nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-15,7	-19,6	-19,6	-3,9	0

in milioni di euro

Ai relativi oneri, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
21	s	k	15,7	19,6	19,6	3,9	15,7	19,6	19,6	3,9	15,7	19,6	19,6	3,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita a fornire i risultati della stima e ad affermare che ai fini della stessa è stata utilizzata la medesima metodologia adottata della RT annessa alla legge di bilancio 2021, va evidenziato che ivi non vengono però esplicitati i dati e parametri utilizzati, né le ipotesi considerate a tal fine.

Volendo tuttavia tentare di ripercorrere il procedimento esposto nella richiamata RT, si ottengono risultati che, in assenza di altre informazioni, indurrebbero a ritenere sottostimato l'onere indicato, peraltro in misura non trascurabile. Per effetto delle disposizioni in commento, la misura del credito d'imposta, per investimenti in beni immateriali 4.0, viene aumentata di 1,5 volte (viene portata dal 20% al 50%) rispetto al beneficio previgente. Sulla base di un rapido calcolo - basato sulla mera proporzione

del dato contenuto nella RT annessa alla ricordata legge di bilancio per il 2021⁵⁹ - si ottiene un onere differenziale complessivo di circa 1,020 mld di euro⁶⁰, a fronte di quanto indicato in RT pari a complessivi 58,8 mln di euro⁶¹.

Inoltre, si rende necessario acquisire, qualora siano disponibili, dati di consuntivo che permettano di chiarire il tiraggio della misura nonché il peso del massimale individuale posto pari a 1 mln di euro. Si chiede di sapere poi, in mancanza di indicazioni specifiche, se la quantificazione proposta in RT abbia tenuto conto di possibili effetti incentivo determinati dal notevole maggiore attrattività della disposizione in commento. Infine una ultima evidenza, in termini finanziari, va posta con riferimento all'effetto retroattivo della disposizione che, applicandosi agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023⁶², consentirà anche a chi ha già effettuato degli investimenti, di usufruire della maggiore aliquota.

Andrebbe pertanto considerata l'opportunità dell'inserimento di una "clausola" di monitoraggio *ad hoc* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire il costante controllo sul "tiraggio" della misura.

Articolo 22 **(Credito d'imposta per la formazione 4.0)**

L'articolo rimodula l'aliquota del credito d'imposta Formazione per le piccole e medie imprese⁶³.

⁵⁹ In tale ambito la RT stimava per il beneficio in parola, riconosciuto per il 20% e per un importo massimo di 1 mln di euro a beneficiario le seguenti variazioni finanziarie, in termini di cassa:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0

⁶⁰ Il dato è stato così ottenuto: ai 3,4 mld di euro di investimenti stimati per il 2022 dalla RT annessa alla citata LB per il 2021, è stata applicata l'aliquota differenziale di credito d'imposta prevista secondo la novella, cioè il 30% (50%-20%), ottenendo pertanto il seguente onere complessivo: $3,4 \text{ mld} * 30\% = 1,020 \text{ mld}$ complessivi che suddivisi per tre rate di utilizzo del beneficio determinano un onere di competenza di circa 340 mln di euro. In termini di cassa, e pertanto tenendo in considerazione il flusso finanziario determinato dal saldo/acconto, si ottiene il seguente risultato: per l'anno 2022 l'onere è di 272 mln di euro, per gli anni 2023 e 2024 è di 340 mln di euro, mentre per l'ultimo anno 2025, l'onere è di 68 mln di euro.

⁶¹ L'onere complessivo di competenza ammonta al totale degli oneri indicati nella tabella annessa alla RT che tiene conto delle modalità di calcolo del saldo/acconto; infatti: $15,7 + 19,6 + 19,6 + 3,9 = 58,8$ mln di euro.

⁶² A condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

⁶³ Sulla materia si ricorda che l'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 disciplina il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie nelle seguenti modalità:

- per le piccole imprese, viene riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

In particolare, il comma 1, allo scopo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, dispone che l'aliquota del credito d'imposta formazione 4.0 per le piccole imprese sia elevata dal 50 al 70 per cento, e innalzata dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, relativamente a spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. L'elevazione dell'aliquota spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 17 giugno 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti.

Il comma 2, per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal già visto comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La RT riferisce che con l'obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0, la proposta introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del credito d'imposta, di cui al comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine, prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione della maggiorazione al credito d'imposta per le PMI alle condizioni previste, la RT assume che la misura possa entrare a regime solo nella seconda metà dell'anno e che pertanto il periodo utile per attivare i corsi di formazione coerenti con il percorso di certificazione delle competenze previste dal comma 2 sia di circa quattro mesi.

Pertanto, la base di calcolo è costituita da un terzo dell'ammontare delle risorse previste in RT alla misura generale nel 2022: 150 mln/3.

Inoltre la RT assume che una quota non superiore a un terzo delle piccole e medie imprese potenzialmente beneficiarie ricorra alla maggiorazione: la stima appare prudenziale e coerente con le dinamiche di fruizione degli incentivi di nuova introduzione che richiedono nuovi e più complessi oneri documentali.

Sulla base dei dati relativi alla distribuzione per dimensione d'impresa del credito d'imposta formazione 4.0 per il periodo d'imposta 2020, ipotizza che le risorse siano destinate per il 62% alle piccole imprese, per il 32% alle medie imprese e per il 6% alle grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Sulla base di tali assunti e tenuto conto che in base alle evidenze contabili il ricorso al credito di imposta in esame è stato sinora contenuto nell'ambito delle risorse disponibili, la RT ipotizza che gli effetti migliorativi sulla spesa derivanti dal decremento dell'aliquota di base per le piccole e medie imprese equivalga alla maggiore spesa derivante dalle previsioni del comma 1, anche tenuto conto del breve margine temporale residuo a disposizione delle imprese per il ricorso a tale credito.

Pertanto, la RT certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo si osserva che le modifiche di cui all'articolo all'esame, da un lato incrementano le aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0 per le piccole e medie imprese (comma 1)⁶⁴, dall'altro le diminuiscono (dal 50% al 40% per le piccole imprese e dal 40% al 35% per le medie imprese) qualora i progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto non rispettino i requisiti introdotti con la novella in esame. Sulla base di quanto si legge in RT, si evince che la neutralità finanziaria delle norme in commento è la risultante di una sorta di compensazione tra effetti operanti in direzioni opposte, con l'aggiunta dell'impatto dovuto al limitato tempo a disposizione delle aziende per implementare nuovi corsi di formazione; in più la RT ipotizza che solo un terzo delle piccole e medie imprese, potenzialmente beneficiarie, ricorrerà alla maggiorazione in parola, dalla qual cosa – oltre al fatto che dalle evidenze contabili riferibili al ricorso al credito in argomento si rileva la sufficienza delle risorse messe a disposizione – fa derivare il carattere prudenziale della quantificazione.

In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario tuttavia acquisire maggiori dati ed informazioni al fine del riscontro del carattere prudenziale delle predette valutazioni. Nello specifico: a supporto dell'ipotesi di 1/3 di adesioni; - circa l'impatto di un possibile effetto incentivante della disposizione; - in ordine alla stima (in termini di numerosità e di valore) dei soggetti che verrebbero penalizzati dalla diminuzione delle aliquote; circa la ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di imprese. Inoltre, dalla lettura della disciplina nel suo complesso, si suggerisce un approfondimento, con specifico riguardo alle ricadute sugli oneri che potrebbero risentire del possibile mancato utilizzo dell'aliquota del 60%⁶⁵ per i destinatari delle attività di formazione, attivate dalle piccole imprese, che rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati; infatti tale aliquota risulta inferiore rispetto alla nuova, più elevata, del 70%.

⁶⁴ Lasciando inalterata l'aliquota e la soglia massima del beneficio previsto per le grandi imprese.

⁶⁵ Un effetto questo che anzi potrebbe incentivare ed ampliare la numerosità ed il valore delle attività di formazione che si intende agevolare.

Sarebbe utile poter disporre anche di dati a consuntivo che aiutino a verificare la presunta compensazione degli effetti finanziari su descritti e dai quali deriverebbe la neutralità della norma all'esame.

L'approfondimento si rende necessario in considerazione del fatto che la norma originaria, in tema di quantificazione dell'onere, per come si può evincere anche dalla sua lettura (articolo 1, comma 216, della citata L. n. 160 del 2019), non configura un tetto di spesa⁶⁶, considerando anche che a tutela delle risultanze finanziarie di bilancio è stata prevista l'attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁷.

Articolo 23 ***(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo)***

La norma interviene sulle modalità di riconoscimento del credito di imposta riconosciuto dall'art. 18 della legge n. 220 del 2016 (c.d. legge Cinema), modificando, per il solo biennio 2022 e 2023, sia la misura del credito di imposta, sia l'ambito oggettivo di applicazione. Nello specifico, con le nuove disposizioni il credito sarà riconosciuto entro il tetto massimo del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche. Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento si è precisato che detto tetto opera per le sale cinematografiche esercitate da grandi imprese. Si è provveduto quindi ad elevarlo al 60% dei medesimi costi se esercitate da piccole o medie imprese. A regime il credito di imposta in commento è invece previsto entro il limite del 20 per cento degli introiti derivanti dalla programmazione delle opere audiovisive.

La Camera dei deputati ha aggiunto i nuovi commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

Con il nuovo comma 1-*bis* per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, il credito di imposta di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016 è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale⁶⁸.

Il nuovo comma 1-*ter* dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 50 all'esame, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'art.

⁶⁶ Nonostante la novella contenuta nel presente articolo rinvii anche ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che assicuri altresì l'invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti. Sul tema si evidenzia che sul sito del richiamato Ministero, per le modalità di comunicazione del novellato credito, si fa rinvio al decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 - <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2042772-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-formazione>

⁶⁷ Ai fini di quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 13, della L. n. 196 del 2009.

⁶⁸ Ai sensi della citata disposizione, si prevede che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

2, comma 1, lettera *b*), n. 2), punto i, del decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017⁶⁹.

Con il comma 1-*quater* si autorizza la spesa di 10 mln di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte ad incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive⁷⁰. All'onere associato alla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'art. 89 del D.L. n. 18 del 2020.

Il nuovo comma 1-*quinqües* eleva da 800.000 a 1.200.000 euro il limite massimo dei costi sostenuti nel triennio in relazione al credito di imposta di cui all'art. 7 comma 1,⁷¹ del D.L. n. 91 del 2013, riconosciuto per il rilancio del settore musicale italiano.

Si prevede che tale disposizione trova applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La RT evidenzia che la disposizione modifica, per gli anni 2022 e 2023, la misura del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della legge n. 220 del 2016 e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento.

La predetta rimodulazione dell'aliquota e dei costi ammissibili non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i crediti d'imposta previsti dalla legge cinema sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge.

Ai sensi del citato articolo 13, comma 5, con decreto del Ministro della cultura si provvede al riparto del fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge cinema.

Al riguardo, si ricorda che il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato «fondo per il cinema e l'audiovisivo», istituito dal medesimo articolo 13 nello stato di previsione del Ministero della cultura a decorrere dal 2017, è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge cinema e il complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA nei settori di attività interessati dalla legge cinema e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui.

⁶⁹ Si interviene sulla disciplina delle condizioni che devono sussistere affinché l'opera audiovisiva possa essere ammessa ai benefici della legge n. 220 del 2016. Per un commento, si veda il [dossier](#) dei Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'A.C. 3614-A (D.L. 50/2022), pag. 224.

⁷⁰ Secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 50 all'esame.

⁷¹ L'art. 7, comma 1 così dispone: "Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'[articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta.

Pertanto, rileva che essendo il credito d'imposta oggetto della proposta normativa riconosciuto a valere sulle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo, come ripartite annualmente con apposito decreto ministeriale, le risorse destinate a tale misura di sostegno sono soggette al tetto massimo fissato annualmente dal Ministro, con la conseguenza che la modifica prevista dalla proposta normativa per gli anni 2022 e 2023 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, con decreto adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità attuative della misura, riferite ai beneficiari e alla tipologia di spese ammesse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che l'art. 21 della legge n. 220 del 2016 dispone che i crediti di imposta della sezione II (incentivi fiscali)⁷², tra cui quelli in esame, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge che provvede nel contempo al riparto delle relative risorse. Non ci sono pertanto osservazioni.

Con il riguardo specifico alle novelle operate dal comma 1-*quinquies* riferite al credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. n. 91 del 2013, non si hanno osservazioni, per quanto di competenza, considerato che l'agevolazione fiscale anche in tal caso opera entro il limite delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa).

In merito alla riduzione del fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si segnala che il predetto fondo è stato rifinanziato nell'anno 2022 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2022 per 50 mln di euro per la parte corrente e 25 mln di euro per gli interventi in conto capitale e nel momento in cui si scrive non risulta emanato il decreto ministeriale di riparto delle risorse del fondo in esame per l'anno 2022. Ciò premesso, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse presenti sul fondo nella misura sufficiente alle esigenze di copertura finanziaria poste dalla disposizione in commento e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 24 ***(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)***

Il comma 1, al fine di sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE,

⁷² Con esclusione dei crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19.

incrementa la dotazione del fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (si tratta del fondo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 17 del 2022 (iscritto al capitolo 7357 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, allo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale), e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento fondo IPCEI	150	200	150		150	200	150		150	200	150	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione fondo per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologia dei microprocessori	100				100				100			

La RT ribadisce che il fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli IPCEI, progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. La RT precisa che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso. Le modalità attuative definite prevedono che l'intervento del fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021. In base all'articolo 6, comma 2, del decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta ai 3 seguenti IPCEI:

- uno nel settore della microelettronica ("IPCEI Microelettronica", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018);
- due nel settore delle batterie ("IPCEI Batterie 1", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e "IPCEI Batterie 2", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021);

Altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell'adozione della disciplina generale del fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l'intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica, destinando la somma complessiva di 1.743 milioni di euro all'attivazione degli interventi sopradetti.

La RT espone una tabella, cui si rinvia, nella quale sono riepilogate le risorse statali destinate al fondo IPCEI negli anni 2019-2024, che ammontano complessivamente a 2.243 milioni di euro. Considerando gli interventi già intrapresi, la dotazione effettiva del fondo ammonta quindi a 500 milioni di euro.

La RT ricorda che a tali risorse si aggiungono quelle previste dall'investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi.

La RT afferma che i fondi complessivamente disponibili non sono sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022. Si tratta in particolare dei seguenti progetti:

- Idrogeno, articolato nelle seguenti *wave*
- Technology e industry, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della pre-notifica ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2-Technology 1.4 Mld / H2 – Industry 1.2 Mld);
- Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld – H2 Capacity 487 Mil – H2 Mobility And Transport 1.6 Mld);
- Microelettronica – fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata a dicembre 2021);
- Cloud – fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata ad aprile 2022).

La RT precisa che ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due *slot* di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda *wave* è calendarizzata prima della fine dell'anno.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alla destinazione delle risorse disponibili od ora stanziata presso il fondo IPCEI, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri contenuti entro limiti di spesa.

Per quanto attiene ai profili di copertura non coinvolgenti l'articolo 58, al quale si rinvia, non vi sono osservazioni, atteso che sul capitolo 7357 dello stato di previsione del MISE, relativo al fondo utilizzato a copertura, risultavano interamente disponibili le somme stanziata nei giorni immediatamente precedenti la data di pubblicazione del decreto-legge in esame.

Articolo 24-bis

(Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale)

La norma, al fine di accelerare la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la presenza di una apposita clausola di salvaguardia finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 25

(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive

di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede la costituzione di una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di *performance*, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito *web* unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2021, di un contingente massimo di 10 esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Istituzione di un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Riduzione Tab. A – MISE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'implementazione di banche dati, la creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché l'attivazione di un sito *web* unitario, tutte attività riconducibili al comma 2, siano poste a carico della dotazione di cui al comma 1. Inoltre, sempre sul punto, andrebbero forniti elementi di valutazione circa la congruità delle somme stanziare rispetto a tali adempimenti, considerando anche gli oneri per il contingente fino ad un massimo di 10 esperti e quelli correlati alle attività proprie richiamate dal comma 1.

Inoltre, in relazione all'istituzione della segreteria tecnico-operativa, pur rilevando che è previsto l'utilizzo di personale già in servizio presso la PA, andrebbe chiarito se il personale ministeriale assegnato al nuovo organismo possa effettivamente fronteggiare i relativi adempimenti, aggiuntivi rispetto a quanto disposto a legislazione previgente, nell'ambito delle risorse già disponibili, senza compromettere le altre attività assegnate al Ministero.

Articolo 25-bis
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

Il comma 1 prevede il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 stabilisce che il buono di cui al comma 1 ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3 prevede che il buono sia rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 4 impone a ciascun richiedente, all'atto di presentazione della domanda, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta una serie di requisiti e condizioni necessari per l'accesso al buono.

Il comma 5 prevede che, a seguito della ricezione della domanda di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8 rilasci il buono di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.

Il comma 6 impone ai beneficiari, entro la data di scadenza del buono, di presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.

Il comma 7 dispone che il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.

Il comma 8 consente che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico siano adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti *in house* dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5% dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.

Il comma 9 stabilisce che la presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 10 autorizza per le finalità di cui al presente articolo la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (si tratta del fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione, iscritto sul capitolo 7041, con una dotazione per il 2022 pari a circa 24,8 milioni di euro, integralmente disponibili alla data del 28 giugno 2022, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS) e, quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18 del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento ed essendo specificato il criterio con cui selezionare le domande in caso di insufficienza delle risorse. Sul punto si evidenzia che le risorse stanziare, in presenza di un accesso generalizzato al livello massimo del bonus (10.000 euro), consentirebbero il soddisfacimento di 3.400 imprese.

Per quanto attiene ai profili di copertura, non si hanno rilievi da formulare in relazione all'utilizzo del fondo di cui all'articolo 18 (fondo sostegno imprese danneggiate dalla crisi ucraina) che a sua volta prevede un limite di spesa e il riproporzionamento dei contributi in caso di eccedenza delle domande rispetto alla dotazione e parimenti non si hanno osservazioni sul sostanziale azzeramento dello stanziamento del fondo di parte capitale da riaccertamento residui di cui al capitolo 7041 attesa la sua finalità generale. Tuttavia, si evidenzia che entrambe le coperture adottate insistono su risorse di conto capitale, mentre gli oneri da coprire, come si evince dall'espressione "rimborso delle spese e degli investimenti" contenuta nel comma 6, sembrano comprendere, almeno potenzialmente, anche voci di natura corrente, il che si tradurrebbe, nella misura in cui la spesa da coprire sia effettivamente tale, in una dequalificazione della spesa stessa.

Articolo 26 ***(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)***

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori venga adottato applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali. I maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse come determinate dal presente articolo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse, nel limite del 50 per cento, appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato a valere sulle risorse di cui sopra.

Il comma 2 prevede che per le suddette finalità le regioni, entro il 31 luglio 2022 e limitatamente all'anno in corso, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi regionali. In caso di inadempienza, i prezzi regionali sono aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I prezzi regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Il comma 3 prevede che nelle more della determinazione dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti incrementino fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Qualora risulti, nell'anno 2022, un incremento di detti prezzi regionali inferiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti.

Il comma 4 stabilisce che per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

- a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari, a valere sulle risorse del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del DL 21/2022 (200 milioni di euro per il 2022), nonché dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo in commento (1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per il 2023). Qualora l'ammontare delle richieste risulti superiore al limite di spesa, la ripartizione delle risorse viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa;
- b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, come incrementate dal successivo comma 5, lettera b) (500 milioni di euro per il 2022 e 550 milioni di euro per il 2023), nonché dall'articolo 25, comma 1, del DL 17/2022 (150 milioni per il 2022), e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del DL 21/2022 (120 milioni di euro per il 2022). Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di

spesa, la ripartizione delle risorse viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Il comma 5 incrementa la dotazione del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziata dalla presente norma per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera *a)* del DL 21/2022, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziata per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. Analogamente, la dotazione del fondo per l'adeguamento dei prezzi è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Il comma *5-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore del tratto viario sulla SS. 36 dal km 49+000 al km 49+800. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di loro competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Il comma 7, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e sino al 31 dicembre 2022, che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Con DPCM sono determinate le modalità di accesso e di ripartizione del fondo, nonché di restituzione al fondo medesimo delle economie derivanti dai ribassi d'asta ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui al citato articolo 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Ferme le priorità sopra elencate, al fondo possono accedere gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari. Al fondo possono infine accedere il Commissario straordinario per il Giubileo del 2025, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma *5-ter*, del DL 4/2022.

I commi da 8 a 10 dispongono che fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziata per il finanziamento dei lavori previsti dagli accordi quadro utilizzano le risultanze dei prezzi aggiornati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione.

Conseguentemente, sono abrogati – per coordinamento – il comma 11-*bis* all'articolo 29 del DL 4/2022 (che disciplinava l'adeguamento prezzi negli accordi quadro) e i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 all'articolo 25 del DL 17/2022, relativi alle modalità di compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del DL 21/2022, in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, a valere sul fondo per la revisione dei prezzi, si applichi anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Il comma 12 stabilisce che le presenti disposizioni, ad esclusione del comma 2, secondo e terzo periodo, e del comma 3, si applichino anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI del decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 12-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Il comma 13, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 14 provvede agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, "quantificati in" 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi del successivo articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento fondo prosecuzione opere pubbliche [c. 5, lett. a)]	1.000	500			1.000	500			1.000	500		
Incremento fondo per l'adeguamento dei prezzi [c. 5, lett. b)]	500	550			500	550			500	550		
Istituzione fondo per l'avvio di opere indifferibili (c. 7)	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500

La RT, oltre a descrivere la norma afferma, in relazione al comma 4, che rfinanzia il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e il fondo per l'adeguamento dei prezzi, che ai fini della quantificazione di detti incrementi, si è provveduto ad effettuare una stima del valore della produzione (stato di avanzamento dei lavori) e della variazione percentuale dei prezzi (rispetto ai valori riferiti all'anno dell'offerta). Secondo elaborazioni su dati ISTAT, il costo delle opere nei primi due mesi del 2022

(gli ultimi dati disponibili e precedenti il conflitto in atto in Ucraina) è significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti. La crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento del costo dei materiali.

Quanto alla copertura finanziaria del sopra indicato maggiore onere, occorre evidenziare che il comma 1 prevede che allo stesso si provveda, in primo luogo, utilizzando:

- nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la RT precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'articolo 42, co. 3, lettera *b*), del DPR 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici – Lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016" predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'*an* e nel *quantum*;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50%, dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (5% del valore di gara) e, nella misura del 10% (al fine di tenere conto della possibilità che essi

siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo minimo (15%). Inoltre, è stato considerato, in via prudenziale, un utilizzo di dette somme nella misura del 25% annuo per far fronte a imprevisti ovvero per altre esigenze, talché, avuto riguardo all'importo dei bandi di gara relativi al periodo compreso tra il 2019 e il 2021 e risultanti dai rapporti trimestrali dell'ANAC, è stata stimata una disponibilità attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta pari: al 75% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2021, al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2020 e al 25% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2019.

Con riferimento al comma 7, che istituisce il fondo per l'avvio di opere indifferibili, la RT afferma che, per quanto concerne la quantificazione della dotazione, si è tenuto conto del valore delle procedure di gara che si ipotizza possano essere bandite fino al 31 dicembre 2022 pari a 30 miliardi di euro, ipotizzando un incremento percentuale medio del 20% di tutti i prezzi utilizzati ai fini delle procedure di evidenza pubblica.

Per quanto attiene al comma 8, che dispone in materia di accordi quadro, la RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la rimodulazione avviene entro i limiti di spesa già previsti per la realizzazione dei lavori previsti dai citati accordi quadro.

Riguardo all'applicabilità, nell'ambito degli accordi-quadro, dei commi da 1 a 4 del provvedimento in esame, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, la RT afferma che gli effetti finanziari della disposizione sono stati già considerati ai fini della determinazione dell'incremento della dotazione del fondo per l'adeguamento dei prezzi.

In relazione ai commi 9 e 10, che recano disposizioni di coordinamento, la RT precisa che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al comma 11, che estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del DL 21/2022 (in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%) anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, la RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 12, che estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame (ad esclusione del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A., la RT afferma che la previsione ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia, riguardo all'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'ambito dei contratti affidati a contraente

generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. che, in base ai dati forniti da Rete ferroviaria italiana S.p.A., l'entità, attesa nell'anno 2022, degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Rete ferroviaria italiana S.p.A. ammonta a complessivi 1.600 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 320 milioni di euro. La RT precisa che i sopra menzionati lavori si riferiscono ad interventi, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda invece l'entità attesa nell'anno 2022 degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di ANAS S.p.A., la RT rappresenta che, in base dai dati forniti dalla medesima Anas, essi ammontano a 300 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 60 milioni di euro.

Tanto premesso, la RT evidenzia che l'entità delle lavorazioni attese dai Contraenti generali delle sopra menzionate società è stata già considerata ai fini della determinazione della dotazione aggiuntiva complessiva dei fondi di cui al comma 5.

Al riguardo, in merito agli stanziamenti e maggiori oneri previsti ai commi 5 e 7, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento non si formulano osservazioni, anche alla luce della previsione contenuta al comma 4 che qualora l'ammontare delle richieste di accesso ai fondi risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa. In ogni caso, andrebbero forniti elementi di ricostruzione delle fonti e del metodo di calcolo alla base dell'ipotesi di un incremento percentuale medio del 20 per cento dei prezzi fornita dalla RT.

Con riferimento alla previsione contenuta al comma 6 che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le modalità attraverso le quali saranno effettuate le citate rimodulazioni. In particolare, occorre chiarire se le presenti rimodulazioni potranno riguardare anche diverse annualità nell'ambito degli importi complessivi degli interventi. Se ciò dovesse verificarsi andrebbero valutati gli effetti che tali rimodulazioni avrebbero sui saldi di finanza pubblica.

Analogamente, andrebbero valutati gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli oneri conseguenti agli incrementi dei prezzi regionali e coperti mediante quota della somme accantonate dalle stazioni appaltanti per imprevisti e delle somme per ribassi d'asta, nonché dalla previsione contenuta al comma 11 che estende l'anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, a valere sul fondo per la revisione dei prezzi, anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Tali misure, infatti sembrano determinare una accelerazione della spesa o un possibile incremento degli oneri annuali rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ancora, in relazione al comma 12, modificato in prima lettura, la RT da un lato ne afferma la natura ordinamentale ma poi invece stima i costi del suo testo iniziale come pari a 320 milioni di euro per Ferrovie dello Stato e 60 milioni di euro per ANAS e afferma che tali costi sono stati considerati nella determinazione della dotazione aggiuntiva. Si evidenzia pertanto che l'estensione soggettiva approvata tramite modifica al testo originario durante l'esame per la conversione in legge a tutti i soggetti di cui al capo I, titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici potrebbe determinare oneri in tutti i casi in cui si tratti di soggetti inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In particolare il capo citato si applica agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121: gas ed energia termica, elettricità, acqua, trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas, estrazione e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Andrebbe quindi verificato l'ampliamento del perimetro di applicazione della norma e i suoi effetti in termini di maggior fabbisogno di risorse. Analoghe osservazioni valgono per il comma 12-*bis* che ha esteso ai contratti nei settori della difesa e sicurezza l'applicazione dell'aggiornamento dei prezzi di cui al presente articolo.

Relativamente al comma 5-*bis* e alla copertura dell'onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse presenti sul fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, considerata la disponibilità delle risorse sul predetto fondo, andrebbe assicurato che il loro utilizzo non comprometta le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 26-*bis*

(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, reca alcune modifiche alla disciplina inerente l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei "buoni pasto", contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La novella in esame interviene su alcuni criteri di valutazione dell'offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste a legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto. Si prevede, altresì, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato, specifica ulteriormente l'articolo in esame, remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti. L'applicazione della disposizione in esame trova applicazione fino al 31 dicembre 2022.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 27 ***(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e quelli titolari di appalti pari o superiori alla soglia europea possano procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il quadro economico o il computo metrico del progetto sia sottoposto all'approvazione del concedente e sia considerato nell'ambito del rapporto concessorio. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

Il comma 3, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, stanZIA 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del CIPESS sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del fondo sviluppo e coesione – risorse relative alla programmazione 2021-2027 – a titolarità della regione Puglia, nonché indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

La RT originaria afferma che le disposizioni in esame si rendono necessarie in quanto la situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitigino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, la RT afferma che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

In merito al comma 2, la RT ribadisce che i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

In conclusione, la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 è al momento provvisto di RT.

Al riguardo, pur se la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, andrebbe assicurato che i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non ricadano sulla finanza pubblica. In tal senso, potrebbe verificarsi una riduzione dei canoni concessori e ciò si tradurrebbe in minori entrate a favore della finanza pubblica.

In merito al comma 3, e ai relativi oneri coperti a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 28

(Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

L'articolo ai commi 1-2 istituisce i “patti territoriali dell’alta formazione delle imprese”, tramite l’inserimento dell’articolo 14-*bis* nella legge 233/2021. Trattasi di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l’offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. L’attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in Regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2025 attribuisce un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 58. Il contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all’esito della valutazione delle proposte di patto. In particolare la valutazione spetta a una commissione nominata dal Ministro dell’università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell’università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto, la commissione tiene conto della capacità, in relazione alle discipline per le quali è proposto l’ampliamento dell’offerta formativa di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai medesimi parametri nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei. La verifica dell’attuazione del patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l’effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell’ampliamento dell’offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all’innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell’università e della ricerca, anche tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università. I contributi revocati possono essere destinati ad altri patti. Una specifica disciplina è dettata in sede di prima applicazione, funzionale a una pronta implementazione del nuovo istituto. Al riguardo, si prevede che le università interessate definiscono e propongono i patti entro il 15 settembre 2022; la relativa procedura di valutazione dovrà esaurirsi entro il 15 novembre 2022.

Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che agli oneri derivanti dal medesimo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷³, sono stati poi inseriti i commi *2-bis-2-quinquies* che istituiscono presso il MUR la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

In particolare, il comma *2-bis*, lett. a), n. 1, di modifica dell'art. 21, comma 2, lett. b), della L. 240/2010, riguarda il procedimento di nomina dei componenti dei comitati di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. La nomina, nel testo vigente, è operata dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca; la disposizione in commento, invece, prevede che il Comitato predisponga gli elenchi, ai fini della successiva nomina che diviene poi di competenza della nuova Struttura tecnica. Il comma *2-bis*, lett. a), n. 2, di modifica dell'art. 21, comma 2, lett. c), della L. 240/2010, stabilisce che solo ove previsto dai rispettivi bandi (in questa limitazione risiede la novità) il Comitato provveda allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.

Il comma *2-bis*, lettera b) inserisce l'articolo *21-bis* che istituisce appunto la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale. Si stabilisce che la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni: a) valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato; b) nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 21; c) supporto alle funzioni esercitate dal Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21; d) se previsto dai rispettivi bandi e fatti salvi i casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.

Il comma *2-ter* prevede altresì che la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma *2-bis*, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, sia costituita da un numero complessivo di n.40 unità di personale, delle quali 1 con qualifica dirigenziale di livello generale, 3 con qualifica dirigenziale di livello non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica FI. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022 il contingente di personale di cui al primo periodo tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 (autorizzazione al reclutamento di 56 unità della III Area in favore del MIUR), della legge di bilancio 2021. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di

⁷³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 30.

ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al primo periodo è altresì, autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 774.434 e, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 2.323.301 annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma *2-quater* stabilisce che al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 21-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010 ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 febbraio 2022, n. 229, con oneri a carico del fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, per quanto non già previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 2 febbraio 2022, n. 104. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.

Il comma *2-quinquies* prevede poi che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886 (*Monitoraggio del PNRR*) della legge di bilancio 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino a un massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di n.20 posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle Agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del terzo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT riferita al testo iniziale assicura che la disposizione prevede, al comma 1, con l'introduzione dell'articolo 14-*bis* al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che le università, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere la stipula di patti territoriali per l'alta formazione, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche.

A tal fine è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tale contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il cofinanziamento pubblico può essere concesso solo in relazione a quei progetti che superino la valutazione e siano quindi approvati ai sensi del comma 5.

Si tratta di un contributo per iniziative aggiuntive delle università volte a promuoverne e migliorarne l'offerta formativa di modo che tale contributo è da intendersi quale limite di spesa nell'ambito del quale i soggetti legittimati devono formulare e realizzare i relativi progetti considerando che lo stesso si somma alle risorse disponibili sulla base di una ulteriore pluralità di canali di finanziamento (i.e. somme disponibili sulla base dei bilanci degli atenei coinvolti, ovvero a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti).

Il comma 2 stabilisce che i patti avvengono sulla base di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

A norma del comma 3, i patti recano l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti, e quelle richieste a titolo di cofinanziamento statale.

Il comma 4 stabilisce il contenuto minimo dei patti prevedendo che gli stessi in particolare dovranno essere corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti e da clausole che prevedano che il mancato raggiungimento degli obiettivi determinerà la revoca, anche parziale del contributo di cui al comma 1, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I patti potranno prevedere la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. Inoltre, si stabilisce la necessità della complementarità dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto alle finalità di

iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la capacità dei progetti di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti nei patti.

Il comma 5 relativo al processo di valutazione dei patti e dei relativi progetti reca la clausola di neutralità finanziaria in virtù della quale ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I commi 6, 7, 8 e 9 recano disposizioni attinenti rispettivamente all’individuazione dei soggetti legittimati a proporre i patti, i criteri per la valutazione delle proposte di patto, le modalità di verifica e monitoraggio da parte del ministero dell’attuazione dei patti sottoscritti chiarendo le ipotesi di revoca del contenuto, e le tempistiche relative alla prima applicazione della norma.

Dal punto di vista finanziario, poiché la presente disposizione si limita ad individuare una provvista economica che costituisce un mero contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli atenei interessati, la stessa agisce nei limiti dell’autorizzazione di spesa ivi recata. Si fa presente, in ogni caso, che, per la realizzazione del Patto, è prevista anche la contribuzione da parte di altri soggetti pubblici o privati, sulla base di atti convenzionali. Infine, il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, con i conseguenti meccanismi di revoca del contributo e reimpiego delle somme, costituiscono una garanzia per la efficace realizzazione dei patti medesimi.

Evidenzia che per l’attuazione della disposizione, il comma 2 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 58.

Le integrazioni apportate ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale esponeva i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
28, c. 1-8	s	c	20,0	90,0	90,0	90,0	20,0	90,0	90,0	90,0	20,0	90,0	90,0	90,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, considerato che il contributo è chiaramente predisposto come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Comunque, al fine di consentire una prima valutazione circa la congruità delle risorse previste, andrebbe richiesto un’quadro di sintesi delle aree e distretti territoriali che saranno principalmente interessati dai Patti per il quadriennio 2022/2025.

Quindi, in merito agli adempimenti richiesti ai soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche richiamate ai commi 5-8 del nuovo articolo *14-bis*, pur

prendendo atto degli elementi forniti dalla RT in merito alla circostanza che la disposizione prevede che ai componenti della commissione giudicatrice dei patti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti (comma 5), andrebbero richieste conferme in merito alla circostanza che il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che sono incaricati di svolgere attività di monitoraggio, siano in grado di farvi fronte nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

Sul punto, va sottolineato che la stessa RT, nel rilevare la specialità della disposizione che è espressamente tesa alla corretta realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli atenei interessati, fa presente, in ogni caso, che, per la realizzazione del Patto, è espressamente prevista anche la responsabilità delle Amministrazioni coinvolte rafforzata dalla diretta partecipazione al finanziamento dei Patti, sulla base di atti convenzionali, confermando che il sistema di monitoraggio dovrà essere accompagnato dai conseguenti meccanismi di revoca del contributo e reimpiego delle somme, ai fini della realizzazione dei patti medesimi.

Quanto alle integrazioni apportate in prima lettura con l'inserimento dei commi *2-bis-2-ter*, andrebbero illustrati i tutti i dati e parametri nonché le ipotesi considerati nella stima dei relativi oneri indicati al terzo periodo, nonché richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6 del decreto-legge n. 77/2021 (DL PNRR 1) indicata a copertura.

In termini analoghi, sul comma *2-quinquies*, ivi prevedendosi che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Monitoraggio del PNRR*) il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino a un massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di n.20 posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021 e che al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle Agenzie fiscali e del Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione dei titoli possa essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, non ci sono osservazioni, si rende indispensabile la richiesta di un RT da cui sia riscontrabile la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure assunzionali, indicate pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

Articolo 29 **(Misure a favore di imprese esportatrici)**

Il comma 1 consente l'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd fondo 394/1981, dal numero della legge di conversione: esso è stato istituito presso Mediocredito Centrale S.p.a., ha natura rotativa ed è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia) per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020 (si ricorda che il cofinanziamento a fondo perduto è disposto a valere sul fondo per la promozione integrata, istituito nello stato di previsione del MAECI dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il comma 2 prevede che la misura di cui al comma 1 si applichi fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT ricorda che l'articolo si inserisce nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per l'emergenza in Ucraina n. 1890 del 23 marzo 2022, ai sensi della quale è possibile concedere aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- a) l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 400.000 euro per impresa;
- b) l'aiuto è concesso nell'ambito di una misura con un *budget* predeterminato;
- c) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- d) l'aiuto è concesso a imprese colpite da crisi;
- e) gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

La RT ricorda inoltre che, come tutti gli interventi disposti sul fondo 394/1981, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso. Viene quindi precisato che le risorse al momento disponibili nel fondo 394/1981 (fondo rotativo per crediti agevolati) ammontano a 2.229 milioni di euro, mentre quelle al momento disponibili nel fondo per la promozione integrata *ex* articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (a fondo perduto) ammontano a 726 milioni di euro. La RT precisa che tali

disponibilità non comprendono il finanziamento PNRR, pari a 800 milioni ad incremento delle disponibilità del fondo 394/1981, e a 400 milioni per cofinanziamenti a fondo perduto *ex* articolo 72: tali disponibilità, infatti, sono iscritte in apposita contabilità separata.

La RT conclude pertanto che dalla presente norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, stante la cospicua disponibilità di risorse indicate, andrebbe assicurato che i tendenziali già scontino pienamente l'utilizzo di tali somme, in quanto altrimenti la nuova finalizzazione ora prevista, di per sé teoricamente neutrale sui saldi, perché operante su somme già stanziare, potrebbe determinare effetti in termini di cassa e, per la quota a fondo perduto, anche in termini di indebitamento netto. Inoltre si osserva che viene incrementata fino al 40% la quota dei contributi a fondo perduto (finora previsti nella misura massima del 10 o del 25%), il che, oltre ad accrescere i flussi impattanti sul fabbisogno di cassa, altera gli equilibri esistenti nei rapporti fra gli stanziamenti destinati ai prestiti e quelli finalizzati ai contributi a fondo perduto (i secondi sarebbero pari attualmente a circa il 30% dei primi, percentuale che salirebbe al 37% circa considerando le risorse afferenti al PNRR).

Articolo 30 ***(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)***

Il comma 1 prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (recante, in materia di *governance* del PNRR, disposizioni sui poteri sostitutivi), in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni, adotti ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2 e 14-*bis*, della legge n. 241 del 1990, e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della medesima legge, legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Il comma 2 dispone che, ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT ribadisce il contenuto della norma e ne sottolinea il carattere ordinamentale. Pertanto per l'esercizio del potere sostitutivo ci si avvale di personale individuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 30-bis **(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce semplificazioni in materia di telecomunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

In particolare, mediante modifiche all'articolo 44, si dispone che l'articolo 51, comma 3⁷⁴, del Codice delle comunicazioni elettroniche si applica anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati.

Si modifica lo stesso articolo 51, comma 3, prevedendo che l'esproprio possa interessare non solo la piena proprietà degli immobili su cui insistono gli impianti e le opere, ma anche diritti reali di godimento.

Si stabilisce che il parere negativo da parte dell'autorità competente a svolgere i controlli preclude l'autorizzazione solo nei casi in cui la legge preveda che quell'autorità abbia poteri di controllo.

Viene, altresì, modificato l'articolo 47, concernente la procedura di silenzio assenso per l'installazione e l'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile. La novella stabilisce anche che gli interventi volti a realizzare tali impianti temporanei non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Infine, viene modificato l'articolo 55, comma 4, in modo da fissare in quindici giorni il termine entro cui il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di imposizione della servitù nelle autostrade per la realizzazione e la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO II **MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E** **FINANZIARIE**

CAPO I **MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT**

Articolo 31 **(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)**

Il comma 1 riconosce ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (che ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre

⁷⁴ L'articolo 51, comma 3, prevede la possibilità di esproprio degli immobili necessari per le opere ancora da realizzare. La modifica consente l'esproprio anche ove l'impianto o l'opera esistano già.

2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima), non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di pensione e reddito di cittadinanza (di cui all'articolo 32, commi 1 e 18).

Il comma 2 stabilisce che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Il comma 3 prevede che l'indennità di cui al comma 1 non sia cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisca reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il comma 4 dispone che nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003 (con la quale vengono comunicati all'INPS i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Il comma 5 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti	2.756,0				2.756,0				2.756,0			

La RT afferma che la numerosità dei lavoratori beneficiari è stata stimata in 13,78 milioni di soggetti; da ciò consegue un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo, premesso che la quantificazione degli oneri risulta coerente con la stima della platea riportata dalla RT, si segnala tuttavia che la RT riferita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021, relativo all'esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti che beneficiano anche dell'indennità di cui alle disposizioni in esame, riportava la frequenza annuale dei pagamenti mensili, suddivisa per le varie classi di importo. Elaborando i dati forniti dalla citata RT era desumibile una platea di lavoratori interessati di circa 15,3 milioni di unità, superiore pertanto rispetto a quella fornita dalla RT riferita alle disposizioni in esame (13,78 milioni di soggetti). Su tale differenza (che corrisponde ad un ipotetico maggiore onere di circa 300 milioni di euro), forse ascrivibile ad eventuali risultanze dei primi dati nel frattempo emersi circa i beneficiari dello sconto contributivo appare dunque necessario acquisire chiarimenti,

anche se va ricordato che il bonus in esame spetta anche a coloro che beneficiano del predetto sconto per una sola mensilità. Posto che l'indennità è riconosciuta solo previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se la RT ha stimato una riduzione della platea per la mancata presentazione di tale dichiarazione da parte di una quota degli aventi diritto (in effetti se il 10% degli aventi diritto non presentasse la dichiarazione la platea si attesterebbe sulla stima della RT in esame).

Si evidenzia, infine, che il meccanismo di compensazione delineato dal comma 4 sembra presupporre implicitamente un trasferimento (a sua volta) compensativo dal bilancio dello Stato all'INPS. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma.

Articolo 32

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Il comma 1 prevede la corresponsione d'ufficio, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 35.000 euro, da parte dell'INPS con la mensilità di luglio 2022 di un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, il quale provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Il comma 2 esclude, agli effetti delle disposizioni del comma 1, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il comma 3 stabilisce che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Il comma 4 prevede che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 sia corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento e sia soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Il comma 5 stabilisce che l'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Il comma 6 dispone che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Il comma 7 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 8 stabilisce che l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022, nel mese di luglio 2022 un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato e sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto

del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (quindi come assegni sociali).

Il comma 9 stabilisce che, per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASpI e Dis-coll), è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 200 euro.

Il comma 10 stabilisce che, per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge n. 264 del 1949, è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 200 euro.

Il comma 11 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi un'indennità *una tantum* pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 12 dispone che ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021, l'INPS eroga automaticamente un'indennità *una tantum* pari a 200 euro.

Il comma 13 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 14 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 15 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 16 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi un'indennità *una tantum* pari a 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 17 dispone che le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.

Il comma 18 prevede la corresponsione d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, di un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

Il comma 19 esclude che le indennità di cui ai commi da 8 a 18 concorrano alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 20 stabilisce che le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Il comma 21 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> per i pensionati (commi 1-6)	2.740				2.740				2.740			
Indennità <i>una tantum</i> per altri soggetti (commi 8-18)	804				804				804			

La RT stima la platea di beneficiari dell'indennità in favore dei pensionati con redditi inferiori a 35.000 euro annui in 13,7 milioni di soggetti, da cui discendono oneri per maggiori prestazioni valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022.

Con riferimento alle altre categorie di beneficiari, la RT riporta le seguenti platee (con conseguenti oneri, pari, appunto, a 804 milioni di euro per il 2022):

(numero soggetti)

Lavoratori domestici	750.000
Percettori NASpI e Dis-Coll	1.100.000
Percettori disoccupazione agricola (CISOA)	350.000
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa <i>ex art.</i> 409 del C.p.c.	270.000
Lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio	350.000
Lavoratori stagionali e a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo e lavoratori intermittenti	300.000
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza	900.000

Al riguardo, con riferimento ai pensionati aventi diritto all'erogazione dell'indennità, si prende atto della stima della platea riportata dalla RT (13,7 milioni), che appare improntata a caratteri di prudenzialità, atteso che, in base ai dati reperibili sul sito del Dipartimento delle finanze, relativi alla categoria dei pensionati suddivisi per classi di reddito per il 2020, la numerosità della platea con redditi fino a 35.000 euro si attesta in circa 12,6 milioni di unità.

Con riferimento ai commi da 8 a 18, per quanto attiene ai lavoratori domestici, si ritiene appropriata la stima riportata dalla RT (750.000 soggetti), a fronte di dati che attestano la presenza di circa 920.000 lavoratori regolari complessivi nel corso del 2020⁷⁵, nel cui novero vi sono però circa il 19% di soggetti con oltre 60 anni di età (e una parte di questi presumibilmente è percettrice di trattamento pensionistico) e un 17% circa con orario di lavoro fino a 9 ore a settimana (una parte di questi verosimilmente svolge un secondo lavoro), per cui la mancata valutazione del 18%

⁷⁵ V. <https://www.osservatoriolavorodomestico.it/rapporto-annuale-lavoro-domestico-2021>

circa della platea complessiva appare condivisibile. Inoltre, la norma richiede la sussistenza del rapporto di lavoro ad una data precisa, mentre il dato complessivo di 920.000 lavoratori regolari attiene a soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro domestico nel corso di un intero anno.

Nulla da osservare in ordine alla platea stimata per i percettori di NASpI e Dis-Coll (1,1 milioni), che risulta in linea con la platea di beneficiari del 2020, nonché a quella relativa ai percettori di indennità di disoccupazione agricola.

Si chiede conferma della platea di 270.000 titolari di rapporti di co.co.co. ex articolo 409 c.p.c., sulla quale non si dispone di autonomi elementi di riscontro.

Per quanto riguarda le platee indicate dai commi da 12 a 16, pari complessivamente a 650.000 beneficiari, si ritiene che tale stima sia coerente, assumendo anzi un carattere prudenziale, con i dati riportati da ultimo dalla RT all'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di indennità per l'emergenza Covid previste per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, intermittenti ecc.

Con riferimento alla numerosità dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, il Report trimestrale sul Reddito/Pensione di cittadinanza INPS dell'aprile 2022 riporta un dato di 1.050.000 unità a fronte dei 900.000 nuclei stimati dalla RT. Tuttavia, si ricorda che le disposizioni in esame non consentono l'erogazione ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo, per cui si ritiene ragionevole la riduzione della platea operata dalla RT.

Tanto premesso, sulla base del numero di beneficiari indicati dalla RT, le quantificazioni di cui ai commi 7 e 21 sono corrette.

Articolo 32-bis ***(Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁶. Il comma 1 prevede il riconoscimento ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2022 di un'indennità *una tantum* secondo le misure e i criteri da stabilirsi con decreto del direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al periodo successivo. A tal fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono rispettivamente incrementati, per l'anno 2022, di euro 10.455.680 e di euro 781.783.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 11.237.463 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

⁷⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 44.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come tetto massimo di spesa per il 2022 e per il 2023 e che l'onere ad essa sotteso è da definirsi con successivo provvedimento in ragione unitaria, per cui si rende compatibile con la previsione del limite massimo delle risorse stanziare, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste a fronte dell'indennità "*una tantum*" da corrispondere ai dipendenti dell'Ispettorato, andrebbero richiesti elementi circa la platea degli aventi diritto, e in merito alla misura dell'indennizzo "medio" unitario prevista avendo cura di distinguere quanto si ipotizza di corrispondere al personale dirigenziale e al personale inquadrato nelle diverse Aree professionali previste dal CCNL.

Quanto ai profili di copertura, posto che alla copertura dei relativi oneri si provvede a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione⁷⁷, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità ivi esistenti per il 2022 e il 2023 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati a valere delle medesime per il 2022 e 2023 a sensi delle finalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 17 giugno 2022, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e 103 del 1996, nonché dei relativi criteri di ripartizione.

Il comma 3 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁷⁷ Capitolo 2230 dello stato di previsione del ministero del lavoro. Alla data del 24 maggior scorso il capitolo recava una ampia disponibilità. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio 2022, interrogazione al *Datamart/RGS* aggiornata alle risultanze del 24 maggio 2022.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per l'indennità una tantum lavoratori autonomi e professionisti	500				500				500			

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di stretta competenza, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Fra l'altro, sulla base di un bonus di valore identico a quello previsto per i lavoratori dipendenti e i pensionati (200 euro), la somma stanziata garantirebbe la copertura dell'onere per 2,5 milioni di lavoratori autonomi e professionisti, che sembrano rappresentare una platea sufficientemente ampia.

Tuttavia, fermo restando quanto appena asserito, si segnala che il profilo degli oneri è sottratto nella sua interezza alla decisione legislativa, dato che il limite di reddito è rimesso ad un decreto interministeriale, senza alcuna indicazione dei criteri da seguire nella fonte primaria in esame. Inoltre la stessa misura dell'indennità non è fissata dalla norma e, in realtà, neanche rimessa alle determinazioni ministeriali.

Articolo 33-bis

(Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 251-ter, della legge n. 145 del 2018, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le disposizioni che concedono ai lavoratori di aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che lo stanziamento previsto è identico a quello appostato in relazione alla precedente proroga del beneficio, disposta per il 2021 dal comma 16 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Articolo 34

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

L'articolo dispone al comma 1 che Anpal Servizi S.p.A. contrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti "navigator"). Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Il comma 2 prevede che agli oneri per la stipulazione dei suddetti contratti, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività – quantificati in non oltre 13 mln di euro per il 2022 – si provvede a valere sulle risorse assegnate alle Regioni per il 2022 destinate alle assunzioni per il potenziamento dei centri per l'impiego e alla proroga dei contratti dei cosiddetti navigator e non utilizzate al 30 aprile 2022. A tal fine, entro il 25 maggio 2022 le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità del suddetto personale già assunto e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Qualora tali risorse non si rivelino sufficienti, la copertura è integrata con le risorse del fondo per le politiche attive (di cui all'art. 1, co. 215, L. 147/2013) – corrispondentemente rideterminato da apposito decreto ministeriale – sul quale è accantonata la quota di 13 mln di euro. È stabilito che in esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti dalle regioni, tale quota di risorse resti accantonata e non utilizzata, venendo disaccantonata col medesimo decreto ministeriale che ha rideterminato la dotazione del fondo.

Il comma 3 stabilisce che le regioni che intendono prorogare i suddetti incarichi di collaborazione oltre il periodo di due mesi devono comunicarlo entro il 23 giugno 2022 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e entro il 10 luglio 2022 devono aggiornare al 30 giugno 2022 gli oneri e i risparmi precedentemente comunicati. L'eventuale proroga è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Successivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione.

È previsto al comma 4 che aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

La RT evidenzia innanzitutto che trattasi di personale il cui contratto di collaborazione era stato già oggetto di proroga, da ultimo con riferimento ai contratti in scadenza al 31 dicembre 2021, per effetto dell'art. 40-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021.

Alla data dell'ultima proroga il contingente era pari a 2.118 unità. Nel corso dei mesi di proroga successivi, diversi contratti sono cessati per dimissioni sopravvenute: alla data del 30 aprile risultavano ancora attivi 1.790 contratti secondo la distribuzione territoriale riportata in tabella.

Regione candidatura	NAVIGATOR prorogati il 31.12.2021	NAVIGATOR attivi al 30.04.2022
ABRUZZO	40	40
BASILICATA	26	24
CALABRIA	155	138
CAMPANIA	342	291
EMILIA ROMAGNA	112	100
FRIULI VENEZIA GIULIA	22	19
LAZIO	202	185
LIGURIA	33	30
LOMBARDIA	171	135
MARCHE	33	30
MOLISE	12	10
PIEMONTE	122	86
PUGLIA	184	107
SARDEGNA	75	67
SICILIA	372	333
TOSCANA	105	94
UMBRIA	26	25
VALLE D'AOSTA	-	-
VENETO	86	76
Totale complessivo	2.118	1.790

Gli oneri connessi alla stipula di tali contratti per un periodo di due mesi – considerato che unitariamente gli emolumenti sono pari a poco meno di 3.200 euro al mese – sono inferiori a 12 milioni di euro, mentre gli oneri per l’equipaggiamento, per la gestione amministrativa e il coordinamento delle attività per un periodo di due mesi sono stimabili unitariamente in circa 500 euro per un totale inferiore, pertanto, ad 1 milione di euro. Complessivamente, quindi, gli oneri previsti non superano i 13 milioni di euro.

Le risorse assegnate alle regioni per il 2022 sono complessivamente pari € 534.000.000,00 inclusive di quelle previste ai sensi dell’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 (€ 304.000.000,00), delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (€160.000.000,00), nonché agli ulteriori 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021.

Quanto, infine, al fondo per le politiche attive del lavoro, la sua dotazione è pari per il 2022 a 40,2 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse rinvenienti dai trasferimenti dell’INPS ai sensi degli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

Nel 2021 il fondo – destinato al finanziamento dell’assegno di ricollocazione – è stato largamente inutilizzato, lo strumento essendosi rivelato scarsamente attrattivo, dando luogo a erogazioni per meno di 1 milione di euro.

Rileva che tendenze analoghe si osservano nel 2022, con erogazioni complessive pari a circa 300 mila euro.

La copertura sussidiaria fornita del fondo politiche attive appare pertanto congrua.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'onere per il 2022 è stato quantificato in coerenza con le ipotesi ed i dati forniti dalla RT, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, appare necessario soffermarsi sui parametri e criteri considerati dalla RT nella stima degli oneri inerenti alla proroga in esame, dal momento che l'onere è chiaramente "inderogabile" ex articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, prevedendo la norma la proroga dei tutti i contratti di collaborazione esistenti al 30 aprile scorso.

Relativamente gli oneri previsti per l'equipaggiamento, per la gestione amministrativa e il coordinamento delle attività, per un periodo di due mesi, che la RT certifica stimabili unitariamente in circa 500 euro – per un totale inferiore, pertanto, ad 1 milione di euro – andrebbero chiariti i criteri e le ipotesi considerate a tale fine per il calcolo dell'onere unitario, in considerazione del periodo di proroga.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che, in base a quanto riferito dalla RT, le risorse da impiegare per a copertura della proroga dei contratti risultano disponibili⁷⁸ e coerentemente con il prospetto riepilogativo che non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il 2022, anche a fronte di eventuali impegni in corso di "perfezionamento".

Articolo 34-bis

(Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Il comma 1, inserendo il comma 9-ter nell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019 (in materia di condizioni per l'accesso e il mantenimento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza), stabilisce che le offerte (di lavoro, nds) congrue (al cui rifiuto per due volte segue la decadenza dal diritto al RdC) possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza del beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

⁷⁸ Il capitolo interessato è il 1230 (n. 5 piani gestionali) dello stato di previsione del dicastero del lavoro e delle politiche sociali che al 16 maggio scorso (giorno precedente all'approvazione del decreto in esame), presenta una dotazione di circa 55 milioni di euro per il 2022, che erano integralmente disponibili a quella data. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, interrogazione dello stato di previsione al 16 maggio 2022, sul sito del Dipartimento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 35 ***(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)***

Il comma 1 istituisce, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 (concessione di una detrazione fiscale), sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 17 luglio 2022, la definizione delle modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, delle modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio in oggetto. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio in esame.

Il comma 3 rinvia all'articolo 58 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per concessione buono acquisti abbonamenti per trasporto pubblico	79				79				79			

La RT, alla quale si rinvia per i dettagli, espone i dati relativi agli abbonamenti per l'anno 2019 (spesa complessiva e numero di abbonamenti suddiviso per TPL, Trenitalia, Alta velocità e Intercity) e le stime per l'anno 2022. Sulla base di tali dati, la RT stima che il numero degli abbonamenti che sarà possibile rilasciare considerando

il limite di spesa di 78 milioni di euro è di circa 2 milioni, come riepilogato nella tabella sotto riportata:

	N. abbonamenti	Importo medio del buono (Euro)	Totale (Euro)
	1.826.728,72	37,00	67.588.962,74
	173.517,29	60,00	10.411.037,26
Totale	2.000.246,01		78.000.000,00

La RT afferma che tale stima è calcolata considerando un costo medio dei titoli di viaggio pari a 37 euro per circa l'87% degli abbonamenti (circa 7.804.000) e il limite massimo del valore del buono fissato dalla norma in 60 euro. La RT espone il procedimento mediante il quale si giunge alla stima del numero di abbonamenti coperti dalla norma. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019 – considerati per la numerosità dei soggetti più verosimili ai fini della stima rispetto a quelli relativi all'anno di imposta 2020 – il numero dei contribuenti con reddito fino a 35.000 euro che dichiarano spese detraibili al 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (esclusi gli incapienti) sono circa 952.000, corrispondenti al 72% dell'intera platea (1,3 milioni). La RT stima una spesa complessiva per l'anno 2022 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e servizi ferroviari nazionali, da parte dei soli soggetti con reddito fino a 35.000 euro, di circa 813 milioni di euro. Tenuto conto che il periodo considerato dalla disposizione è di circa 7 mesi (a decorrere dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022) la RT stima una spesa complessiva di circa 474 milioni di euro. Lo stanziamento di 79 milioni di euro, di cui 1 milione di euro è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio, che ne costituisce il limite di spesa, consentirebbe di coprire circa il 16,45% della spesa complessiva per l'acquisto di abbonamenti negli ultimi 7 mesi dell'anno 2022.

Con riferimento al comma 2 (destinazione di una quota del fondo per la realizzazione della piattaforma informatica) la RT precisa che l'importo di 1 milione di euro è stato quantificato in maniera prudenziale sulla base del costo sostenuto per le medesime prestazioni effettuate in passato.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti e dei dati forniti dalla RT, che rendono plausibile la congruità delle risorse stanziare, e dell'esistenza di un tetto di spesa corrispondente alla dotazione del fondo, si osserva, per i profili strettamente inerenti alla metodologia adottata nel calcolo dell'onere, che la norma non fa riferimento al valore mensile dell'abbonamento, non potendosi escludere l'applicabilità del beneficio all'acquisto di un abbonamento annuale. Tale scelta consentirebbe di usufruire dell'intero valore massimo del bonus (60 euro) anche ai soggetti acquirenti di abbonamenti mensili dall'importo inferiore (in media, evidentemente, di 37 euro). Pur

ammettendo che tale possibilità non modifica in modo molto significativo la convenienza all'acquisto di un abbonamento annuale (ovviamente per i soggetti che si attendono un utilizzo dei mezzi pubblici lungo tale arco temporale), escludere tout court un impatto in tal senso sul computo degli oneri non sembra ispirato a criteri di prudenzialità.

Inoltre, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa le modalità con cui, in fase applicativa, si intende garantire l'osservanza del limite di spesa, considerato che la norma individua in maniera rigida sia la platea dei beneficiari sia il costo rimborsabile e che, testualmente, essa non dispone nel senso di prevedere espressamente una rimodulazione di uno dei due elementi nell'eventualità che sia raggiunto il limite di spesa stanziato. Andrebbe quindi chiarito se si procederà riconoscere il buono in ordine cronologico di presentazione delle domande, ove necessario per garantire il rispetto del limite di spesa.

Articolo 36 **(Servizi di trasporto pubblico locale)**

Il comma 1, al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, incrementa la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa. Le risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 2 dispone che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per il trasporto pubblico locale	50,0				50,0				50,0			

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la quantificazione del fabbisogno relativo alla disposizione in esame è stata effettuata applicando una riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato dalle Regioni e dalle Province Autonome relativamente ai servizi aggiuntivi programmati ed effettuati nel 1° semestre dell'anno 2021 (Rendicontati gennaio – giugno 2021 – Decreto interministeriale MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335). La RT espone la seguente

tabella riepilogativa della rendicontazione del 1° semestre 2021, dalla quale si evince che le risorse utilizzate per i primi sei mesi dell'anno 2021 sono state pari complessivamente a 221.340.419,25 euro, con una media mensile di 36.890.069,88 euro. La RT applicando una percentuale di riduzione del costo pari al 55% stima un fabbisogno per i tre mesi pari a circa 50 milioni di euro.

SERVIZI AGGIUNTIVI REGIONI	SERVIZI AGGIUNTIVI Rendicontati gennaio - giugno 2021 Decreto MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335
ABRUZZO	3.878.106,82
BASILICATA	3.293.765,52
CALABRIA	4.218.234,01
CAMPANIA	27.496.342,76
E. ROMAGNA	23.538.044,98
F. V. GIULIA	5.874.598,55
LAZIO	30.814.101,28
LIGURIA	8.897.743,80
LOMBARDIA	29.362.656,35
MARCHE	2.356.939,19
MOLISE	47.763,49
PIEMONTE	13.423.159,24
P. A. BOLZANO	2.110.826,49
P. A. TRENTO	1.780.337,52
PUGLIA	11.268.050,09
SARDEGNA	13.136.355,07
SICILIA	1.895.862,85
TOSCANA	11.891.153,35
UMBRIA	3.927.195,80
VALLE D'AOSTA	1.063.200,48
VENETO	21.065.981,61
TOTALE	221.340.419,25
Media mensile	36.890.069,88
STIMA APRILE - GIUGNO 2022 riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato nel 1° semestre del 2021	49.801.594,33
Copertura finanziaria prevista dalla disposizione	50.000.000,00

Al riguardo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 36-bis

(Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative)

Le disposizioni in commento, approvate dalla Camera dei deputati, recano una norma interpretativa della disciplina IVA in materia di trasporto di persone di cui all'articolo 10, primo comma, numero 14), del DPR n. 1972 n. 633 e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies, allegata al medesimo decreto n. 633. Con la novella, si prevede che dette norme si

interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico- ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato DPR n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

La norma interviene sulla disciplina agevolata IVA per talune prestazioni di trasporto di persone. Si tratta:

- del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 10% delle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, si evidenzia che alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari. Al fine di verificare l'impatto della novella appare necessario poter disporre delle valutazioni della RT in merito.

Articolo 37 **(Misure in materia di locazione)**

Il comma 1 assegna una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	100				100				100			

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37-bis

(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, autorizza il comune di Venezia a:

- a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico stipuli convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “*Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale*” (previsto dal fondo complementare al PNRR) per rendere accessibili i servizi delle medesime amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno “sportello unico” di prossimità situato nel territorio del comune. L'erogazione del servizio, viene precisato, è affidata al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – ossia Poste italiane S.p.A. – che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale. All'affidamento si procede anche in deroga all'articolo 7-*vicies-ter*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, che riserva al Ministero dell'interno l'emissione della carta di identità elettronica. Pertanto, in tal modo si consentirebbe la fornitura del servizio di emissione della CIE anche agli sportelli unici gestiti dalle Poste⁷⁹.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici di cui al comma 1 e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto sia attribuita la qualifica di incaricato di pubblico

⁷⁹ Il progetto *Polis – Case dei servizi digitali* consiste nella realizzazione di uno sportello unico di prossimità, che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane (Senato, 5a Commissione, seduta dell'8 giugno 2021). Il progetto è finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al D.L. 59/2021, art. 1, comma 2. Lett. f), n. 1) per 800 milioni che si affiancano agli investimenti e alle risorse stanziati dal PNRR

servizio. Detto personale è autorizzato a procedere all'identificazione degli interessati all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Il medesimo comma 2 rinvia poi alle singole convenzioni la disciplina delle modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste ad eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Il trattamento dei dati personali correlati alle attività di cui sopra, è consentito se necessario per l'adempimento dei compiti svolti nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ed in modo tale da non poter arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (come previsto dall'art. 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

La RT certifica che la disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. "*digital divide*".

A tal fine, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed affidi l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

È previsto che nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Certifica che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse utilizzabili nell'ambito delle convenzioni sono esclusivamente quelle già stanziare dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche a copertura dei maggiori oneri a carico del soggetto attuatore.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore essenzialmente ordinamentale delle norme e degli elementi forniti dalla RT, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, pur considerando che la RT conferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse utilizzabili nell'ambito delle convenzioni sono esclusivamente quelle già stanziati dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche a copertura dei maggiori oneri posti a carico del soggetto attuatore⁸⁰, non ci sono osservazioni.

Articolo 39 ***(Disposizioni in materia di sport)***

L'articolo prevede che le risorse stanziati sul fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017).

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸¹, proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, dispone che alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nella situazione di emergenza epidemiologica (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020) vengono prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al mese di aprile 2022 dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d)⁸², della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente al 31 luglio 2022 dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.

⁸⁰ La disposizione richiamata prevede per il progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, lo stanziamento di 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026.

⁸¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 19.

⁸² Nello specifico, sono oggetto di proroga fino al 30 novembre 2022 i seguenti termini: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere a), della legge n. 234 del 2021); i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anch'essi già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere b), della legge n. 234 del 2021); i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 (art. 1,

La RT ribadisce che la norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "*fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*".

Rileva che il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 9 comma 3, infatti, ha disposto che le risorse di tale fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto Sostegni e Sostegni-*bis* nell'ambito del "*fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*", consente una maggiore omogeneità nella strategia di *policy* per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate. Circa il *quantum* delle risorse residue, consistono in 11.374.031,43 euro, residuati dai bandi a fondo perduto disciplinati dai dpcm 20 settembre 2021, 29 settembre 2021 e 23 novembre 2021.

Assicura che la presente disposizione non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che la norma si limita a disporre la riallocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, e che la RT precisa le medesime sono quelle residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul piano metodologico, circa gli ipotizzabili effetti d'impatto sui saldi tendenziali di fabbisogno e di indebitamento netto, ivi trattandosi di stanziamenti comunque riferiti all'esercizio già concluso (2021), va osservato che il disposto utilizzo delle risorse anche per l'anno in corso per effetto della norma in esame, in deroga della normativa vigente⁸³, non dovrebbe a rigore ritenersi già scontato nelle

comma 923, lettere c), della legge n. 234 del 2021); i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (art. 1, comma 923, lettere d), della legge n. 234 del 2021).

⁸³ Sul punto, si rammenta il principio di non impegnabilità delle risorse a valere del bilancio di un esercizio già concluso espressamente previsto all'articolo 34, comma 6 della legge di contabilità. In tal senso, si rileva che l'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010 (*Regolamento di contabilità della PCM*) consente il riporto a nuovo nella competenza del nuovo esercizio delle sole le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario solo qualora siano relative a: a) stanziamenti in conto capitale; b) somme finalizzate per legge; c) somme provenienti dall'Unione europea; d) somme assegnate per le attività di protezione civile e sempre che lo stesso sia effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo

previsioni tendenziali aggiornate di spesa per il 2022, riguardando risorse che avrebbero dovuto formare oggetto di economia di spesa a consuntivo del 2021 in quanto non "impegnate" a conclusione del relativo esercizio.

Sul comma 1-*bis*, riprendendo le considerazioni già formulate in occasione della precedente proroga⁸⁴, considerando che il differimento della proroga della norma di cui al comma 923 della legge di bilancio 2022, non risultavano già associati effetti d'impatto sui saldi tendenziali del medesimo anno, in quanto la RT certificava che "le rate di versamento delle quote sospese sono comunque versate entro l'anno 2022"⁸⁵ e che l'ulteriore proroga che si dispone con la norma in esame si limita al differimento ulteriore nel medesimo anno, fermo restando l'invarianza dell'ammontare complessivo dei tributi dovuti (a suo tempo certificati dalla medesima RT in 444 milioni di euro), non ci sono osservazioni.

Articolo 39-bis
(Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸⁶ riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusionale.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di onere limitato all'autorizzazione di spesa prevista predisposta come limite massimo, non ci sono osservazioni.

stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta. Sul punto appaiono di significativo interesse le indicazioni contenute nella Direttiva per la formulazione delle previsioni da iscrivere nel bilancio 2022/2024 della PCM. Cfr. Direttiva PCM, Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2022 e il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010, e successive modificazione e integrazioni, 1 settembre 2021, in particolare, paragrafo 3.

⁸⁴ Nota di lettura n. 302, pagina 22.

⁸⁵ RT annessa al maxi emendamento all'A.S. 2448, pagina 257.

⁸⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 19.

CAPO II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 40

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

Il comma 1 incrementa per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato di 200 milioni di euro, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Il comma 2 stabilisce che alla ripartizione delle risorse sopra menzionate accedono tutte le regioni e le province autonome.

Il comma 3 incrementa il contributo straordinario agli enti locali di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di utilizzare le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per l'anno 2022 (art. 13, DL. 4/2022) a copertura dei maggiori oneri per gli enti locali, non coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall'incremento della spesa per il gas, come già previsto per gli oneri relativi all'incremento della spesa per l'energia elettrica. Si prevede poi che la verifica effettuata a consuntivo dell'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le predette finalità.

Il comma 4, limitatamente all'anno 2022, in via eccezionale ed in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica, prevede che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per il 2022, ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che per l'anno 2022 non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto, previste dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016 (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo) e dall'art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 2018 (divieto di destinare parte del maggior gettito dell'IMU e TARI al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale preposto alla gestione delle entrate), agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022.

Il comma 5-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che – al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime – per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. A tali fini, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il 31 luglio 2022.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Incremento fabbisogno nazionale standard SSN (commi 1 e 2)	200				200				200			
Fondo da destinare ai comuni	150				150				150			
Fondo da destinare alle città metropolitane e alle province	20				20				20			

La RT originaria ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 3, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Sui restanti commi, nulla da osservare.

Articolo 40-bis

(Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che i comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possano destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4 (quota del 50 per cento dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie spettanti a tali enti) e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter (proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

Si specifica che gli incassi in parola si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur trattandosi di entrate da sanzioni e quindi eventuali, andrebbe assicurato che la diversa destinazione delle risorse da sanzioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, non pregiudichi gli eventuali programmi già in essere nel corso del corrente anno e finanziati a valere sulle predette risorse, quali, in particolare la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

Articolo 41

(Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024, del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno.

Al fine di destinare alla Città metropolitana di Roma risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Contributo province e città metropolitane	80	80	80		80	80	80		80	80	80	

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 42

(Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto come di seguito riportato.

	2023	2024	2025	2026
Torino	39	27	8	6
Milano	63	42	14	10
Roma	126	86	27	19
Napoli	42	28	9	6
Palermo	29	20	6	5
Genova	26	17	6	4
Totale	325	220	70	50

I commi da 2 a 4 stabiliscono che con uno o più decreti del Ministro dell'interno sia individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e siano definiti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. I decreti disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito. Agli interventi in questione si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

Il comma 5 provvede ai relativi oneri ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, stanziava 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a valere sul FSC periodo di programmazione 2021-2027 a favore del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le nuove risorse sono destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della vigente graduatoria. Si demanda ad un decreto ministeriale le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che preveda la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 5-ter, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, il fondo destinato a promuovere specifiche strategie d'intervento per contrastare l'inquinamento dell'aria nella Pianura padana. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.

Il comma 5-quater, introdotto dalla Camera dei deputati stanziava 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore delle province autonome di Trento e Bolzano per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre, n. 178.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Sostegno obiettivi PNRR		325	220	70		325	220	70		325	220	70

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere recato al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alle coperture finanziarie a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 (commi da 5-bis a 5-quater), andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente mediante le medesime risorse.

Articolo 43, commi da 1 a 8
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane)

Il comma 1 istituisce, al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il fondo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, che i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione *pro capite* superiore a 500 euro, entro il 15 ottobre 2022, possano sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021⁸⁷. Inoltre, con una aggiunta approvata durante l'esame in prima lettura, si stabilisce che nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con conseguente incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF e istituzione di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, subordina la sottoscrizione dell'accordo alla verifica delle misure citate da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno e composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Alle riunioni del tavolo tecnico sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo deve terminare l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

⁸⁷ Si tratta di una serie di misure quali l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la valorizzazione delle entrate, l'incremento della riscossione delle proprie entrate, le riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente di alcuni programmi e così via.

Il comma 4 stabilisce che le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure adottate devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.

Il comma 5 prevede che per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla deliberazione dello stato di dissesto.

Il comma 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di 120 giorni i termini di presentazione o di riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso al 13 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto in esame), per gli enti locali che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 della legge di bilancio per il 2022. Per gli enti che abbiano presentato la proposta di accordo senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione i suddetti termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I documenti oggetto di sospensione devono incorporare le misure oggetto dell'accordo.

Il comma 8 dispone che la procedura descritta può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito *pro capite* superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per il riequilibrio finanziario delle città metropolitane e le province (c. 1)	30	15			30	15			30	15		

La RT ribadisce il contenuto della norma. Le integrazioni intervenute in prima lettura sono al momento prive di RT.

Al riguardo, sul comma 1, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Sul comma 2, e in particolare sulla limitazione aggiunta durante l'esame in prima lettura per cui i comuni sede di capoluogo di città metropolitana pur in disavanzo *pro capite* superiore a euro 500 non potranno aumentare l'addizionale IRPEF oltre 0,4 punti e l'addizionale portuale e aeroportuale oltre i 3 euro, andrebbero valutate le conseguenze sui bilanci di tali enti e sulla capacità degli stessi di assicurare l'equilibrio dei bilanci e risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo che ricevono con la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo previsto dalla legge di bilancio 2022, commi 567-572. A tale proposito, visto che gli accordi dovevano essere sottoscritti entro il 15 febbraio 2022, andrebbero forniti elementi sugli

accordi conclusi e in particolare se alcuni di questi prevedono aumenti superiori ai limiti che la norma in esame propone di introdurre.

Articolo 43, commi 9 e 10
(Funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Il comma 9 prevede che, ai fini della realizzazione delle attività connesse alla "Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 10 provvede agli oneri, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Trattamento missione Presidente Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 9)	0,008	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	0,01
Minori spese correnti												
Tabella A – MEF (comma 10)	0,008	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	0,01

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 43, comma 11
(Termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

Il comma 11 prevede che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva – fissato dalla legislazione vigente al 30 aprile – coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di

previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO III DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

Articolo 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

L'articolo estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022. A tal fine, incrementa le disponibilità di posti per l'accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità; incrementa, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento; integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea. Si prevede un incremento di 112,749 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina. Si autorizza Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un contributo *una tantum*, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali.

In particolare, il comma 1 dispone che nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti e nel limite delle risorse previste dal successivo comma 5, è autorizzato a:

- a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
- b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
- c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.

Il comma 2 autorizza poi il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze di protezione civile autorizzate con delibera dello stato di emergenza l'estensione dell'applicazione delle misure integrate dal comma 1, lettera a) e b), del presente articolo, nonché la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.

Il comma 3 dispone quindi un incremento di 112,749 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse messe a disposizione dall'articolo 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (pari a circa 54,2 milioni di euro), da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina. Le risorse di cui si tratta riguardano il finanziamento dei centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza).

Il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea ai sensi del dPCM 28 marzo 2022, un contributo *una tantum*, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.

Il comma 5 stabilisce che per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di 188,95 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il comma 6 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo (commi 3 e 5), pari a complessivi 301.699.000 euro per l'anno 2022, alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 58.

La RT in ragione del perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la precedente stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure di assistenza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, il comma 1 del presente articolo estende la platea dei destinatari delle misure già disposte con l'art. 31 del dl 21/2022 e attuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

Alla lettera a) si provvede ad estendere di ulteriori 15.000 unità le misure di accoglienza diffusa, su cui sono attualmente in corso di verifica le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti proponenti a seguito dell'avviso indetto con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, di cui all'articolo 31, lett. a) del citato dl.

Parimenti, la lettera b) estende di ulteriori 20.000 unità la platea di potenziali destinatari del contributo di sostentamento di cui all'art. 31, c. 1, lett. b) del citato articolo, come disciplinato dall'articolo 2 dell'OCDPC 881/2022.

Per la quantificazione degli oneri, sono stati utilizzati i medesimi parametri utilizzati in fase di predisposizione dell'articolo 31 del dl 21/2022:

- Lettera a): ulteriori 15.000 posti per accoglienza diffusa (7 mesi) – 33 euro al giorno x 30 gg x 15.000 unità x 7 mesi = 103.950.000 €;
- Lettera b): ulteriori 20.000 posti per contributo sostentamento – 10 euro al giorno x 30 gg x 20.000 unità x 3 mesi = 18.000.000 €

La lettera c) è diretta ad integrare nel limite di 27.000.000 euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini

provenienti dall'Ucraina aventi titolo alla protezione temporanea, considerato che rispetto agli ingressi previsti e finanziati ai sensi dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del DL 21/2022, pari a 100.000 unità, sono indicati ulteriori 20.000 ingressi. Tenuto conto che il costo su base annua per assicurare l'assistenza sanitaria di un assistito è pari a 2.018 euro, considerato prudenzialmente un tempo di permanenza sul territorio nazionale di 8 mesi, gli oneri sono pari a euro $2.018 \cdot (8/12) \cdot 20.000 = 26.908.000$ euro, arrotondati a 27 milioni di euro.

In relazione al comma 2, si rappresenta che la copertura finanziaria delle misure disciplinate dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è stata calcolata avendo come riferimento l'eventuale attivazione immediata delle citate misure, nella misura massima ivi prevista, per una durata commisurata alla fine del corrente anno, termine di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022.

Riferisce che considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citate disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno margine di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziato dal decreto-legge n. 21/2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure, nei limiti massimali e di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono.

La disposizione, non alterando la copertura prevista dal decreto-legge di cui trattasi come integrata dal comma 1 del presente articolo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 è volto a incrementare di ulteriori 13.000 unità rispetto a quanto disposto dall'art. 5-*quater* del dl 14/2022, come convertito con legge 5 aprile 2022, n. 28, la capienza della rete CAS gestita dal Ministero dell'interno.

Tale incremento si rende necessario alla luce di tre considerazioni.

In primo luogo, alla data del 1° maggio 2022, risultavano presenti nelle strutture CAS 9.746 persone provenienti dal teatro bellico ucraino, a fronte dei 5.000 stimati nella relazione tecnica che accompagnava la prima previsione di incremento di spesa.

Inoltre, sono in corso di trasferimento, mediante un'operazione di *relocation* dalla Moldavia, concordata in applicazione delle iniziative di solidarietà promosse dalla Commissione europea, ulteriori 1.000 profughi, sempre provenienti dall'Ucraina.

Occorre infine considerare che sono in atto trasferimenti verso i CAS dagli alloggiamenti temporanei disposti dal sistema delle Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 871 del 4 marzo 2022.

In analogia con le stime fornite in occasione del citato dl, gli oneri sono stati calcolati per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, per un totale di n. 245 giorni, tenendo conto che il costo medio *pro capite*/pro die per i centri governativi ordinari e straordinari è pari ad € 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi.

Pertanto, l'onere complessivo da imputare sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 pg. 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula:

$$13.000 * (\text{n. } 245 \text{ giorni di accoglienza}) * 35,40.$$

Sviluppando tale formula, avremo il seguente calcolo: $13.000 * 245 * 35,40 = € 112.749.000$.

Pertanto, l'onere derivante dall'accoglienza di ulteriori 13.000 profughi nei centri per l'immigrazione è pari a € 112.749.000.

Il comma 4 prevede, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali dei Comuni più direttamente coinvolti nelle eccezionali attività di accoglienza a seguito dell'emergenza in atto, la possibilità che il Dipartimento della protezione civile possa riconoscere in favore dei predetti Comuni *una tantum*, anche avvalendosi del supporto dei Commissari delegati nominati con ocpdc 872/2022 e dei Presidenti di Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzato l'importo di 40 milioni che costituisce un tetto massimo di spesa per l'erogazione, *una tantum*, di un contributo a sostegno della spesa sociale dei Comuni che ospitano un numero elevato di persone richiedenti protezione temporanea. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto si provvede, sulla base dei dati sia in termini assoluti che percentuali dei Comuni maggiormente colpiti sul piano della spesa sociale dalla gestione emergenziale, con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022

Il comma 5 dispone che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e 4 si provvede, nel limite complessivo di 188.950.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Al comma 6 si prevede che per la copertura finanziaria delle misure di cui ai commi 3 e 5, con oneri pari ad euro 301.699.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
44, c.1-4	s	k	189,0				189,0				189,0			
44, c. 3	s	c	112,7				112,7				112,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, innanzitutto quanto ai commi 1, 2 e 4, premesso che le norme dispongono l'ampliamento delle misure di assistenza già previste dall'articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea provenienti dall'Ucraina, pur considerando gli elementi forniti dalla RT, che risulta coerente con le stime riferite al citato articolo del decreto-legge n. 21/2022, andrebbero comunque richiesti alcuni ulteriori elementi idonei a comprovare la congruità della stima degli oneri ivi previsti.

In particolare, sul comma 1, lettera c), laddove si dispone l'incremento di 27.000.000 euro per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina aventi titolo alla protezione temporanea, andrebbero richiesti elementi confermativi dell'ipotesi ivi prevista di 20.000 ulteriori ingressi, nella seconda parte dell'anno.

Quanto al comma 3 (autorizzazione di spesa pari a circa 112,7 milioni di euro⁸⁸) circa la maggiore spesa ivi prevista per il 2022, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito alla piena congruità dei parametri ivi considerati dalla RT nella stima degli oneri, con particolare riferimento ai dati ivi considerati in tema di assistenza, concordata in applicazione delle iniziative di solidarietà promosse dalla Commissione europea, in favore di ulteriori 1.000 profughi ipotizzati (per 13.000 unità complessive), sempre provenienti dall'Ucraina, per cui sono da considerare in atto trasferimenti verso i CAS dagli alloggiamenti temporanei disposti dal sistema delle Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 871 del 4 marzo 2022.

Sul comma 4, per cui si autorizza l'importo di 40 milioni che costituisce un tetto massimo di spesa, al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse previste rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa che graveranno sugli enti, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alla platea dei comuni ad oggi coinvolti nell'assistenza ai profughi nonché circa il numero di questi ultimi, in aggiunta ad indicazioni in merito ai correlativi fabbisogni di spesa previsti per il corrente anno.

Quanto al comma 5, in considerazione della circostanza che ivi la norma si limita a prevedere che, ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di 188,95 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali, per cui si prevede un corrispondente incremento nell'anno 2022, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, occorre evidenziare che le norme in esame recano un onere per l'anno 2022 pari a 189 milioni (incremento FEN di cui ai commi 1 e 4) iscritti come spesa in conto capitale su tutti e tre i saldi, e un onere pari a 112,7 milioni (incremento autorizzazione

⁸⁸ Il capitolo 2351 dello stato di previsione del dicastero dell'interno consta di n. 5 piani gestionali. A tale proposito, si evidenzia la circostanza che il capitolo di spesa ivi richiamato dalla RT presenta una consistente gestione in conto "residui" per il 2022, attestata da un'autorizzazione di cassa per il medesimo anno sensibilmente superiore allo stanziamento di competenza.

di spesa per la gestione dei centri di accoglienza di cui al comma 3) iscritto come maggiore spesa di parte "corrente" sui tre saldi, per cui andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito agli allegati riferiti all'articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022, che recavano norme analoghe per cui si evidenziava invece un onere integralmente per il fondo emergenze nazionali (per 348 milioni di euro) come spesa in conto capitale sul solo saldo netto da finanziare, e, come spesa corrente, sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Articolo 45 ***(Misure per l'attività di emergenza all'estero)***

L'articolo è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore. La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022, volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU.

In particolare, il comma 1 prevede la semplificazione dei meccanismi di dispiegamento delle misure d'intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale, esigenza ulteriormente accresciuta a seguito della crisi ucraina. A tal fine all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito prevedendosi che a i sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile" è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 allo scopo finalizzate, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

Il comma 2 autorizza, nell'ambito del menzionato Meccanismo unionale di protezione civile, la partecipazione del Servizio nazionale a RescEU, istituito dall'articolo 12 della menzionata decisione n. 1313/2013/UE, rimettendo al Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il MAECI, la verifica della sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego. Ai fini dell'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Su tale fondo le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure, di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La RT certifica che la disposizione, che riveste carattere essenzialmente ordinamentale, è volta a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo europeo, che si registrano ulteriormente accresciute a seguito della crisi ucraina per cui, in data 25 febbraio u.s., è stato deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero.

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 29 del Codice di Protezione civile al fine di precisarne l'ambito di applicazione.

Il comma 2, invece, è finalizzato all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022 volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, sul quale confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.

Conferma che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
45, c. 2	s	c	3,0				3,0					3,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma è chiaramente configurato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse ivi stanziare, andrebbero richiesti elementi in merito al previsto riparto del contributo che saranno chiamati a dare i singoli paesi UE nell'ambito del dispositivo di intervento di protezione civile nell'ambito dell'emergenza Ucraina.

Articolo 46

(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

L'articolo prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

In particolare, il comma 1 prevede che ciò avvenga in relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, con riferimento ai profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (composto, in base all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 62 del 2000, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali).

Il comma 2 dispone poi che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT certifica che l'articolo è finalizzato al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizione in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle

istituzioni scolastiche di ogni ordine grado del sistema nazionale di istruzione italiano (D.Lgs. 62/2017, DPR 122/2009, DM 741/2017, DM 742/2017, nonché OM 64/2022, OM 65/2022 specifiche per l'anno scolastico in corso).

Rileva che la possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuto (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato.

Pertanto, al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti.

Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano – intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti – sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte ed orali. Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilascio del diploma finale del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

Alla data del 9 maggio 2022 – considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione – gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono:

Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
10.399	5.226	2.103

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado

statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

REGIONE	CLASSE TERZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CLASSE QUINTA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Abruzzo	43	0
Basilicata	4	0
Calabria	33	0
Campania	93	5
Emilia Romagna	158	0
Friuli	44	1
Lazio	67	2
Liguria	34	0
Lombardia	275	0
Marche	30	1
Molise	2	0
Piemonte	83	0
Puglia	25	0
Sardegna	13	0
Sicilia	40	0
Toscana	90	1
Umbria	19	1
Veneto	123	0
Totale	1.176	11

Assicura che in considerazione di quanto sopra evidenziato, l'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione finalizzata a semplificare le procedure valutative e a ridurre la platea degli studenti che sosterranno gli esami di Stato secondo le ordinanze ministeriali 64 e 65 del 2022. In particolare, in riferimento agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione la disciplina derogatoria risulta di scarso impatto dato l'esiguità dei numeri degli studenti interessati.

In ogni caso, conferma che l'eventuale espletamento degli esami di Stato in "deroga" per gli studenti ucraini non comporterà aggravio per la finanza pubblica in quanto si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcuna previsione di servizi aggiuntivi per gli studenti ucraini.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite evidenze in merito all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare l'integrale copertura dei fabbisogni relativi alla massima

"inclusione" di tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati, nonché alla effettiva possibilità di provvedere alle necessarie deroghe alla normativa vigente, con apposita ordinanza, in relazione alle difficoltà per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sul punto, sembrerebbe pertanto indispensabile l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito circa le risorse già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle quali potranno essere posti gli eventuali oneri connessi ai fabbisogni per la valutazione e l'esame degli studenti ucraini, come, a titolo esemplificativo, quelli per traduzione e interpretariato nonché di mediazione culturale.

In proposito, venendo al comma 2, i rammenta la vincolatività di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità ai fini della certificazione da parte delle RT ogni qualvolta ci si trovi in presenza di clausole di invarianza.

Articolo 47 ***(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)***

L'articolo dispone ai commi 1-13 le misure di attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), che consentono ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in *hryvnia* ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro – sia pure a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio. Inoltre, ai commi da 14 a 17, si dispone la disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.

In particolare, il comma 1 attua la raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, relativa alla «conversione delle banconote in *hryvnia* nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», stabilendo che agli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, sia riconosciuta la facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in *hryvnia*, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3, e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.

Il comma 2 precisa che sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Il comma 3 prevede le modalità di partecipazione allo schema nazionale di cambio da parte delle banche private. Le banche che intendono partecipare, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.

Il comma 4 afferma che il cambio è soggetto alle seguenti condizioni: a) che le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; b) che il limite massimo di cambio sia indicato in 10.000 *hryvnia* per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio

minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 *hryvnia*; c) che non sia consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto; d) che il tasso di cambio *hryvnia*/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, sia comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito *internet*. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, devono essere comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva; e) che le banche aderenti procedano al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.

Il comma 5 stabilisce che al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cambio di 10.000 *hryvnia* per ciascun avente diritto di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.

Il comma 6 stabilisce l'obbligo per le banche aderenti di trasmettere alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, le informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.

Il comma 7 prevede alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.

Il comma 8 stabilisce che la Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di cui al presente comma.

Il comma 9 stabilisce il diritto della Banca d'Italia al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

Il comma 10 afferma che sia prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8 e che la garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. È stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze proceda al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. È previsto che la garanzia sia irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.

Il comma 11 fissa in sei mesi la durata dello schema nazionale di cambio dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. La norma, inoltre, attribuisce al MEF la

facoltà di prorogare lo schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo, alla scadenza dei sei mesi e disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, sempre che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.

Il comma 12 stabilisce che le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Il comma 13 reca la quantificazione degli oneri dello schema nazionale di cambio a carico della finanza pubblica, per l'anno 2022, come segue: euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8; euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. A copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10, è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 14 istituisce, per l'anno 2022, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. È stabilito che le risorse del predetto fondo siano impignorabili.

Il comma 15 precisa che le finalità dell'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato consistono nel supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.

Il comma 16 indica alcune possibili modalità di erogazione del prestito. Innanzitutto, il sostegno può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Inoltre, il MEF può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al MEF e sul quale la CDP è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il MEF di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.

Il comma 17 stabilisce il contenuto minimo dell'unico o più accordi di finanziamento stipulati tra il MEF, anche per il tramite della CDP, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, che comprende: a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale; b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica; c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonché degli eventuali interessi.

Il comma 18 stabilisce che i rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 19 indica nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, lo strumento per riportare elementi informativi circa lo stato di attuazione del presente articolo.

Il comma 20 autorizza, per l'anno 2022, per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del fondo di cui al comma 14.

Il comma 21 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La RT certifica che la norma in esame – in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C 166/01) “relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina”, consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro – a determinate condizioni stabilite dal comma 4 della medesima previsione normativa – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio ("banche aderenti").

Lo Stato italiano, come altre nazioni europee, ha predisposto uno schema di cambio hryvnia/euro che prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia, ritenuto necessario per consentire la partecipazione delle banche commerciali alle operazioni di cambio, tenuto anche conto dell'inesistenza di rapporti pregressi tra queste ed il sistema bancario ucraino.

È stato pertanto previsto il rimborso dei costi sostenuti dalla Banca d'Italia per lo svolgimento delle attività in discorso nonché l'attivazione di una garanzia dello Stato che tanga indenne la Banca d'Italia Italiano) da eventuali perdite per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote previsto nello stipulando Accordo tra le due Banche Centrali Nazionali. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata.

In ottemperanza della citata Raccomandazione la normativa in oggetto stabilisce che per le operazioni di cambio non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio, l'importo massimo che potrà essere cambiato in euro da ciascun avente diritto è di 10.000 *hryvnia* ed il tasso di cambio *hryvnia*/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina sarà definito dalla Banca Nazionale Ucraina⁸⁹. Il citato tasso sarà comunicato periodicamente dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito *Internet* ed a tale tasso la medesima Banca d'Italia rimborserà, in euro, le banche italiane per le operazioni di cambio eseguite settimanalmente. Inoltre, è stabilito che per effettuare il cambio della valuta non è necessaria l'apertura di un conto.

Ai sensi del comma 9, la Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle eventuali perdite e dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8.

⁸⁹ In un comunicato del 17 giugno scorso la banca d'Italia ha informato di un accordo stipulato con la Banca Nazionale Ucraina per consentire alle persone folate presenti sul territorio italiano il cambio delle banconote ucraine (grivnie) in euro, dando seguito alle indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 19 aprile 2022 e alle previsioni del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (art. 47). L'accordo consente agli sfollati ucraini, inclusi i minori, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, di cambiare fino a 10.000 grivnie per persona (pari a circa 300 euro) a partire 21 giugno 2022. Le operazioni di cambio saranno gratuite e non sarà necessaria l'apertura di un conto. Cfr. Banca d'Italia, *Accordo per il cambio di banconote ucraine in euro sul territorio italiano*, Comunicato Stampa del 17 giugno 2022, sul sito *internet* dell'istituto.

Nello specifico i costi da rimborsare sono stati stimati, con il supporto della Banca d'Italia, in un importo massimo di euro 500.000.

I costi e le eventuali perdite di cui al comma 9 possono essere indicativamente illustrati come segue:

- Costi relativi alle attività di sportello;
- Costi relativi alle attività di introito dei valori dall'utenza istituzionale (società di servizi per conto delle banche);
- Costi relativi ai movimenti di fondi sul territorio nazionale (accentramento per successiva spedizione alla Banca Nazionale Ucraina);
- Costi relativi a una o più spedizioni via aereo delle banconote ucraine alla Banca Nazionale Ucraina (o alla Banca Centrale dell'UE che dovesse fungere da *hub* su mandato della Banca Nazionale Ucraina);
- Eventuali perdite relative ai rischi operativi connessi alle operazioni di cui ai commi 4,7 e 8.

La quantificazione effettiva dei costi e la loro ripartizione tra le singole voci di spesa dipenderà, oltre che dal numero effettivo di operazioni di cambio, anche dalla loro suddivisione tra sportelli delle banche commerciali e filiali della Banca d'Italia (per es. un maggiore numero di operazioni svolte dalle banche commerciali ridurrà i costi al primo alinea e accrescerà quelli al secondo alinea), dallo svolgimento di taluni servizi nell'ambito di attività già previste oppure ad hoc, nonché da altre caratteristiche dell'accordo con la Banca Nazionale Ucraina, di cui al comma 8, ancora in via di definizione.

La Banca d'Italia, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze i predetti costi sostenuti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di euro 120 milioni per l'anno 2022 destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina. Tale importo è stato calcolato sulla base della somma massima di *hryvnia*, di cui ciascun avente diritto può chiedere il cambio in euro, ponderato per il numero di sfollati già presenti all'interno del territorio nazionale e di cui ci si attende in futuro l'arrivo, nel periodo di applicazione dello schema nazionale di cambio.

Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Lo schema nazionale ha durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 200 milioni euro destinato all'erogazione di

uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per tali attività è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei suddetti prestiti.

Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 320,55 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto in conto maggiori spese correnti/in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
47, c. 4-7-8	s	c	0,5				0,5				0,5			
47, c. 10	s	k	120,0											
47, c. 14	s	k	200,0				200,0							
47, c. 16	s	c	0,1				0,1				0,1			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre evidenziare che la disposizione prevede, da un lato, un meccanismo tale da consentire agli sfollati provenienti dall'Ucraina il cambio della valuta locale ucraina e, dall'altro, l'erogazione di un prestito a favore del governo ucraino, per l'anno 2022, prevedendosi rispettivamente oneri quantificati nel limite massimo di 500.000 euro per il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dalla Banca d'Italia per le operazioni di cambio (commi 4, 7 e 8) e in 120 milioni di euro per l'istituzione di un fondo a copertura della garanzia concessa dallo Stato in favore della Banca d'Italia, in caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina circa l'obbligo di acquisto delle banconote ucraine.

Su tali norme, appare indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in ordine ai criteri considerati nella stima degli oneri, fornendo elementi di riscontro in ordine alle ipotesi contemplate nelle stime.

In particolare, andrebbero innanzitutto richiesti i parametri e criteri individuati per il cambio con l'ausilio della Banca d'Italia (la RT illustra solo alcune voci di costo di cui però non è indicata una specifica stima), oltre che ai fini della definizione dell'entità del fondo posto a garanzia, la cui dotazione sarebbe stata calcolata in base della somma massima di *hryvnia* (valuta ucraina), che, stando alla RT, si sarebbe ottenuto ponderando per il numero di sfollati presenti e attesi, dei quali però non viene fornito il numero né le ipotesi circa gli arrivi previsti ancora nell'anno. Si evidenzia in proposito

che: l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio non risulta definito, perché demandato all'accordo che la Banca d'Italia dovrà stipulare con la Banca Nazionale d'Ucraina e dipendente dal numero di sfollati attesi circa i quali non viene fornita alcuna stima o ipotesi; è comunque prevista la possibilità per il MEF di riaprire lo schema in caso di raggiungimento del predetto tetto (ciò influisce sia sulle spese da sostenere sia sul profilo di rischiosità delle operazioni garantite); il contenuto puntuale dell'accordo fra le due banche centrali non è desumibile dalla norma né dalla raccomandazione UE cui essa dà attuazione, che fissano la cornice generale del meccanismo di cambio. Durante l'esame parlamentare la Banca d'Italia ha pubblicato alcune informazioni a seguito della stipula dell'accordo operativo con la Banca Nazionale Ucraina necessario per avviare l'attività di cambio prevista dallo schema. In particolare, ha reso noto che il cambio dal 21 giugno 2022 e fino a successiva comunicazione, è pari a 0,03 euro per 1 hryvnia (33,333 hryvnia per 1 euro).

Inoltre, sempre per quanto riguarda la qualificazione degli oneri, si osserva che dalla norma non si evince se gli oneri da rimborso (500.000 euro) e di garanzia statale (120 milioni) siano da intendersi come limite massimo di spesa o come “oneri valutati in”, per cui si rende necessario un chiarimento al fine di comprendere se – nell'ipotesi di superamento dello stanziamento – trovi applicazione, rispettivamente, il meccanismo di cui al comma 10 dell'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (in base al quale la norma cesserebbe di avere efficacia), ovvero, se il meccanismo di cui ai commi 12 e seguenti del citato art. 17.

Infine, per quanto riguarda il fondo di garanzia, posto che lo stesso dovrebbe comunque operare nel limite delle risorse stanziare e disponibili, prendendo atto che il prospetto riepilogativo iscrive il relativo stanziamento solo ai fini del Saldo netto, si rileva la coerenza della mancata iscrizione sull'indebitamento netto con i criteri stabiliti dal SEC 2010, dal momento che la garanzia si configura chiaramente come *una tantum*, e pertanto destinata a gravare in termini di Indebitamento solo nell'esercizio in cui avranno effettivamente luogo le relative escussioni.

In tal senso, circa la mancata evidenziazione di effetti d'impatto sul Fabbisogno, appare invece opportuna l'acquisizione della conferma circa l'effettiva prudenzialità della mancata iscrizione degli effetti dei possibili esborsi connessi al rischio di escussione.

Sul comma 14, circa la previsione di prestiti finanziari a beneficio del Governo ucraino (euro 200 milioni, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento (tetto di spesa) e che – trattandosi di una “operazione finanziaria” ai sensi del SEC 2010 – essa non è iscritta ai fini dell'indebitamento netto, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in termini di contabilità nazionale (SEC2010), va evidenziato che a fronte dell'eventualità che il Governo ucraino dovesse rivelarsi in tutto o in parte inadempiente al rimborso del prestito, la cancellazione o la riduzione di parte del credito ora iscritto nell'attivo del patrimonio al suo valore nominale andrebbe

rettificata con l'evidenziazione di un trasferimento in conto capitale in corrispondenza alla riduzione accordata che giocoforza inciderà sull'Indebitamento netto⁹⁰.

Infine, venendo ai commi 16 e 20, andrebbero richiesti i criteri e parametri adottati nella quantificazione degli oneri ivi previsti per il 2022 a copertura degli oneri e spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del fondo di cui al comma 14.

Articolo 48

(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

Il comma 1 dispone che le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del fondo europeo per aiuti agli indigenti possano richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1° luglio 2021–30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina.

Il comma 2 stabilisce che le risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 che si rendano disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui sopra siano riassegnate in favore delle amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020.

Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nel medesimo anno contabile e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il fondo di rotazione provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

La RT afferma che la norma disciplina le procedure di gestione finanziaria delle risorse del fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già assegnate a legislazione vigente ai programmi operativi finanziati dal FESR, FSE, FEAD, ai fini della riassegnazione ai programmi operativi complementari vigenti o da adottarsi. Sottolinea che la norma, per tale motivo, ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma appare destinare maggiori risorse nei programmi operativi complementari rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'attribuzione di risorse a differenti finalità potrebbe determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli attualmente scontati, per cui appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

⁹⁰ Cfr. Regolamento (UE) n. 549/2013, SEC2010, par. 20.225 "Assunzione, cancellazione e azzeramento di debiti".

Articolo 48-bis
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹¹. Il comma 1 inerisce all'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina. La disposizione prevede che, se per effetto della misura di congelamento, le imbarcazioni e le navi da diporto – come definite dal Codice della navigazione italiano – non risultano più iscritte ad alcun registro pubblico, esse possono essere iscritte nei registri italiani in base alla sola presentazione del provvedimento di congelamento. Si stabilisce, inoltre, che per la custodia di tali beni ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che sono messe a disposizione a titolo gratuito. Viene, inoltre, stabilito che i contratti afferenti al mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo di queste imbarcazioni – ivi compresi i negozi attinenti alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo – restano sottoposti alla stessa normativa che era applicata al momento del congelamento. Competente alle determinazioni riguardanti la custodia è l'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture periferiche del MIMS, tra cui l'ENAC. Durante l'efficacia del congelamento è sospeso il versamento di imposte e ogni altro tributo il cui presupposto sia proprio la titolarità della proprietà o del possesso delle imbarcazioni. Gli obblighi tributari sono, poi, adempiuti dal titolare del bene all'atto dell'eventuale cessazione del congelamento, dietro liquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 prevede una novella all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021 (cosiddetto adeguamento PNRR), che precisa che il Comitato sulla spending review, costituito presso il MEF, è formato da membri il cui mandato dura tre anni, con possibile conferma di ulteriori tre una sola volta. È, altresì, stabilito che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà luogo a compensi di alcuna natura, ma solo a rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in tema di missioni e, comunque, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede, a sua volta, l'incremento per l'anno 2022 di 6,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 (crisi Ucraina). Tale autorizzazione di spesa era destinata alle operazioni di esecuzione del congelamento dei beni dei soggetti di cittadinanza russa individuati dalla legge. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, cpv. comma 7-bis, occorre giocoforza soffermarsi sulla circostanza che la disposizione prevede espressamente che ai fini della custodia dei beni sottoposti a "congelamento", ci si avvalga, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito e che i contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Inoltre, ivi si prevede che le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e

⁹¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 23

gestione dei beni comma siano adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni.

A tale proposito, premesso che il comma 3 dispone anche un adeguamento delle risorse che sono già stanziato dalla normativa vigente al fine di provvedere alla copertura degli oneri conseguenti alla custodia di beni sottoposti a "congelamento" dei beni ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 6, del decreto-legge n. 21/2022, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei prevedibili costi da sostenersi al fine da parte delle Amministrazioni coinvolte (*in primis* l'Agenzia del Demanio), onde di certificare la congruità delle risorse "aggiuntive" ivi previste, a fronte dei fabbisogni ipotizzabili in relazione al numero dei beni per cui è prevista la procedura (e alla relativa durata), fornendosi a tal fine anche dati inerenti al numero degli stessi e agli oneri in ragione unitaria stimati per la loro manutenzione. Sul punto, va comunque sottolineato che, analogamente allo stanziamento già previsto dalla normativa vigente, l'integrazione che si dispone con la norma in esame è limitata al solo 2022, circostanza che di per sé presuppone che i provvedimenti di congelamento cessino entro il 2022. A tale proposito, appaiono indispensabili elementi di chiarificazione.

Sul comma 1, cpv comma 7-ter, posto che ivi si prevede fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, sia sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse, andrebbe confermato che alcun onere sia da associare a detta sospensione, specie in considerazione della circostanza che la disposizione dovrebbe di per sé riflettersi in una modifica dei saldi tendenziali di entrata perlomeno nel caso le misure di congelamento dovessero protrarsi e interessare anche il 2023.

Infine, venendo al comma 2, lettera b), posto che l'aggiornamento ivi previsti al comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152/2021 prevede che, d'ora innanzi, la partecipazione alle riunioni del Comitato da parte dei suoi componenti, comporti la corresponsione dei soli rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, sino ad oggi non riconosciuti, si sottolinea che tale disposizione sembrerebbe configurare il sostenimento di nuovi e maggiori oneri a carico degli stanziamenti previsti a i sensi della legislazione vigente che non è consentita dalla legge di contabilità.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che il comma 3 pone gli oneri relativi all'adeguamento delle risorse a carico del fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente⁹² iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, nulla da osservare.

⁹² Sul punto, va precisato che lo stesso articolo 34, comma 5 della legge di contabilità prevede che in esito al riaccertamento, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, sia quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati e che annualmente, solo in seguito al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possano essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli

Articolo 48-ter ***(Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹³ e dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo..

In particolare, la disposizione aggiorna il comma 1, lettera a), dell'articolo 2 (*Definizioni*), della legge 18 agosto 2015, n. 141 (*Agricoltura Sociale*), laddove è prevista la finalità dell'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, inserendovi anche il riferimento all'inserimento sociale di migranti e rifugiati.

La novella è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che l'estensione disposta con la norma in esame a rifugiati e migranti delle vigenti disposizioni in tema di agricoltura sociale non determini di per sé oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione ad agevolazioni e/ o provvidenze, non ci sono osservazioni.

CAPO IV **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI**

Articolo 49 ***(Disposizioni in materia di spesa pubblica)***

L'articolo dispone l'incremento, nel limite massimo del 50 per cento, del valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA. A tale fine, si provvede alla proroga, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro in corso alla data del 28 febbraio 2022.

In particolare, il comma 1 estende agli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di *cybersecurity*, l'incremento del cinquanta per cento del loro valore iniziale stabilito dall'articolo 16-*bis*, comma 7, del D.L. 146/2021, per i contratti per la digitalizzazione di determinati servizi e attività della PA.. Si prevede, in particolare, che l'incremento del valore iniziale del 50 per cento sia disposto a favore dei contratti che abbiano un termine di durata non ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consentendo inoltre la facoltà di rescissione dal contratto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

Il comma 2 modifica l'articolo 31-*bis* del D.L. 76/2020, introdotto dall'art. 1-*quinquies*, comma 1, del D.L. 228/2021, che ha prorogato, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,

obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

⁹³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 23.

comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, gli accordi quadro e le convenzioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), nel settore merceologico “*Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio*”, attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo (1° marzo 2022), con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale. Quindi, si estende la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, anche per i contratti quadro, oltre che degli accordi quadro e delle convenzioni, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in corso alla data del 28 febbraio 2022, riguardanti, specificamente, le categorie merceologiche indicate dal citato articolo 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021 (servizi applicativi e sistemistici, servizi *cloud* e *contact center*, sicurezza, reti locali, *server*, *personal computer* e licenze *software*).

Il comma 3 estende inoltre quanto previsto dal nuovo articolo 31-bis del D.L. 76/2020 anche alle categorie merceologiche indicate dal comma 1 dell'articolo in esame. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del [decreto-legge n. 76 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 120 del 2020](#), come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applichino anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc* e *dddd*, del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 4 modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara. In particolare, si integra l'articolo 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Il comma 5 modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato. In particolare, si modifica l'[articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#), il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

I commi 6-8 prevedono che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali.

In particolare, il comma 6 prevede che ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle

politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l.

Il comma 7 stabilisce che la società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) e dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

Il comma 8 dispone che per le finalità di cui ai commi 6 e 7 sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 9 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS. In particolare, si stabilisce che per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'[articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sia incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La RT certifica che il comma 1 dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi massimi dedicati alle categorie merceologiche, introdotte nel disposto dell'articolo 16-*bis* comma 7, riguardanti le risorse che le amministrazioni destinarie del provvedimento destinano comunque ai medesimi fini ma con i tempi occorrenti alla stipula di nuove convenzioni, dovendo tali amministrazioni provvedere in ogni caso al reperimento di tali beni e servizi.

Pertanto, la proposta non risulta suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendo, le amministrazioni destinarie, provvedervi con le risorse loro disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede la proroga degli effetti degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro già stipulati dalle amministrazioni con i soggetti aggiudicatari consentendo alle amministrazioni contraenti di avvalersi dei medesimi strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip con le risorse già destinate a tali scopi in sede di stipula.

I commi 3 e 4 introducono di disposizioni di carattere ordinamentale le quali, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 modifica l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 rivedendo la

composizione e l'organizzazione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa.

Assicura che la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che viene confermato che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I commi 6 e 7 al fine di rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia S.r.l, la quale provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione.

Il comma 8 prevede che, per le finalità di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 9 prevede che, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 58, comma 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
49, c. 6-7	s	c	1,0	2,5	2,5	2,5	1,0	2,5	2,5	2,5	1,0	2,5	2,5	2,5
49, c. 8	s	c	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5
49, c. 9	s	c					40,0				40,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi da 1 a 3, in cui viene ampliato l'ambito applicativo di disposizioni in tema di acquisto di dispositivi informatici a cui non sono stati ascritti effetti da ritenersi scontati dai tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni nel presupposto che tale neutralità sia stata riscontrata anche in sede di applicazione delle medesime misure.

Parimenti, sui commi 4 e 5, non si formulano osservazioni, considerato il contenuto ordinamentale della prima disposizione e che con la seconda norma si interviene sulla composizione di una commissione per cui è confermata l'esclusione di ogni forma di emolumento e rimborso spese.

Sui commi 6 e 7, dal momento che ivi si prevede la possibilità di avvalersi della società Eutalia s.r.l., società interamente controllata dallo stesso Ministero dell'economia, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ivi prevedendosi che detta entità societaria dovrà provvedere alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione, e che a tal fine è previsto uno specifico stanziamento di carattere permanente, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa europea, escludendo altresì l'eventualità di un'internalizzazione della società medesima nel campo della PA, non ci sono osservazioni.

Sul comma 8, posto che ivi si autorizza anche la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui ai commi 6 e 7, in tema di avvalimento, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica connesse con la realizzazione del PNRR, prevedendosi alla copertura del relativo onere mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste conferme in merito alle occorrenti disponibilità a valere di tali accantonamenti di parte corrente, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di iniziative di spesa eventualmente già programmate dal dicastero interessato.

Articolo 50

(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

I commi 1-3 recepiscono gli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 in materia di antiriciclaggio e ai mercati degli strumenti finanziari, in relazione alla quale è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione per mancato recepimento entro il termine previsto (30 giugno 2021).

In particolare, il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 231 del 2007 (che attua nell'ordinamento nazionale la disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio o Anti-money laundering – AML)), identifica come unica Autorità di vigilanza europea l'autorità bancaria europea (ABE), mentre attualmente la competenza è ripartita fra l'ABE stessa, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Il comma 2, modificando il decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF) designa la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di APA (*Approved Publication Arrangement*) o ARM (*Approved Reporting Mechanism*), che, per dimensione, rimarranno nel suo ambito di competenza). Inoltre si prevede che la gestione di un APA o di un ARM sia soggetta ad autorizzazione preventiva e alla revoca della stessa, da parte della Consob. Inoltre la stessa Consob è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti dalla stessa autorizzati, sui quali l'autorità nazionale continua a esercitare la propria vigilanza. La Consob vigila inoltre sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 79 del TUF). Viene poi previsto che la Consob disciplini con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca la gestione di un APA o di un ARM (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 79). Ulteriori norme di natura ordinamentale e prive di rilievo per la finanza pubblica sono introdotte dal comma in esame.

Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la CONSOB deliberi sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-*ter*, del TUF, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dai commi 1-3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendovi il nuovo comma 1-*quater*, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina⁹⁴.

⁹⁴ Si ricorda che l'articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020 prevede, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti. A tali imprese, beneficiarie di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, è stato consentito di accedere ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* previsto in risposta alla crisi sanitaria al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si mantiene l'obbligo per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire. La RT non si sofferma sulle restanti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Al riguardo, si segnala che i commi 1-3 assegnano nuovi compiti alla CONSOB, la quale non rientra tuttavia nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Va però rilevato che un eventuale aumento dei contributi da versare alla CONSOB da parte dei soggetti vigilati potrebbe determinare un effetto indiretto automatico di riduzione del gettito fiscale, mediato dalla riduzione (per quanto trascurabile) dell'utile di esercizio.

Con riferimento al comma 5, si rileva che le disposizioni derogano al divieto di ricevere nuovi aiuti, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. Detti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

In proposito, si fa presente che all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre la RT sottolinea che la norma mantiene l'obbligo (recato in effetti dal comma 1 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, che viene richiamato dal nuovo comma 1-*quater*) per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire. Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 53 opera in deroga alla cosiddetta "*clausola Deggendorf*", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali. Alla norma non erano ascritti effetti finanziari.

Articolo 51 ***(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)***

L'articolo reca varie disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura (MIBAC), nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.

In particolare, il comma 1, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura⁹⁵, introduce la possibilità di rinnovare fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020. Il suddetto rinnovo deve rispettare il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Si autorizza altresì a conferire ulteriori incarichi fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico. Tali ulteriori incarichi devono rispettare il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.

La RT riferita al testo iniziale, ribadisce che la disposizione prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico.

Il citato articolo 24 autorizza il MiC all'attribuzione di incarichi di collaborazione nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018.

La disposizione mira, in primo luogo, a consentire il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 di alcuni degli incarichi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

In particolare, la disposizione è volta a consentire il rinnovo, fino 31 dicembre 2022, di n. 452 incarichi autorizzati dalla DGABAP in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici, per le quali è previsto un compenso pari a 12.500 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 7.004.500 euro.

Il secondo periodo della norma prevede inoltre che, per la medesima durata e con la stessa scadenza (ossia sei mesi con scadenza fissata al 31 dicembre 2022), possano essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Più in dettaglio, con tale previsione si intende consentire il conferimento di n.100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro.

⁹⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 24.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato, quello iniziale esprimeva i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
51, c. 1	s	c	7,0				7,0				7,0			
	e	t/c					3,4	0,0			3,4	0,0		
	s	c	1,6				1,6				1,6			
	e	t/c					0,8				0,8			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, i dati e gli elementi forniti dalla RT sul testo originario rendevano verificabile la quantificazione iniziale degli oneri (euro 7.004.500 per il 2022), posto che è intervenuto un aumento durante l'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni anche se andrebbe chiarita la platea dei destinatari delle risorse aggiuntive.

Il comma 2 autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (ex articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi conferiti ai suddetti esperti non possono eccedere la durata massima di 36 mesi e l'importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Infine, si prevede che il conferimento di tali incarichi deve rispettare il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 3 eleva invece da 5 a 7,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, il contributo già assegnato ai sensi della legislazione vigente alla società Ales Spa, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La RT conferma sul comma 2 che la disposizione ivi prevista aumenta il numero di esperti di cui può avvalersi la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, in particolar modo prevedendo che possano essere conferiti ulteriori incarichi di lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro stabilito per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Rileva che tale previsione si giustifica alla luce dell'elevato numero di procedimenti cui la Soprintendenza speciale deve far fronte, di cui si è preso atto a seguito dell'avvio dei procedimenti relativi all'attuazione degli interventi di competenza. In particolare, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021, i soli procedimenti per impianti eolici e fotovoltaici sono passati da 96 a 515.

Sul comma 3, riferisce che la disposizione dispone l'incremento, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro, delle risorse già stanziato dal comma 6

dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
51, c. 2	s	c	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	
51, c. 3	s	c	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 2, premesso che l'onere è chiaramente limitato all'entità dello stanziamento e che gli oneri cui sono finalizzate le risorse appaiono modulabili in funzione delle disponibilità previste per il triennio 2022/2024, non si formulano osservazioni.

Parimenti, sul comma 3, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta quale limite massimo di spesa per il quadriennio 2022/2026, nulla da osservare.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi in ordine ai maggiori fabbisogni a cui sono destinate le maggiori risorse stanziare in favore di ALES Spa, in considerazione della circostanza che l'adeguamento della dotazione annua assomma al 50% delle risorse già previste dalla normativa vigente per il suo funzionamento e che tale entità societaria, in quanto società *in house* del MIBAC, risulta contemplata ne novero delle PA a fini di contabilità nazionale⁹⁶.

Il comma 4, come aggiornato all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura⁹⁷, stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provveda, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La RT nulla aggiunge al testo della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale esponeva i seguenti valori in conto minori spese correnti:

⁹⁶ Sotto settore "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali".

⁹⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, doc. cit. pagina 24.

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
51, c. 4	s	c	-8,6				-8,6				-8,6			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione provvede alla compensazione degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, attraverso corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura, relativo al triennio 2022-2024 e ai sensi dell'articolo 58, andrebbero solo richieste conferme in merito all'esistenza delle disponibilità ivi richiamate dagli accantonamenti dei fondi speciali.

Il comma 5 introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile.

La RT riferisce che la norma ha lo scopo di consentire al Dipartimento della protezione civile di potersi avvalere in maniera compiuta degli esiti della procedura concorsuale ivi riportata. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la disposizione non comporta oneri in quanto i passaggi di categoria sono da effettuare a valere sulle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Anche l'assunzione del personale dirigenziale di seconda fascia prevista dal comma 2 è da effettuare a valere sulle medesime facoltà assunzionali del Piano Triennale citato. Dalla proposta in esame non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Il comma 6 contiene una disposizione di carattere interpretativo dell'art. 1, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 26 del 2006. Quest'ultima norma stabilisce che le sedi della Scuola superiore della magistratura, individuate con un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non possono superare il numero di tre sedi.

La RT conferma che la disposizione è tesa a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di "sede" della Scuola Superiore della Magistratura di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

In particolare, viene chiarito che, fermo restando il numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura, fissato nel numero di tre (compresa la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo), le stesse potranno ricomprendere anche più

uffici non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, previste a legislazione vigente.

Ciò al fine di rendere adeguati alle effettive esigenze, gli spazi e i locali delle sedi nelle quali poter realizzare proficuamente le attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi principali della Scuola connessi all’attuazione dei recenti provvedimenti di riforma della giustizia e di realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.

Evidenzia che la norma ha carattere ordinamentale e che la sua attuazione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, potendo essere assicurati gli adempimenti collegati alle attività istituzionali svolte dalla predetta Scuola, benché organizzate su più strutture, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell’ambito delle risorse assegnate annualmente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1478 “*Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura*” che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 a decorrere dall’anno 2022.

Rileva al riguardo che allo stato la Scuola dispone già di due sedi operative presso “Villa Castelpulci” sito nel Comune di Scandicci in provincia di Firenze e presso la sede di Castel Capuano a Napoli, oltre alla sede amministrativa in Roma – Via Tronto e che all’esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato già assegnato alla Scuola l’immobile sito a Roma in Via di San Vincenzo n. 32, appartenuto alla criminalità organizzata, che costituirebbe un’ulteriore struttura dove svolgere attività seminariali e di alta formazione.

Di seguito vengono riportati e sintetizzati tutti gli elementi relativi all’immobile ed ai lavori in corso di opera, nonché gli elementi utili a verificare l’impatto finanziario degli interventi in questione sulla base dei dati forniti dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto riguarda l’impiego delle 6 unità di personale amministrativo si precisa che tale contingente è ricompreso nell’ambito delle assegnazioni di personale alla Scuola già previste in applicazione della legislazione vigente, pari a complessive 50 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

Dati immobile		
Sito in Roma	Via San Vincenzo, n. 32	Censito al N.C.E.U. foglio 478, particella 276, sub. 5 categoria A/1
Oggetto di sequestro e confisca – procedimento di prevenzione Bene di particolare pregio sottoposto a vincolo individuale	Assegnato dall’ANSBC con decreto marzo 2021	All’esito conferenza di servizi decisoria, il 26.10.2021 consegnato in uso governativo alla Scuola superiore della magistratura da parte del Demanio
Unità Personale in servizio presso la nuova sede	6	Immobile composto da ufficio direzionale, una sala di rappresentanza, una sala riunione per organo direttivo della Scuola e una sala seminariale
<i>Acquisizione dell’immobile a titolo gratuito</i>		

Lavori		
Tipologia lavori	Affidamento lavori	Conclusione lavori
Lavori di restauro	Mediante gara	Febbraio 2022
Lavori di risanamento conservativo	Mediante gara	Febbraio 2022
Prestazioni di professionisti		
Totale oneri anno 2022	€. 609.866,45	Impegnati e in parte pagati

Spese		
Arredi (una tantum)	Euro 50.000	Stimate
Condominiali (compreso costo acqua)	€. 6.000,00	Stimate
Energia elettrica	€. 10.000,00	Stimate
Materiale di cancelleria e funzionamento della sede	€. 10.000,00	Stimate
Funzionamento e manutenzione generale (impianti, pulizie, facchinaggio)	€. 10.000,00	Stimate
Spese annue per connettività	€. 56.147,16	Oltre IVA
Totale spese anno 2022	€. 142.147,16	

STIMA DEGLI ONERI COMPLESSIVI ANNO 2022		
€. 609.866,45		€. 752.013,61
€. 142.147,16		

STIMA DEGLI ONERI A DECORRERE DALL'ANNO 2023	
Spese di funzionamento	€. 92.147,16

In conclusione, la RT fa presente, infine, che le spese riepilogate nei precedenti prospetti e quantificate in euro 752.013,61, per l'anno 2022 e in euro 92.147,16 a decorrere dall'anno 2023 sono già state inserite nel bilancio di previsione della Scuola superiore della magistratura, con parere favorevole del Collegio dei revisori.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione, dal momento che ivi si assicura che gli adempimenti relativi alle attività istituzionali svolte dalla Scuola superiore della magistratura benché, per effetto della norma in esame, possano essere organizzate presso più strutture riferibili comunque alle tre sedi esistenti, potranno essere attuati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla medesima Scuola, andrebbe comunque confermato che l'attivazione delle tre strutture e le relative spese di funzionamento sono da considerarsi già scontate nell'ambito delle previsioni di spesa inerenti alla dotazione della Scuola ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 7 è volto ad includere il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) S.p.A. per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico.

La RT evidenzia che la modifica l'art. 51 comma 2 del DL 124/2019, è volta a ricomprendere anche il Consiglio superiore della magistratura tra le amministrazioni che possono avvalersi di SOGEI.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al predetto affidamento si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'eventuale aggiornamento delle dotazioni del CSM, dal momento che gli oneri connessi al compenso per il contratto di Servizio previsto con tale entità societaria, che è società *in house* del ministero dell'economia e delle finanze⁹⁸, predispose le condizioni per un aggiornamento della relativa dotazione annua.

Il comma 8, alle lettere a)-l), reca diverse modifiche e aggiornamenti al Codice dell'ordinamento militare (COM) che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze (COVI) quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.

In particolare, viene previsto che il Comandante del COVI, al pari di quanto già previsto dal previgente assetto con riguardo agli altri vertici militari:

- sia gerarchicamente subordinato al Capo di stato maggiore della difesa (SMD) (comma 8, lett. a));
- sia sentito dal Capo di SMD ai fini della predisposizione delle attività di pianificazione generale finanziaria ed operativa interforze e della definizione dei conseguenti programmi tecnici-finanziari (comma 8, lett. b));
- faccia parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle FF.AA. (comma 8, lett. c));
- coordini i Comandi operativi di componente delle FF.AA., a fronte delle attività di collegamento con i medesimi Comandi previste dall'assetto previgente (comma 8, lett. d));
- sia ricompreso tra le autorità competenti a sottoporre un militare ad inchiesta formale (comma 8, lett. l)).

Viene, altresì, prevista l'esclusione del Comandante del COVI dai provvedimenti di collocamento in aspettativa, analogamente a quanto già previsto dal testo previgente dell'art. 909, comma 2, del COM, con riguardo al Capo di SMD, ai Capi di stato maggiore di FF.AA., ai Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché agli ufficiali generali o ammiragli di pari grado con incarichi funzionali equivalenti presso enti o comandi internazionali (comma 8, lett. h)).

Viene, inoltre, estesa al Comandante del COVI la disciplina dell'attribuzione dei gradi di vertice già prevista dal testo previgente dell'art. 1094, comma 3, del COM in favore degli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di SMD, Capi di stato maggiore di FF.AA., Comandanti generali dell'Arma

⁹⁸ Al 2021 il bilancio SOGEI Spa segnalava un ammontare di 686 milioni di euro circa di entrate provenienti da attività *in house* in favore di varie PA (il 95,1%), cui si aggiungono 35 milioni circa (il 4,9%) da altri clienti costituenti sempre PA.Cfr. SOGEI Spa, Report Integrato 2021, pagina 92, sul sito internet della società.

dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché Segretario generale del Ministero della difesa (comma 8, lett. i)).

Poi alle lettere e) e f) del comma 8 si novellano gli art. 88, comma 1 e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) al fine di adeguare il regime definitorio recato dalle suddette disposizioni prevedendo l'espressa inclusione dei domini cibernetico e aero-spaziale fra gli ambiti di intervento dello strumento militare connessi alla difesa nazionale [comma 8, lett. e) e f)].

Alla lettera g) si novella gli art. 168, del D.Lgs. n. 66/2010 al fine ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell'incarico.

La RT riferisce che le disposizioni di cui al comma 8 sono volte ad apportare le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare – D.Lgs. 66 del 2010 – per riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a i quelli già annoverati dall'ordinamento militare.

Rileva che ai fini della configurazione del COMCOVI quale “vertice militare”, oltre alla citata integrazione del comma 3 dell'articolo 1094, devono essere apportate altre modifiche e integrazioni in modo sistematico e coordinato agli articoli 25, 26, 28, 29, 909 e 1378, dello stesso D.Lgs. 66 del 2010.

La configurazione del COVI quale vertice militare importa anche l'attribuzione della Speciale indennità pensionabile (SIP) ai sensi dell'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare.

L'attribuzione di una SIP in più [cioè anche al COMCOVI] comporta i seguenti oneri, calcolati in base agli importi ricavati dall'ultimo DPCM 13 novembre 2020, di seguito riportati:

- € 23.697,93 mensili lordo dipendente;
- € 308.073,09 annui lordo dipendente

A queste cifre vanno aggiunte la RAP (24,2 %) e l'IRAP (8,5%) per il calcolo del lordo stato quale onere effettivo per la finanza pubblica:

- € 31.447,15 mensili lordo stato;
- € 408.812,99 annui lordo stato.

La SIP è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
51, c. 8, lett. a), b), c), d), h), i) ed l)	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	e	t/c					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma riconfigura il Comando operativo di vertice interforze (COVI) quale vertice militare equiparato a quelli già annoverati dall'ordinamento militare (COM), da cui discendono gli oneri relativi all'attribuzione al Comandante del COVI della speciale indennità pensionabile (SIP) spettante ai titolari di incarichi di vertice militare, per un importo pari ad euro 408.813 annui lordi a decorrere dal 2022 e in considerazione della circostanza che tali oneri appaiono pienamente verificabili (art. 1818 C.O.M. e DP.C.M. 13 novembre 2020) e alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT, non si formulano particolari osservazioni.

Ad ogni modo, in merito alla quantificazione degli oneri predisposta dalla RT, va segnalato che il maggior onere previsto per il 2022 dovrebbe essere opportunamente calibrato sulle sole mensilità a decorrere dell'attribuzione del grado di vertice anche al Comandante del COVI, che va da sé non può che decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge in esame.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono poi stati inseriti i commi 8-*bis* e 8-*ter*, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁹⁹, recanti ulteriori modifiche ed integrazioni al Codice dell'Ordinamento militare (C.O.M.)

In particolare, il comma 8-*bis*:

- alla lettera a) interviene sull'articolo 174 Codice dell'ordinamento militare (COM), relativo all'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri. Viene sostituita la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 per prevedere che, in luogo del solo Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, vi siano due Comandi: il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.
- alla lettera b) interviene sull'articolo 174-*bis* del COM, relativo all'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, e in particolare sul comma 2-*ter*, in cui le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite da «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità», spostando quindi la competenza dei parchi dal Comando carabinieri per la tutela della biodiversità al Comando carabinieri per la tutela forestale.
- alle lettere da c) a e) interviene su alcuni articoli del COM riguardanti la Forza extraorganica dell'Arma dei Carabinieri, ovvero unità di personale in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli assegnata a diverse amministrazioni centrali. In particolare, si introduce l'alternativa tra un generale di divisione o di brigata per il Contingente per la tutela del lavoro, assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; al Contingente per la tutela del patrimonio culturale, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; al Contingente per la tutela dell'ambiente, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Finora era invece previsto un generale di brigata.

⁹⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 giugno 2022, pagina 24.

- alla lettera f) modifica l'articolo 1047 COM nella parte relativa alla composizione della commissione permanente per l'Arma dei carabinieri deputata alla valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle modificazioni al COM previste dalle lettere c) – e) va rilevato che le disposizioni prevedono la possibilità che i comandi dell'Arma dei Carabinieri ivi indicati possano essere retti anche da ufficiale generale di grado più elevato rispetto a quanto non già previsto dalla normativa vigente (anche generali di divisione, anziché solo da generali di brigata).

Ne segue, che andrebbero richieste documentate rassicurazioni circa l'ipotizzabile effetto d'impatto che i relativi incarichi di "comando", possano produrre sui fabbisogni organici inerenti ai posti vacanti e disponibili, relativamente ai quadri di avanzamento nei vari gradi di ufficiale generali, ovvero, fornendo assicurazione della loro piena sostenibilità, anche a fronte dei fabbisogni "inderogabili" derivanti, giocoforza, dalla articolazione dei comandi "territoriali" (provinciali, nei capoluoghi di regione, regionali e interregionali), destinati ad essere sempre occupati da Ufficiali generali dell'Arma.

I commi 8-ter-8-quater, approvati durante l'esame svoltosi in prima lettura¹⁰⁰, prevedono alla luce delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, istituiscono la figura del «soccorritore militare per le forze speciali» che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. È stabilito che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, nonché i limiti e le modalità di intervento.

La modifica approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'istituzione di una nuova figura professionale nell'ambito però delle Forze Speciali¹⁰¹

¹⁰⁰ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 giugno 2022, pagina 34.

¹⁰¹ Le Forze armate italiane dispongono tutte di un corpo speciale (FS-TIER1, in gergo tecnico). Questi sono: il 9° Reggimento d'Assalto paracadutisti "Col Moschin" dell'Esercito che rappresenta l'unità di maggiore consistenza organica nonché il naturale protagonista delle Operazioni Speciali che si sviluppano in ambiente terrestre; il GOI (Gruppo Operativo Incursori) della Marina Militare, creato e strutturato, fin dalla sua nascita nella 2^a Guerra Mondiale, per operare prevalentemente in ambiente marittimo; Il 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare che, di più recente costituzione; il GIS (Gruppo Intervento Speciale) dei Carabinieri, creato negli anni '70 per contrastare il terrorismo. Accanto ai reparti inquadrati nel COFS, che costituiscono il cosiddetto «TIER 1», operano due ulteriori unità, costituenti il «TIER 2»: il 185° Reggimento

ovvero quella di "soccorritore" – già prevista dall'articolo 213, lettera b) del C.O.M. per la generalità delle normali Forze Armate – la cui attività verrà ad esplicarsi allorché, in assenza di personale sanitario, si renda necessaria l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei dispositivi d'impiego del relativo personale, andrebbero richieste ulteriori informazioni in merito agli oneri di spesa che l'Amministrazione della difesa dovrà sostenere in relazione agli eventuali trattamenti "indennitari" spettanti al personale militare delle Forze Speciali che verrà chiamato all'assolvimento di tali specifici compiti¹⁰², nonché in merito alle necessarie attività formative e addestrative *ad hoc* che il medesimo dovrà seguire per il conseguimento del relativo titolo abilitativo¹⁰³.

Il comma 9 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di superare eventuali disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, disposto per preservarlo da un recente attacco hacker, proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo dicastero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022..

La RT conferma che in ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, prevede che i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) «Folgore» e il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti (Rangers)"Monte Cervino", che possono compiere, con la medesima efficacia, una parte significativa delle missioni ad esse assegnate, con particolare riferimento alle tre missioni «NATO SOF» (*Direct Action, Military Assistance e Special Reconnaissance*). Altri tre reparti orientati al supporto delle operazioni speciali sono: il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali (REOS) «Aldebaran» dell'Esercito italiano, il Reparto Eli-Assalto della Marina militare e il 9° Stormo «Francesco Baracca» dell'Aeronautica militare. Oltre alle summenzionate unità sono state, inoltre, sancite le Forze per Operazioni Speciali (FOS): si tratta di reparti convenzionali, a livello compagnia, orientati al supporto delle operazioni speciali, forniti dal 187° Reggimento paracadutisti «Folgore», dal Reggimento lagunari «Serenissima», dal 66° Reggimento «Trieste», dal 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania», dalla compagnia Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS) del 17° Stormo e dalla Compagnia FOS del Reggimento «San Marco».

¹⁰² Legge n. 78/1983 e articolo 6, commi 5 e 6 del D.P.R n. 171/2007.

¹⁰³ Sul punto, si segnala che il corso di Soccorritore "ordinario" di cui all'articolo 213, lettera b) del C.O.M. prevede l'acquisizione del titolo abilitativo solo al termine della frequenza di un corso d'istruzione di almeno 90 ore ed il superamento di n. 3 prove finali. Cfr. Ministero della Difesa, Informazioni della Difesa, n.3/2009, pagina 23.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato il contenuto ordinamentale e la chiara neutralità finanziaria della disposizione, certificata dalla RT, non si formulano osservazioni nel presupposto che siano comunque esclusi eventuali effetti finanziari, sia pure di natura indiretta, connessi al differimento di adempimenti di competenza del Ministero della transizione ecologica: in proposito appare utile una conferma.

Il comma 10 dispone attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione Russia *Today* e *Sputnik*.

La RT certifica che la norma prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-*septies* del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la predetta Autorità provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto, confermato dalla RT, che le ulteriori funzioni di controllo attribuite ad AGCOM dalla norma possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT conferma che la disposizione prevede la copertura dell'indennità di cui al comma 8 – conseguente alle modifiche disposte agli articoli del codice dell'ordinamento militare previsti al comma 8, lett. a), b), c),d),h),i),l) – a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
51, c. 11	s	c	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione reca la copertura dei maggiori oneri di spesa correlati alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 8, il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare, quantificati in misura pari a 408.813 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità, andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati.

Articolo 51-bis

(Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana)

Il comma 1, modificando l'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che sia nominato un commissario per ciascuna delle nuove CCIAA siciliane (derivanti dai previsti processi di accorpamento) oggetto di accorpamento (e non più, come previsto finora, accorpate, alla luce del fatto che i processi di accorpamento finora intervenuti sono stati in parte annullati da sentenze del TAR), stabilendo altresì che tale commissario provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di modifiche che non incidono sul numero dei commissari.

Articolo 51-ter

(Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

Il comma 1, modificando l'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, differisce dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a 100 euro, in sostanza consentendo l'adempimento anche lungo questo arco temporale; in secondo luogo, viene differito da 180 a 270 giorni il termine – decorrente dalla trasmissione da parte dell'ASL dell'attestazione dell'inadempimento – entro il quale

l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell’avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le possibili minori entrate o il loro slittamento al 2023 attengono a sanzioni, ovvero a poste meramente eventuali e non scontate nei saldi tendenziali.

Articolo 52 ***(Misure in materia di società pubbliche)***

L'articolo individua, a decorrere dal 25 maggio 2022, la Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” come soggetto attuatore degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021 e non completati alla data del 30 aprile 2022, e contestualmente incrementa di 925 milioni di euro, per l’anno 2022, le risorse volte a sostenere ITA Spa.

Il comma 1 inserisce un nuovo comma *2-quater* all’articolo 3 del D.L.16/2020, al fine di prevedere che la Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, a decorrere dal 25 maggio 2022, sia il soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano previsto per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021 dall'articolo 61, comma 4, del D.L. 50/2017. Conseguentemente, la suddetta Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione commissariale della contabilità speciale n. 6081, sorti in relazione alla gestione commissariale dell’evento Cortina d’Ampezzo 2020-2021.

Il comma 2 incrementa di 925 milioni di euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66 del decreto-legge n.104 del 2020. Tale norma dispone che al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate, per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 925 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'istituzione del fondo per la costituzione di ITA Spa.

Il comma *1-bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, rimodula, per le società del comparto energetico, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 2016). La norma in esame dispone che per le società del comparto energetico il termine entro il quale l’aver emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, comporta la qualifica di “società quotate” ai fini del Testo unico, è rimodulato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021.

La RT evidenzia che si rende necessario per completare gli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, e non ancora realizzate. La gestione commissariale è scaduta il 30 aprile 2022 e, al fine

di completare le opere previste che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è necessario che le stesse confluiscono in quelle già in capo alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che ne garantirà la realizzazione o il completamento. L'intervento normativo è finalizzato a garantire la prosecuzione delle eventuali attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081, intestata al Commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto che il medesimo Commissario cessa dall'incarico il 30 aprile 2022, come previsto dal comma 9 dell'articolo 61 del sopracitato decreto-legge.

L'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione delle attività sopra indicate, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone l'incremento, per 925 milioni, delle disponibilità, pari a 1.500 milioni, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultimo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il rafforzamento patrimoniale, tramite aumenti di capitale o altri strumenti di patrimonializzazione, delle società controllate dallo Stato, al fine di sostenerne i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore.

La norma, quindi, incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché più in generale del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR.

Il finanziamento della norma è assicurato tramite l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e successive modifiche e integrazioni. Si tratta dell'articolo che dispone la costituzione di ITA S.p.A. e stanziava 3.000 milioni per il capitale sociale e/o il rafforzamento patrimoniale della stessa.

La disponibilità di 925 milioni che la norma trasferisce dalle risorse previste per ITA S.p.A. a quelle per il complesso delle società controllate dallo Stato sono il residuo di quanto stanziato dal predetto articolo 79 del decreto-legge 18/2020, detratte le risorse già trasferite a ITA S.p.A. a titolo di capitale sociale, pari a 720 milioni, quelle autorizzate dalla Commissione Europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e quelle di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 142/2019, come disposto dall'articolo 3, comma 4-bis, del

decreto-legge 103/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2021, pari a 705 milioni. La norma, quindi, non sottrae risorse a ITA S.p.A. in quanto utilizza per il complesso delle società controllate dallo Stato solo quelle non trasferibili alla stessa.

La norma, infine, non crea nuovi o maggiori oneri, in quanto l'aumento delle risorse per gli usi di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020 è finanziato tramite il decremento di pari importo delle risorse di cui all'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, laddove entrambe le disponibilità hanno la medesima natura, ossia sono risorse in conto capitale volte ad aumentare il capitale sociale di società controllate dallo Stato e/o a rafforzarle patrimonialmente.

Il comma 1-*bis* è al momento sprovvisto di **RT**

Il prospetto riepilogativo ascrive degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
52, c. 2	s	k	925,0				925,0							
	e	ext	925,0											
	s	k					-925,0							

Al riguardo, sul comma 1, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione, non si formulano osservazioni, a condizione che la nuova destinazione delle risorse riguardi esclusivamente operazioni di carattere finanziario – e pertanto senza impatto in termini di indebitamento netto – e che i relativi esborsi siano limitati al 2022.

Per i profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, attraverso il definanziamento dell'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020, relativa al sostegno di programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato tramite la sottoscrizione di aumenti di capitale, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto "residui" ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020¹⁰⁴. A tale proposito, andrebbe confermato che le risorse poste a copertura risultano disponibili e prive di impegni giuridicamente vincolanti assunti a valere sulle stesse¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Sul punto, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale di una nuova società di trasporto aereo, interamente controllata dal predetto Ministero, ovvero, controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro di spesa in conto capitale⁶⁹, da sottoscrivere nell'anno 2020 e da versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

¹⁰⁵ Ciò detto, in particolare, in considerazione delle risorse già trasferite, nella misura di 720 milioni di euro, alla nuova società di navigazione aerea ITA a titolo di capitale sociale, di quelle autorizzate dalla Commissione europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e di quelle, pari a 705 milioni di euro, autorizzate in favore di Invitalia S.p.A. dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 103

Quanto al comma 1-*bis*, andrebbero richieste delucidazioni in merito all'effettiva neutralità della modifica, dal momento che si amplia il novero di società assimilate alle quotate cui il testo unico delle società partecipate si applica solo per gli articoli che espressamente le includono. Così ad esempio non si applicherà più alle società del comparto energetico che hanno emesso strumenti finanziari entro il 2021: la disciplina sull'acquisto di partecipazioni (art. 8); sugli organi amministrativi (amministratore unico al fine di contenere i costi, art. 11); divieto di soccorso pubblico a società in perdita (art. 14); gestione del personale (art.19); razionalizzazione periodica (art.20). Sebbene al citato testo unico non fossero ascritti direttamente effetti di risparmio, sarebbero utili informazioni sulle ricadute dell'ampliamento di esclusione delle società dall'applicazione della disciplina suddetta.

Articolo 52-*bis* ***(Misure in materia di società benefit¹⁰⁶)***

Il comma 1 consente l'utilizzo, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022, delle somme in conto residui di cui all'articolo 38-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo al riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* sostenuti sino al 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa (si ricorda che è previsto che il credito sia utilizzabile in compensazione per l'anno 2021).

Il comma 2, modificando l'articolo 38-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società *benefit*, eliminando il riferimento all'anno 2021.

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. Si evidenzia che il credito di imposta interessato dalla novella è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa).

Articolo 53 ***(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)***

La norma, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,

del 2021 per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti in conto soci al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto.

¹⁰⁶ Si tratta di società che perseguono, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le risorse allo scopo destinate.

La RT, afferma che la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua lo strumento contabile per mettere effettivamente a disposizione del Commissario straordinario le risorse economiche allo stesso attribuite dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. Infatti, la mancata previsione nella legge dell'apertura di una contabilità speciale a favore del Commissario straordinario, impedisce al medesimo la concreta gestione dello stanziamento di 10.000.000 di euro già stabilito a suo favore dal Legislatore.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 54

(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità) del codice della strada, e, il comma 2, dell'articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionali) del decreto-legge n. 146 del 2021.

In particolare si proroga dal 30 aprile 2022 al 31 luglio 2022 il termine per l'efficacia delle autorizzazioni all'effettuazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

La RT, originaria afferma che la modifica al comma 1 consente l'esercizio del trasporto in condizioni di eccezionalità con mezzi dotati di più assi rispetto a quelli indicati nelle diverse categorie di massa complessiva, così aumentando la sicurezza del transito su manufatti e opere d'arte in considerazione del fatto che la massa viene distribuita su un numero superiore di assi. Infatti, la mancata indicazione della possibilità di svolgere trasporti eccezionali con mezzi aventi più assi di quelli indicati ha spesso indotto gli enti gestori o proprietari di strade ad autorizzare i transiti in termini strettamente "letterali", impedendo all'utenza di utilizzare mezzi con più assi di quelli previsti e oggettivamente più sicuri per la tenuta delle infrastrutture. La modifica si rende necessaria per consentire che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle Linee guida sia approvato in tempi coerenti con le disposizioni attuative e transitorie che esso dovrebbe contenere evitando interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione della perentorietà del termine, attualmente fissato al 30 aprile 2022, e a decorrere del quale si applica la nuova disciplina. Al contempo, la modifica è volta mettere in condizioni gli enti proprietari o gestori della strada di effettuare le occorrenti verifiche entro un congruo lasso temporale al fine di evitare che, in conseguenza dell'entrata in vigore delle linee guida, possa verificarsi un arresto dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

Coerentemente, il comma 2 modifica il termine previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 146, al fine di coordinare le suindicate previsioni normative in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità, con particolare riferimento all'efficacia delle relative autorizzazioni.

La RT conclude affermando che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Articolo 55 ***(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)***

Le disposizioni in commento intervengono sulla recente disciplina - di cui all'art. 37 del D.L. n. 21 del 2022 - del contributo straordinario *una tantum* con finalità solidaristiche a carico di produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Con le modifiche introdotte:

- sono ridefiniti i periodi assunti a base di riferimento per il calcolo della base imponibile del contributo; nello specifico il raffronto è ora operato sull'incremento del saldo delle operazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021–30 aprile 2022 rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020–30 aprile 2021 (nella disciplina previgente i periodi considerati assumevano a base sei mesi ovvero i corrispondenti periodi ottobre/marzo);
- è elevata dal 10% al 25% l'aliquota percentuale che determina l'importo del contributo dovuto;
- sono rimodulate le scadenze del versamento. Con la nuova disciplina il contributo è versato in due rate: la prima a titolo di acconto, per un importo pari al 40% del dovuto, entro il 30 giugno del corrente anno; la seconda, a saldo del dovuto, entro il 30 novembre 2022;
- sono operate, con le lettere *a)*, *d)* ed *e)* modifiche meramente redazionali e di coordinamento.

La RT rappresenta che la disposizione interviene sulla definizione del contributo di cui all'art. 37, prevedendo di estendere il periodo di osservazione per la definizione dell'extra profitto, costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, non più riferito al periodo 1° ottobre 2021–31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020–31 marzo 2021 ma al periodo 1° ottobre 2021–30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020–30 aprile 2021. Inoltre, viene elevata l'aliquota del suddetto contributo dal vigente 10% al 25%, con la previsione del versamento in acconto, pari al 40% entro il 30 giugno 2022, e a saldo, per la parte residua, entro il 30 novembre 2022.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, in coerenza con la metodologia della RT originaria, sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliori proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai

soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel periodo ottobre 2020–aprile 2021 rispetto al periodo ottobre 2021–aprile 2022. Il dato relativo ad aprile 2022 è stato stimato come media a partire dai dati di gennaio, febbraio e marzo 2022 ipotizzando un andamento lineare delle operazioni.

È stato quindi effettuato il calcolo del margine (rappresentato dalla differenza tra operazioni attive e operazioni passive) per il periodo in esame. In particolare, sono state selezionate le imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, ovvero quelle che hanno una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro. Per le imprese selezionate è stata valutata la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Confrontando la nuova platea delle imprese soggette al contributo in conseguenza della modifica del periodo di osservazione si stima, con un'aliquota del 25%, un maggior contributo rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della norma originaria di circa 6.508 milioni di euro nel 2022. Tenuto conto che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non si determinano effetti negativi sul gettito di tali tributi.

Al riguardo, si ricorda che durante l'esame presso il Senato del DDL di conversione del D.L. n. 21 del 2022, l'articolo 37, recante la disciplina del contributo straordinario in oggetto è stato interessato da alcune modifiche. Nello specifico,¹⁰⁷ è stato previsto che le entrate derivanti dal contributo siano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi Statuti di autonomia. Inoltre si è stabilito che in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021¹⁰⁸, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero¹⁰⁹.

Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare del DDL di conversione del decreto-legge n. 21, in risposta alla richiesta di chiarimenti, ha fornito alcuni elementi informativi sui quali si richiama l'attenzione, conservando le risposte validità ed interesse anche per l'esame delle disposizioni in commento.

Nello specifico il Governo ha rappresentato, con riferimento alla richiesta di informazioni che la platea dei contribuenti interessati è costituita da circa 300 società, delle quali circa il 90% operanti nel settore energia e gas e circa il 10% nel settore dei prodotti petroliferi. E' stato evidenziato inoltre che *"Il 57% del contributo stimato*

¹⁰⁷ [Nota di lettura n. 300](#) - A.S. 2564: "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", aprile 2022 - art. 37 pp. 82 e ss.

¹⁰⁸ In proposito si segnala che il periodo considerato dalla norma vigente "1° ottobre 2020–31 marzo 2021" non è più coerente con la novella che considera ora l'arco temporale 1° ottobre 2020–30 aprile 2021.

¹⁰⁹ Si segnala che la materia è stata interessata da modifiche intercorse a breve distanza tra loro. Il contributo è stato inizialmente previsto dall'art. 37 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022. Successivamente è intervenuto con l'art. 55 il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 che ha novellato l'art. 37 del D.L. n. 21 citato in più parti. Da ultimo la legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del D.L. n. 21, è ritornata di nuovo sulla materia considerata.

(circa 2,24 mld di euro) è riconducibile a società del settore energia e gas mentre il 43% (circa 1,74 mld di euro) è riferito al settore dei prodotti petroliferi. Sotto il profilo dimensionale, si evidenzia che quasi tutti i soggetti tenuti al pagamento del contributo si configurano come medie o grandi imprese. Relativamente alla richiesta di chiarimenti sulla metodologia di stima con particolare riguardo al fatto che la disposizione è entrata in vigore prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile si evidenzia, come specificato nella relazione tecnica, che la stima del margine relativo al mese di marzo 2022, in corso al momento dell'approvazione del decreto, è stata eseguita considerando per tale mese un valore del margine pari alla media registrata nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità in quanto le serie storiche degli anni precedenti indicano che il mese di marzo pesa mediamente il 15% in più rispetto ai due mesi precedenti. In merito ai possibili comportamenti elusivi si sottolinea che alla data di pubblicazione del decreto il periodo di riferimento della base di calcolo del contributo (semestre 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022) non era ancora concluso, anche se erano trascorsi oltre cinque mesi e mezzo dei sei previsti, e per i quali i dati riferiti alle operazioni attive e passive effettuate ai fini IVA erano già stati trasmessi all'Amministrazione finanziaria e utilizzati per le elaborazioni. Le società interessate, pertanto, hanno avuto a disposizione solo pochi giorni (circa dieci) per mettere eventualmente in atto operazioni tese a ridurre l'impatto del prelievo. Si ritiene, pertanto, che la metodologia utilizzata non risente di eventuali comportamenti elusivi in quanto:

- le imprese potrebbero aver incrementato gli acquisti di materie prime e di beni destinati alla rivendita aumentando gli stoccaggi di materie prime. Tuttavia, va ricordato che le imprese incise dal contributo sono di grandi dimensioni e hanno una gestione degli acquisti strutturata e programmata su un arco temporale più ampio e che tale circostanza rende difficile mettere in atto operazioni elusive come descritto. Inoltre, tenuto conto che il contributo colpisce le intere filiere, eventuali incrementi degli acquisti da parte di un soggetto passivo avrebbero l'effetto di spostare l'effetto del contributo su un'altra impresa della filiera che avrebbe un interesse confliggente (gli acquisti di un soggetto corrispondono infatti a vendite per i soggetti che si collocano nell'anello precedente a monte della stessa filiera);*
- le imprese potrebbero eventualmente aver anticipato investimenti già programmati e previsti successivamente alla data del 31 marzo 2022 ma, dato il breve periodo di tempo disponibile e la rigidità dei piani di investimento, si ritiene questa circostanza poco probabile.*
- le imprese potrebbero aver operato per ridurre i ricavi, posticipando l'emissione di fatture prevista per il mese di marzo al mese di aprile. Tale comportamento avrebbe tuttavia comportato un impatto negativo sui ricavi del primo trimestre 2022, con effetti particolarmente rilevanti e negativi per le società quotate;*

- *inoltre, analizzando la distribuzione giornaliera delle operazioni attive del mese di marzo 2021, emerge una concentrazione della fatturazione negli ultimi 10 giorni del mese (38% del totale) che rafforza l'ipotesi di una difficoltà di uno spostamento significativo di tali operazioni al mese successivo".*

Con riferimento alle questioni di costituzionalità del prelievo straordinario si ripropongono le considerazioni già svolte a commento dell'art. 37 del D.L. n. 21 alle quali si fa rinvio.¹¹⁰ In proposito il Governo, in risposta a tali rilievi, aveva evidenziato che il contributo non si pone come una misura fiscale strutturale: *"Si tratta, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto "una tantum" e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici. Il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale".*

In ordine alla quantificazione, si osserva che la relazione tecnica ripropone nella sostanza per la stima la metodologia e la base dati utilizzata per la norma originaria. I valori associati all'incremento dell'aliquota appaiono coerenti con la stima precedente. Tuttavia, nel richiamare l'attenzione sulla rilevanza dell'importo del gettito complessivamente atteso (10.489,00 mln di euro)¹¹¹, già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica e posto a copertura di oneri del corrente esercizio finanziario, si suggerisce di predisporre un monitoraggio *ad hoc*, anche al fine dell'adozione di tempestive iniziative qualora si registrassero significative variazioni rispetto al gettito atteso. Nello specifico, nel corso dell'esame parlamentare del DDL di conversione del decreto-legge n. 50, potrebbero essere disponibili informazioni circa gli incassi, previsti per il 30 giugno 2022, della prima rata pari al 40% del gettito atteso; informazioni che andrebbero acquisite prontamente anche al fine di un riscontro circa le possibilità effettive di incasso del contributo entro il corrente anno per gli importi stimati.

Articolo 56 e articolo 58, comma 4, lettere f) e g) **(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)**

L'articolo 56, al comma 1 incrementa il FSC 2021-2027, in termini di competenza, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 e rinvia, per la relativa copertura finanziaria, all'articolo 58.

Il comma 2 stabilisce, con riferimento alle riduzioni operate all'articolo 58, comma 4 lettere f) e g) del FSC 2014-2020, i criteri per l'individuazione delle risorse del fondo da porre a copertura, secondo un determinato ordine di priorità: le riduzioni del fondo sono imputate dal CIPRESS in via prioritaria agli interventi definanziati per la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in subordine (in caso di insufficienza delle predette risorse) a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020 e da ultimo (in caso di eventuale ulteriore fabbisogno residuo) sulle

¹¹⁰ [Nota di lettura n. 300](#) - A.S. 2564 - cit., p. 82 e ss.

¹¹¹ 6.508,00 mln di euro + 3.980,00 = 10.489 mln di euro.

risorse della programmazione 2021-2027, che vanno ad integrare la quota residua della programmazione 2014-2020, sino a concorrenza delle riduzioni. Nelle more della procedura di definanziamento, le risorse di cui al fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 58.

Il comma 3 disciplina le modalità e i termini con cui il CIPESS individua gli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 di obbligazione giuridicamente vincolante e, al sussistere dei presupposti individuati dalla norma stessa, il definanziamento degli interventi stessi.

Il comma 4 estende anche alla gestione delle risorse del FSC 2014-2020 la previsione (art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021) che aveva, a sua volta, previsto l'applicazione anche alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, della possibilità di derogare alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR.

L'articolo 58, comma 4, lettere f) e g), ai fini di copertura prevede le seguenti riduzioni:

- quanto a 1.000 milioni di euro riferiti a ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, (art. 56, c. 1)				1.500								
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (art. 58, c. 4, lett. f)	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
Riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 (art. 58, c. 4, lett. g)												

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che i commi da 2 a 4 hanno natura ordinamentale. Quanto al comma 2, la relazione chiarisce che nelle more della procedura di definanziamento, le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020: con tale modalità si assicura quindi l'adeguamento della programmazione del FSC 2014-2020 alle risorse effettivamente disponibili a seguito del definanziamento recato dall'articolo 58.

Al riguardo, ai fini di una corretta rappresentazione degli effetti recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che la riduzione delle risorse operata a valere sul FSC, sia per la programmazione 2014-2020 che per la programmazione 2021-2027, sia rappresentata sui saldi di finanza pubblica integralmente su tutti gli anni interessati dai tagli. In tal modo, è possibile comprendere determinati effetti che allo stato attuale non risultano di facile interpretazione, come, ad esempio, gli effetti della riduzione di 3.000 milioni del FSC programmazione 2014-2020 operata sul saldo netto da finanziare per l'anno 2025 con effetti ridotti a 1.500 milioni di euro, per lo stesso anno sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Dal prospetto allegato però non si evince se la restante quota di 1.500 milioni esplica i suoi effetti negli anni successivi al 2025 o trova rappresentazione solo in termini di saldo netto da finanziare e quindi in termini di sola competenza, con effetti compensativi dell'incremento del FSC programmazione 2021-2027 per l'anno 2025 operato al comma 1.

Inoltre, andrebbero chiariti i motivi per cui la riduzione delle risorse del FSC programmazione 2014-2020 reca identici effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, atteso che, di norma, gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto risultano ridotti rispetto a quelli del SNF.

In merito alla riduzione delle risorse disponibili sul FSC 2014-2020, andrebbero chiarite le condizioni che consentono la predetta riduzione e non determinano pregiudizi sulle finalità già previste a legislazione vigente. Tale chiarimento appare opportuno al fine di escludere eventuali esigenze di rifinanziamento per la ricostituzione delle predette risorse nel FSC 2014-2020 per il completamento di interventi ritenuti necessari e già programmati.

Con riferimento all'eventuale riduzione del FSC 2021-2027 e alla previsione che, nelle more della procedura di definanziamento, le risorse di cui al FSC 2021-2027, siano rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del FSC 2014-2020, andrebbe chiarito se la riduzione del FSC 2021-2027 e l'indisponibilità di tali risorse potrà incidere sulle politiche di investimento del PNRR e sui connessi effetti finanziari associati, atteso il carattere addizionale della quota del FSC inclusa nel PNRR. Sul punto si segnala che le risorse del FSC programmazione 2021-2027 sono state oggetto di diversi rifinanziamenti¹¹², indirizzando tali risorse alla realizzazione delle politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR e proponendosi di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR¹¹³.

¹¹² L'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021 ha incrementato il FSC 2021-2027 di 15,5 miliardi complessivi al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR. La legge di bilancio 2022, in Sezione II, ha disposto un rifinanziamento del FSC 2021-2027 di 23,5 miliardi complessivi.

¹¹³ Si fa presente che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nel corso dell'audizione tenutasi in data 19 maggio 2022 presso le Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, ha indicato in circa 12,8 miliardi l'importo delle risorse programmate ma non ancora spese, soggette a una possibile revoca per mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come segnalato nella Relazione presentata dal medesimo Ministro al CIPESS il 14 aprile 2022 e depositata in Commissione. Il Ministro, inoltre, ha

Articolo 57 **(Disposizioni transitorie)**

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7¹¹⁴ si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 58 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede il parziale reintegro della riduzione della dotazione finanziaria delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, operata dal D.L. n. 17/2022 per finalità di copertura finanziaria. Le missioni e programmi reintegrati sono indicati all'allegato 3 annesso al presente decreto.

Il reintegro degli stanziamenti del Ministero dell'economia garantito è disposto per 3.741 milioni di euro relativamente all'anno 2022 (rispetto alla riduzione di 4.516 milioni), di 1.730 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.530 milioni di euro per l'anno 2024 (con un reintegro totale delle riduzioni in entrambi gli anni) e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 (rispetto alla riduzione di 2.040 milioni).

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹⁵, tuttavia, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stessi stanziamenti delle missioni e dei programmi incrementati al comma 1, indicati nell'allegato 3-*bis* annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati.

Si propone di seguito una ricostruzione di riduzioni e incrementi di missioni e programmi interessati dalle norme citate.

(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)

MISSIONE/Programma	2022	2023	2024	2025
RIDUZIONI DL 17/2022				
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	-1.886	-400	-400	-400
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	-1.186	-400	-400	-400

sottolineato l'impegno del Governo a reintegrare le risorse della programmazione 2021-2027 con la prossima legge di bilancio nell'ipotesi in cui sia necessario ricorrere alle stesse in base alla clausola di salvaguardia.

¹¹⁴ L'articolo 6 reca disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mentre l'articolo 7 reca semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

¹¹⁵ Si tratta della trasposizione con emendamento dell'articolo 6 del DL 80/2022, Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 33.

23.1 Fondi da assegnare (1)	-700			
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	-1.630	-1.130	-1.130	-1.640
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	-1.630	-1.130	-1.130	-1.640
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	-1.000	-200		
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	-1.000	-200		
TOTALE	-4.516	-1.730	-1.530	-2.040
INCREMENTI DL 50/2022 (art. 58, c. 1)				
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	1.427	400	400	160
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	1.036	400	400	160
23.1 Fondi da assegnare (1)	391			
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	1.414	1.130	1.130	1.340
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.414	1.130	1.130	1.340
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	900	200		
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	900	200		
TOTALE	3.741	1.730	1.530	1.500
RIDUZIONI DL 80/2022 (art. 58, c. 4-bis D.L. 50/2022)				
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	-864			
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	-500			
23.1 Fondi da assegnare (1)	-364			
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	-1.280			
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	-1.280			
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	-900			
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	-900			
TOTALE	-3.044			
INCREMENTI – RIDUZIONI				
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	-1.323	0	0	-240
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	-650	0	0	-240
23.1 Fondi da assegnare (1)	-673			
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	-1.496	0	0	-300
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	-1.496	0	0	-300
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	-1.000	0		
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	-1.000	0		
TOTALE	-3.819	0	0	-540

Il comma 1-bis inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹⁶ prevede che al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività ambientali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sia autorizzata la spesa di 29.805.256

¹¹⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 giugno 2022, pagina 27.

euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti presso il conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti – Gestione separata, relativo al fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021.

Il comma 2 incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

La RT ribadisce che l'articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria precisando, sul comma 1, che la disposizione di copertura del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, all'articolo 42, comma 2, lett. a), indicava tra gli altri quale mezzo di copertura, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi ivi indicati dall'allegato B annesso al medesimo decreto, per 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032.

Pertanto, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, segnala che con la disposizione in esame si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni, disponendosi un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto per un importo pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Conferma che ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Sul comma 4-*bis*, la RT riferita al DL 80/2022 qui trasposto con emendamento durante l'esame in prima lettura nulla aggiunge al contenuto della norma.

L'integrazione di cui al comma 1-*bis* è al momento sprovvista di **RT**.

Sul comma 2, conferma che la disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
58, c. 1	s	c	3.391	1.530	1.330	1.400	3.391	1.530	1.330	1.400	3.391	1.530	1.330	1.400
	s	k	350	200	200	100	350	200	200	100	350	200	200	100
58, c.2	s	c	30				30				30			
58, c. 4- <i>bis</i>	s	c	-2.744,0				-2.744,0				-2.744,0			
	s	k	-300,0				-300,0				-300,0			

Al riguardo, sui commi 1 e 4-*bis* posto che la RT al comma 1, prima dell'inserimento del comma 4-*bis* affermava che era stata "valutata la necessità di garantire un recupero seppur parziale dei decrementi" che erano stati disposti con il DL 17/2022, andrebbero fornite rassicurazioni circa i nuovi decrementi che sono poi intervenuti sugli stessi programmi con il comma 4-*bis*. In particolare, si evidenzia che per il programma 7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità della missione 7. Competitività e sviluppo delle imprese, alla luce della riduzione operata dal comma 4-*bis* è stato completamente cancellato per il 2022 l'incremento inizialmente disposto dal comma 1. Per il programma Fondi da assegnare, dell'iniziale incremento di 391 milioni, residua un incremento di soli 27 milioni alla luce della riduzione successivamente disposta; per il programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, dell'incremento iniziale di 1.414 milioni per il 2022, rimangono solo 134 milioni di incremento; per il programma Fondi di riserva e speciali dall'iniziale incremento di 1.036 milioni per il 2022, si passa a soli 536 milioni di incremento.

Peraltro, ai fini di una migliore leggibilità e trasparenza, sarebbe opportuno accorpate i due commi e i due allegati 3 e 3-*bis* e riportare solo gli importi risultanti.

Per quanto riguarda gli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria degli effetti d'impatto previsti proporzionalmente, per effetto degli adeguamenti disposti con le norme in esame, rispetto a quelli a suo tempo contabilizzati in relazione alle riduzioni di spesa di cui al decreto-legge n. 34/2022. In tal senso, va annotato che il ripristino delle dotazioni in parola non è integrale per gli anni 2022 e 2025 e riguarda anche spese in conto capitale.

Inoltre, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo¹¹⁷, si evidenzia che l'adeguamento in esame avviene con una modalità non prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, tenuto conto del fatto che ivi si provvede al finanziamento e definanziamento di dotazioni di competenza e di cassa prendendo a riferimento il dato contabile aggregato dei programmi, che non consente una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente dalle previsioni aggiuntive di spesa, con riferimento sia alle risorse di parte corrente sia a quelle di conto capitale, come pur prevede l'articolo 17 comma 1 della legge di contabilità, che risulta esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In altri termini, disponendosi modifiche agli stanziamenti dei Programmi "*Fondi da riserva e speciale*" e "*Fondi da assegnare*", cui si aggiungono quelle previste anche in relazione ai Programmi "*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte*" e "*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*", tutti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si pone riferimento alle relative autorizzazioni di spesa, da cui è possibile ricavare il relativo capitolo di spesa.

¹¹⁷ Nota di lettura n. 302, pagina 92.

Pertanto la mera indicazione dei Programmi di spesa andrebbe accompagnata dalla esposizione delle autorizzazioni di spesa. Tale *iter* consente il raccordo delle autorizzazioni legislative di spesa previste dalle norme vigenti con le evidenze contabili riportate nel bilancio dello Stato, il cui raccordo passa per il capitolo di spesa, costituendo l'unica modalità attraverso cui si rende possibile il riscontro sia della coerenza con la natura economica e la coerenza giuridica della rappresentazione in bilancio della previsione della riduzione degli oneri previsti dalla autorizzazione di spesa vigente, sia in merito alla capienza delle disponibilità ivi riscontrabili in relazione agli impegni assunti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Ora, considerato che nel caso in esame trattasi di copertura di nuovi e maggiori oneri che interessano esclusivamente l'esercizio in corso, appare evidente che la congruità e la coerenza degli stanziamenti di bilancio che vengono corrispondentemente ridotti, andrebbe completata alla luce dell'indicazione degli specifici capitoli dei Programmi interessati dalle riduzioni, va da sé con esclusione di quelli espressamente destinati alla copertura di spese obbligatorie e di quelli aventi autorizzazioni di spesa cassa.

Quanto al comma 1-*bis*, posto che ivi si prevede un'autorizzazione di spesa per il solo anno in corso, al fine di provvedersi alla cooperazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, andrebbero comunque richiesti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse previste a fronte dei fabbisogni prevedibili in relazione all'attuazione della direttiva richiamata.

Inoltre, venendo anche ai profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse intestate alla società Cassa depositi e prestiti – *Gestione separata* e ad oggi giacenti in tesoreria¹¹⁸, relativamente al fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, andrebbero richieste puntuali conferme in merito ai fabbisogni complessivamente previsti a carico di tali risorse, nonché conferme in merito all'adeguatezza delle stesse a fronte degli interventi già programmati per le finalità dettate dalla normativa vigente.

Sullo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse *de quo*, sono riversate al bilancio per effetto della disposizione in esame, in conto 2022, in quanto risultavano sino ad oggi giacenti a valere de c.s. di tesoreria intestata alla cd. gestione "separata" di C.d.p. S.p.A. – quindi, in quanto *stock* di liquidità, contemplate tra gli elementi "positivi" nel calcolo del Fabbisogno del settore

¹¹⁸ Rinviando a quanto alle componenti nella titolarità della CDP spa rientranti nella gestione "separata" in quanto erariale di cui ai commi 8-15 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 e relative disposizioni di attuazione (in sintesi, la gestione è caratterizzata da: specifici poteri attribuiti al Ministro dell'economia e delle finanze; integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e con rappresentanti e degli enti locali; vigilanza della Commissione parlamentare; possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze), si segnala che al 30 aprile scorso risultava una dotazione di 153,7 miliardi di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Riassuntivo Tesoro a tutto aprile 2022, Tavola L, Conti dei Soggetti esterni alla PA, pagina 32.

statale dal lato della sua copertura per il medesimo anno – andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla compatibilità del predetto versamento, con l'impatto di segno "negativo" che si genererà giocoforza sul fabbisogno programmato per il 2022, dal lato della sua "formazione", a ragione dei correlati "flussi" di spesa.

Sul comma 2, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di incremento di una autorizzazione chiaramente predisposta nella forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse stanziare per il solo 2022, andrebbero richiesti elementi di valutazione in ordine ai fabbisogni di spesa "aggiuntivi" per esigenze "indifferibili" previsti per l'anno in corso la cui copertura si renderà possibile a carico delle ulteriori risorse stanziare con la norma in esame a valere risorse dell'apposito fondo.

Il comma 3 dispone che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), siano valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

La RT si limita a ribadire che la disposizione prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera b) della Risoluzione approvata dal Parlamento che autorizza il maggiore ricorso al debito, che sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, i quali aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
58, c. 3	s	c	22,0	126,0	233,0	313,0	22,0	126,0	233,0	313,0	39,0	163,0	266,0	344,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT si limita a ribadire la certificazione degli oneri previsti per gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico ipotizzabile in relazione agli effetti del maggior ricorso all'indebitamento, in coerenza con l'autorizzazione alla contrazione di maggiore debito disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 aprile 2022, va evidenziato che attraverso le citate risoluzioni il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento per gli importi ivi indicati comprensivi della spesa per interessi passivi conseguenti il maggior disavanzo per il quadriennio 2022/2025, mentre, dal 2026, l'autorizzazione all'indebitamento è integralmente imputata alla spesa per interessi passivi.

La RT non fornisce però gli elementi considerati per la quantificazione dell'onere stimato (tassi di interesse, durata e piano di delle emissioni) indispensabile a fornire conferme circa l'impatto atteso sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2032, dell'onere previsto a regime.

Ne segue che andrebbe richiesta un'integrazione *ad hoc* alla RT in esame, l'esplicita indicazione dei criteri e delle ipotesi assunte nella stima del maggior onere annuo atteso per il triennio in gestione 2022/2024, distintamente per gli interessi riconducibili alle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico a medio e lungo termine (BTP), da quelle riconducibili agli oneri riferibili alle emissioni di titoli a breve scadenza (BOT e CCT), alla luce di criteri di contabilizzazione a questi riferibili rispetto alle previsioni di bilancio e delle variazioni al programma di emissioni previsto nei documenti di programmazione, nonché in considerazione delle modifiche che potranno intervenire sulla "vita media" dei titoli del debito e delle ipotesi formulate in merito alle condizioni di onerosità imposte dai mercati per i relativi collocamenti¹¹⁹.

¹¹⁹ In merito al diverso impatto dell'onere per interessi stimato sui diversi saldi, il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010 si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il *Manual on Government Deficit and Debt*, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, "I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti.". In merito alle variazioni al programma di emissioni previste relativamente al debito a medio e lungo termine, si segnala che le Linee guida sul Debito pubblico 2022 evidenziano che il programma delle emissioni in essere è stato elaborato in considerazione delle condizioni del mercato e le scelte di gestione hanno anche consentito di continuare a incrementare la vita media del debito che alla fine del 2021, relativamente allo stock di titoli di Stato, è stata pari a 7,11 anni (7,29 anni se si considerano anche i prestiti nell'ambito del Programma SURE e NGEU), un dato superiore a quello di fine 2020 pari a 6,95 anni. Ciò grazie alle diverse emissioni

A tale proposito, rimanendo sul piano della legislazione e disciplina contabile e di bilancio, relativamente alla provvista e alla restituzione al mercato di risorse in conto "debito", va comunque segnalato che la dotazione del relativo capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (interessi sul debito) è espressamente classificato in conto spesa "obbligatoria" per il bilancio, ragion per cui le ipotesi predisposte per la stima delle relative previsioni, dovrebbero essere ispirate a criteri di rigorosa prudenzialità e soprattutto massima trasparenza¹²⁰.

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 (si ricorda che l'articolo 3, comma 5, abroga l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022);
- alla lettera b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica;

sulla parte lunga della curva dei rendimenti, condotta sia attraverso le aste che con il lancio – tramite sindacato di collocamento – di diversi nuovi titoli benchmark nominali (10, 15, 20 e 50 anni, ai quali si aggiunge il BTP Green con scadenza nel 2045). Sulla stima della componente interessi, il Def evidenzia che la spesa complessiva sui titoli di Stato viene anche alimentata, tra le varie voci, dagli interessi sui titoli emessi nei mercati non domestici, in forma sia pubblica sia di piazzamento privato. Con riferimento a questa tipologia di titoli, il Def ipotizza volumi in emissione compatibili con quanto assorbibile dal mercato a condizioni di costo convenienti rispetto al finanziamento sul mercato interno, tenendo conto dell'ammontare di titoli analoghi in scadenza, assicurando che l'ipotesi sui volumi delle emissioni nei mercati non domestici è del tutto in linea con la strategia del MEF su questi strumenti, che è quella di ampliare la composizione degli investitori ma ad un costo inferiore rispetto ai titoli domestici. Ragion per cui non sarebbe quindi ipotizzabile una programmazione delle emissioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Documento di economia e finanza 2022, Allegato alla Sezione II, Nota Metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, pagina 32; Linee Guida sulla gestione del Debito pubblico per il 2022, pagina 7.

¹²⁰ Sul punto si segnala che i programmi di spesa "*Oneri finanziari per il Debito statale*" (n.19 capitoli, di cui 1 di spesa in conto capitale) e "*Rimborsi del Debito statale*" (n. 10 capitoli, tutti di spesa in conto capitale) recano previsioni complessive di spesa pari rispettivamente a 72,4;71,2 e 71,2 miliardi di euro e 275,6; 308,4 e 312,8 miliardi di euro, per le annualità 2022/2024.

- alla lettera c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
- alla lettera d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51;
- alla lettera e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
- alla lettera f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- alla lettera g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- alla lettera h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
- alla lettera i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La RT si limita a ribadire il testo della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/minori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Art.	e/s	nat	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
58, c. 4, lett. b)	s	c		-242,6				-242,6				-242,6		
58, c. 4, lett. f)	s	k	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
58, c. 4, lett. g)	s	k												
58, c. 4, lett. h)	s	k					-60				-60			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, appare preliminarmente utile l'acquisizione di un chiarimento in merito alla determinazione – ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto – dei citati oneri per l'anno 2025, dal momento che l'importo di 5.163,3 milioni di euro per il predetto sembrerebbe potersi ottenere a condizione di computare anche l'incremento per 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno 2025 del fondo per lo sviluppo e la coesione disposto dall'articolo 56, comma 1, sebbene tale ultima norma qualifichi espressamente il predetto incremento “in termini di competenza” e il prospetto

riepilogativo allegato alla relazione tecnica registri coerentemente la maggiore spesa in conto capitale che ne deriva esclusivamente sul saldo netto da finanziare.

Ciò posto, circa la riduzione disposta dalla lettera a), andrebbe acquisita una conferma in merito al fatto che le risorse del citato fondo risultino ancora interamente disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati i sensi della legislazione vigente.

Quanto alla riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera b), andrebbe richiesta conferma circa la disponibilità delle risorse del fondo (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nonché il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse per gli anni dal 2027 al 2043 operato dall'articolo 5, comma 14, del provvedimento in esame.

Quanto all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 (lettera c), non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli importi equivalgono alla quantificazione operata dalla RT in merito alle maggiori entrate prodotte dalla predetta misura.

Quanto all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51 (lettera d), non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della corrispondenza tra gli importi, in termini di maggiori entrate, associati alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 51 del presente provvedimento, come riportati nella relazione tecnica e nell'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e gli importi indicati nella voce di copertura in commento.

Quanto all'utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14 (lettera e), parimenti non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della corrispondenza tra gli importi, in termini di minori spese riferite all'IRAP associate all'articolo 14, come riportate nella relazione tecnica e nell'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e gli importi indicati nella voce di copertura in commento.

Per quanto riguarda le riduzioni del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, (lettera f)); e programmazione 2021-2027 (lettera g)), si rimanda alla scheda specifica all'articolo 56.

Quanto alla riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, (lettera h), si segnala che – in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul fondo in parola, che reca una dotazione di sola cassa, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del presente decreto-legge sono stati accantonati 60 milioni di euro, esattamente equivalenti agli effetti finanziari oggetto di compensazione. Tanto considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il maggior indebitamento (lettera i), si ricorda che è stato autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 in misura pari a 10,506 miliardi di euro per l'anno 2022, di 4,248 miliardi di euro per

l'anno 2023, di 3,17 miliardi di euro per l'anno 2024, di 2,212 miliardi di euro per l'anno 2025, di 460 milioni di euro per l'anno 2026, di 485 milioni di euro per l'anno 2027, di 515 milioni di euro per l'anno 2028, di 545 milioni di euro per l'anno 2029, di 575 milioni di euro per l'anno 2030, di 600 milioni di euro per l'anno 2031 e di 625 milioni di euro per l'anno 2032⁷⁹. Secondo quanto indicato nella Relazione presentata dal Governo al Parlamento ai fini della predetta autorizzazione, tali importi sono comprensivi per gli anni dal 2022 al 2025 della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, mentre dal 2026 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

In particolare, come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l'utilizzo degli spazi finanziari resi disponibili dal ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere a fini di copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in esame ammonta a circa 8,363 miliardi di euro per l'anno 2022, 4,244 miliardi di euro per l'anno 2023, 3,019 miliardi di euro per l'anno 2024 e 2,163 miliardi di euro per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto, e a circa 8,691 miliardi di euro per l'anno 2022, 4,207 miliardi di euro per l'anno 2023, 2,986 miliardi di euro per l'anno 2024 e 2,132 miliardi di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare. Si segnala comunque che gli importi andrebbero riportati nel testo della norma, non essendo sufficiente la sola indicazione nel prospetto riepilogativo, essendo la norma che deve provvedere alla copertura in misura specifica e non generica.

Il comma 5 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024), con l'Allegato 1 annesso al presente decreto, riportato di seguito in RT.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT evidenzia sul comma 5 che la disposizione sostituisce [l'allegato 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), con l'allegato 4 annesso al presente decreto.

Conferma sul comma 6 che la disposizione prevede, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria con regolarizzazione mediante emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	214.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	491.347	494.848	438.645
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	291.000	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	568.372	559.848	495.845

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita all'aggiornamento dei risultati differenziali del bilancio dello Stato contenuti nell'allegato 1 alla legge n. 234 del 2021, in conseguenza del maggiore indebitamento autorizzato con le risoluzioni parlamentari del 20 aprile scorso, utilizzato a copertura dal presente provvedimento, non ci sono osservazioni.

Parimenti, nulla da osservare anche in merito al successivo comma 6, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 58-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2022

[Elementi di documentazione n. 11/7](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

" [Elementi di documentazione n. 11/8](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

" [Elementi di documentazione n. 11/9](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

" [Elementi di documentazione n. 11/10](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

" [Elementi di documentazione n. 11/11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

" [Elementi di documentazione n. 11/12](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

" [Nota di lettura n. 318](#)

A.S. 2597: "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 319](#)

A.S. 2633: "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 314](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 382**)

" [Nota di lettura n. 317](#)

Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (**Atto del Governo n. 392**)

" [Nota di lettura n. 320](#)

A.S. 2646: "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

" [Nota di lettura n. 321](#)

A.S. 2653: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>